

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 12 gennaio 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2800.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Parenti Arturo fu Gaudenzio, in comune di Tarquinia (Viterbo) Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2801.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pasini Albino fu Erasmo, in comune di Roma Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2802.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pellegrini Carlo fu Basilio, in comune di Cinigiano (Grosseto) Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2803.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Piccolomini Clementini Pierina fu Pietro, in comune di Cinigiano (Grosseto) Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2804.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Piccolomini Clementini Pierina fu Pietro, in comune di Castiglione d'Orcia (Siena) Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2805.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Piccolomini Clementini Pierina fu Pietro, in comune di Campagnatico (Grosseto) Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2806.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pinelli Alessandro, Pinelli Lodovico e Pinelli Ferdinando fu Tullio, in comune di Manciano (Grosseto) Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2807.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pinelli Alessandro, Pinelli Lodovico e Pinelli Ferdinando fu Tullio, in comune di Pitigliano (Grosseto) Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2808.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ponticelli Alfredo fu Stefano, in comune di Grosseto Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2809.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ricci Emanuele Filiberto fu Lincoln, in comune di Pomarance (Pisa) Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2810.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ricci Tito Vezio fu Ulderigo, in comune di Manciano (Grosseto)
Pag. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2811.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Rosi Marianna fu Tommaso in Marini, in comune di Roma
Pag. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2812.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Rosi Matteo fu Tommaso, in comune di Roma
Pag. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2813.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Scaramucci Ado fu Celso e Norcini Eda fu Angelo, in comune di Scansano (Grosseto)
Pag. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2814.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà degli aventi causa del defunto Sili Enrico fu Giulio, in comune di Roma
Pag. 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2815.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società anonima agricola immobiliare « Sorano », con sede in Roma, in comune di Pitigliano (Grosseto)
Pag. 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2816.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società anonima agricola immobiliare « Sorano », con sede in Roma, in comune di Sorano (Grosseto)
Pag. 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2817.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sili Alessandro di Francesco, in comune di Roma
Pag. 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2818.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della « Fondi rustici » Società anonima Agricola Industriale Italiana, con sede in Roma, in comune di Grosseto
Pag. 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2819.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Tobler Anna fu Oscar, maritata Tadini Buoninsegni, eredi, in comune di Riparbella (Pisa).
Pag. 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2820.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Torlonia Maria fu Giulio, in Sforza Cesarini, in comune di Roma
Pag. 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2821.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Valentini Maddalena, Teti, Maria e Torquato, fratello e sorelle fu Amilcare, in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto)
Pag. 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2822.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vannucchi Silvana fu Odoardo, maritata Calamai, in comune di Volterra (Pisa)
Pag. 69

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2823.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Venanzi Ermanno fu Carlo, in comune di Valentano (Viterbo)
Pag. 73

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2824.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ghezzi Gino fu Giuseppe, in comune di Scansano (Grosseto)
Pag. 74

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2800.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Parenti Arturo fu Gaudenzio, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Parenti Arturo fu Gaudenzio, per i terreni

ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione del 27 marzo 1952, n. 2448, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi dell'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste,

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Parenti Arturo fu Gaudenzio, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 220.22.95.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente

decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 107. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Parenti Arturo fu Gaudenzio, in comune di Tarquinia (provincia Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 1332 (V.C.)									
Trincesi	III	194	—	Pantano	—	0	69	40	22,46
Villalorda	III	215	a (p)	Pascolo	—	17	43	00	1.694,20
Pian di Farrone	III	189	1 (p)	Seminativo	—	5	48	45	1.685,93
Id.	III	189	2 (p)	Id.	—	2	86	39	567,05
Piscina Tonda	III	191	(p)	Pascolo	—	41	12	79	3.997,63
Id.	III	192	—	Sterile	—	2	64	50	0,94
Id.	III	213	(p)	Seminativo	—	4	19	90	831,40
Pian di Spilli	III	193	resto	Relitto di mare	—	2	06	80	67 —
Trinceri	III	197	resto	Bosco ceduo	—	57	67	00	7.058,81
Id.	III	198	A/r.	Pascolo	—	43	13	50	6.987,85
Pian di Spilli	III	190	A/r.	Id.	—	42	91	22	4.171,03
Totali						220	22	95	26.484,30

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2448 in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 220.22.95 e ad un reddito dominicale di L. 38.996,52 (trentottomilanovecentonovantasei e cent. 52).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pian di Spilli », distinto a vecchio catasto alla Sezione III, confina:

Nord ed est: con il limite di proprietà;

Sud: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 189/2, 189/1, 215, le cui parti sud rimangono alla ditta, e sulle particelle 190 e 213, le cui parti sud sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite nord della particella 191 e con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo; con il limite di proprietà;

Ovest: con il mar Tirreno.

L'indennità di espropriazione è di L. 8.859.264,81 (ottomilionottocentocinquantanovemiladuecentosessantaquattro e cent. 81) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2801.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pasini Albino fu Erasmo, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pasini Albino fu Erasmo, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nei piani particolareggiati di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della

Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pasini Albino fu Erasmo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma, (provincia di Roma), per una superficie di tavole 408,65 pari ad ettari 40.86.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 108. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pasini Albino fu Erasmo, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	Q U A L I T À	Superficie tavole	REDDITO DOMINICALE	
						Lire	
Partita catastale n. 36104 (V.C.)							
Santa Cecilia	LXXXVII	47	—	Prato	44	88	4.263,60
Id.	LXXXVII	55	(parte)	Seminativo	295	51	12.352,71
Id.	LXXXVII	55	½	Pascolo	10	34	141,44
Id.	LXXXVII	56	—	Id.	3	02	41,31
Id.	LXXXVII	57	—	Seminativo	11	93	498,67
Id.	LXXXVII	58	—	Pascolo	5	01	68,55
Id.	LXXXVII	59	—	Id.	10	36	141,74
Id.	LXXXVII	60	(parte)	Id.	16	60	227,09
Id.	LXXXVII	61	(parte)	Prato	11	00	1.045 —
Totali					408	65	18.780,11
Pari ad Ha. 40.86.50							

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «Santa Cecilia», distinta a vecchio catasto alla mappa n. 87, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Santa Maria Nuova;

Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 61 e 60 le cui parti est sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo; con parte del limite sud della particella 60; con il limite sud-ovest della particella 62; con parte del limite sud della particella 63; con la linea del frazionamento operato sulla particella 55 la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale della Pisana;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di Santa Maria Nuova.

L'indennità di espropriazione è di L. 7.656.061,05 (settemilioniseicentocinquantaseimilasessantuno e cent. 5) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2802.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pellegrini Carlo fu Basilio, in comune di Cinigiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pellegrini Carlo fu Basilio, per i terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pellegrini Carlo fu Basilio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 46.86.59, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro

proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 109. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pellegrini Carlo fu Basilio, in comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	ari	centiare	Liro
Partita catastale n. 1421 (N.C.)									
Assolati	71	24(p)	—	Pascolo cespugliato	I	7	52	80	435,—
Macchia al Lanzi	71	38(p)	—	Bosco ceduo	II	0	23	50	15,27
Quercetino	71	39(p)	—	Pascolo	I	0	19	80	9,90
Quercetina	71	9	—	Bosco ceduo	II	1	40	00	91,—
Linai	71	10	—	Seminativo	III	5	25	60	1.156,32
Id.	71	11	—	Bosco ceduo	I	0	04	80	5,76
I Prati	71	12	—	Seminativo	III	6	02	40	1.325,28
Id.	71	13	—	Pascolo cespugliato	I	0	91	50	54,90
Id.	71	14	—	Id.	I	0	15	20	9,12
Id.	71	15	—	Id.	I	0	18	00	10,80
Id.	71	16	—	Seminativo	III	3	88	00	853,60
Id.	71	17	—	Pascolo arborato	unica	2	40	60	168,42
Id.	71	18	—	Seminativo arborato	III	1	39	90	363,74
Linai	71	22	—	Bosco ceduo	II	0	66	50	43,22
Id.	71	23	—	Seminativo arborato	IV	3	10	20	465,30
Quercetino	71	25	—	Seminativo	IV	2	44	90	330,62
Id.	71	26	—	Pascolo cespugliato	I	0	57	60	34,56
Id.	71	27	—	Bosco ceduo	II	1	46	80	95,42
Id.	71	28	—	Pascolo cespugliato	I	4	12	50	247,50
Id.	71	29(p)	—	Bosco ceduo	I	0	36	80	44,16
Id.	71	30	—	Pascolo cespugliato	I	1	56	60	93,96
Id.	71	35	—	Bosco ceduo	II	0	12	40	8,06
Id.	71	36	—	Id.	I	0	28	50	34,20
Id.	71	40(p)	—	Fabbricato rurale (corte unita al n. 51)	—	0	11	18	—
Id.	71	41	—	Uliveto	II	0	57	30	386,78
Id.	71	51(p)	—	Fabbricato rurale (con la cor- te n. 40)	—	0	07	06	—
Id.	71	53	—	Seminativo	III	0	17	70	38,94
Id.	71	54(p)	—	Uliveto	II	1	08	92	735,20
Id.	71	42(p)	—	Seminativo arborato	II	0	49	53	158,49
Totali						46	86	59	7.215,52

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Linai » e « Quercetino » e distinto al nuovo catasto al foglio di mappa 71, confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Cardellato; con il limite ovest della particella 19 (foglio 71); con parte del limite ovest della particella 29 (foglio 71); con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella, la cui parte est rimane alla ditta; con parte del limite ovest della detta particella; con parte del limite nord della particella 42; con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella, la cui parte est rimane alla ditta;

Sud: con parte del limite nord della particella 54; con la linea del frazionamento operato sulla stessa particella, la cui parte est ricade nei terreni costituenti il terzo residuo; con parte del limite nord della particella 56; con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso dei Linal.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.127.986,28 (unmilione centoventisette milanovecentottantasei e cent. 28) e vale salvo una determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2803.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Piccolomini Clementini Pierina fu Pietro, in comune di Cinigiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Piccolomini Clementini Pierina fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei

confronti di Piccolomini Clementini Pierina fu Pietro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 1142.33.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 111. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Piccolomini Clementini Pierina fu Pietro, maritata Aluffi, in comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 685 (N.C.)									
Poggio al Pino	105	56	—	Seminativo arborato	III	8	54	90	2.222,74
Id.	105	60	—	Seminativo	IV	8	92	30	1.204,60
Id.	105	61	—	Id.	IV	0	25	90	34,97
Id.	105	62	—	Bosco ceduo	II	0	12	20	7,93
Id.	105	63	—	Seminativo arborato	III	1	02	20	265,72
Poggio della Commare	124	47	—	Seminativo	IV	0	99	60	134,46
Poggio al Pino	125	3	—	Seminativo arborato	IV	4	43	50	665,25
Id.	125	4	—	Bosco ceduo	III	0	23	00	7,82
Poggio Marinera	125	5	—	Id.	II	0	23	30	15,14
Id.	125	6	—	Id.	II	0	97	00	63,05
Id.	125	7	—	Id.	II	1	99	00	129,35
Ragaiola	125	8	—	Seminativo	IV	35	22	00	4.754,70
Poggio le Mandrie	125	9	—	Id.	IV	41	22	50	5.565,38
Id.	125	10	—	Bosco ceduo	III	12	99	20	441,73
Fontine	125	11	—	Seminativo arborato	IV	5	56	80	835,20
Poggio le Mandrie	125	12	—	Bosco ceduo	III	1	22	00	41,48
Id.	125	13	—	Id.	III	0	46	10	15,67
Caprareccio	125	14	—	Id.	III	0	83	20	28,29
Fontine	125	15	—	Seminativo	III	0	14	80	32,56
Scopaie	144	1	—	Seminativo arborato	IV	6	18	60	927,90
Id.	144	2	—	Seminativo	IV	8	55	90	1.155,47
Fonte Fabbri	144	3	—	Bosco ceduo	III	7	38	50	251,09
Id.	144	4	—	Seminativo	II	0	22	90	70,99
Scopaie	144	5	—	Seminativo arborato	IV	6	17	50	926,25
Id.	144	6	—	Seminativo	IV	11	34	50	1.531,58
Id.	144	7	—	Bosco ceduo	III	0	16	60	5,64
Id.	144	8	—	Id.	II	0	77	60	50,44
Id.	144	9	—	Seminativo	III	3	19	10	702,02
Campo del Fontino	144	10	—	Seminativo arborato	IV	1	45	90	218,85
Fonte Fabbri	144	11	—	Bosco ceduo	III	3	49	40	118,80
Campo del Fontino	144	12	—	Seminativo	III	2	47	40	544,28
Campo della Fornace	144	13	—	Id.	III	3	67	60	808,72
Podere Fonte Fabbri	144	14	—	Id.	III	2	83	40	623,48
Id.	144	15	—	Fabbricato rurale	—	0	45	10	—
Poggio Bacucchi	144	16	—	Seminativo arborato	IV	2	97	20	445,80
Id.	144	17	—	Seminativo	IV	8	25	70	1.114,69
Fondi	144	18	—	Id.	IV	1	05	10	141,88
Fonte Fabbri	161	4	—	Id.	III	0	58	50	128,70
Id.	161	5	—	Id.	III	4	00	00	880 —
Id.	161	8	—	Id.	III	8	30	50	1.827,10
Id.	161	9	—	Seminativo arborato	II	0	92	10	294,72
Id.	161	10	—	Seminativo	III	2	06	90	455,18
Id.	161	11	—	Id.	III	9	84	40	2.165,68
Id.	161	12	—	Id.	II	1	55	50	482,05
Campo Nuovo	161	13	—	Seminativo arborato	III	2	05	30	533,78
Fonte Fabbri	161	14	—	Seminativo	II	6	68	80	2.073,28
Pecora Vecchia	182	1	—	Pascolo cespugliato	I	0	22	80	13,68
Id.	182	2	—	Seminativo	III	1	87	20	411,84
Cortilla	182	3	—	Pascolo cespugliato	I	0	09	00	5,40
Poggio alle Viole	182	4	—	Seminativo arborato	IV	1	13	80	170,70
Id.	182	5	—	Bosco ceduo	II	4	62	50	300,62
Pecora Vecchia	182	6	—	Seminativo arborato	III	5	21	70	1.356,42
Id.	182	7	—	Bosco ceduo	II	0	76	60	49,79
Id.	182	8	—	Uliveto	II	4	46	90	3.016,58
Id.	182	9	—	Seminativo arborato	IV	0	90	20	135,30
Id.	182	10	—	Bosco ceduo	II	0	12	60	8,19
Id.	182	11	—	Seminativo arborato	IV	1	90	10	285,15
Id.	182	12	—	Bosco ceduo	II	8	37	10	544,12
Id.	182	13	—	Seminativo	III	0	62	30	137,06
Id.	182	14	—	Id.	II	0	99	70	309,07
Id.	182	16	—	Uliveto	II	1	97	60	1.333,80

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE Lire
						ettari	are	centiare	

Segue Partita catastale n. 685 (N.C.)

Pecora Vecchia	182	17	—	Seminativo	IV	2	32	10	313,34
Id.	182	18	—	Id.	IV	1	61	80	218,43
Id.	182	19	—	Bosco ceduo	II	17	91	70	1.164,61
Id.	182	20	—	Seminativo	IV	0	33	90	45,76
Id.	182	21	—	Id.	IV	2	98	80	403,38
Id.	182	22	—	Fabbricato rurale (con corte n. 23)	—	0	32	40	—
Id.	182	23	—	Fabbricato rurale (con corte n. 22)	—	0	39	10	—
Id.	182	24	—	Pascolo cespugliato	II	4	99	00	104,79
Id.	182	25	—	Uliveto	III	6	32	50	2.530 —
Id.	182	26	—	Seminativo arborato	III	7	01	80	1.824,68
Id.	182	27	—	Seminativo	II	0	64	30	199,33
Id.	182	28	—	Id.	IV	2	92	40	394,74
Id.	182	29	—	Id.	IV	3	43	10	463,19
Id.	182	30	—	Id.	IV	5	17	40	698,49
Id.	182	31	—	Bosco ceduo	III	0	43	80	14,89
Id.	182	32	—	Id.	III	2	47	30	84,08
Id.	182	33	—	Seminativo	IV	0	18	10	24,43
Id.	182	34	—	Bosco ceduo	III	4	92	90	167,59
Id.	182	35	—	Seminativo	II	0	55	30	171,43
Id.	182	36	—	Id.	IV	5	84	50	789,08
Id.	182	37	—	Fabbricato rurale	—	0	00	60	—
Porcareccia	182	38	—	Pascolo cespugliato	II	0	41	30	8,68
Pecora Vecchia	182	39	—	Seminativo	IV	0	39	50	53,32
Id.	182	40	—	Pascolo cespugliato	II	2	21	20	46,45
Id.	182	41	—	Seminativo	II	0	59	10	183,21
Id.	182	42	—	Id.	III	0	55	60	122,32
Id.	182	43	—	Pascolo cespugliato	II	0	11	20	2,35
Bartalino	181	8	—	Seminativo	IV	2	85	90	385,96
Id.	181	10	—	Uliveto	III	2	15	90	863,60
Id.	181	11	—	Seminativo	IV	0	94	40	127,44
Id.	181	12	—	Seminativo arborato	IV	6	29	40	944,10
Id.	181	13	—	Pascolo cespugliato	II	19	13	90	401,92
Id.	181	14	—	Seminativo	IV	3	65	50	493,43
Poggio Castello	180	2	—	Seminativo arborato	IV	4	66	70	700,05
Passerai	180	3	—	Seminativo	III	6	21	20	1.366,64
Le Lame	180	4	—	Seminativo arborato	IV	7	31	40	1.097,10
Ulivestrina	180	5	—	Uliveto	III	7	74	30	3.097,20
Poggio Catino	180	6	—	Seminativo	V	2	12	10	137,86
Le Lame	180	7	—	Seminativo arborato	IV	7	97	40	1.196,10
Id.	180	8	—	Pascolo cespugliato	I	3	61	10	216,66
Passerai	180	11	—	Uliveto	II	5	68	20	3.835,35
Ulivestrina	180	12	—	Id.	III	0	99	80	399,20
Piagge Torchie	180	13	—	Pascolo cespugliato	II	7	64	80	160,61
Passerai	180	15(p)	—	Seminativo	III	0	94	30	207,46
Marciatoio	176	16	—	Id.	I	5	23	60	2.042,04
Id.	176	17	—	Id.	III	1	08	50	238,70
Pian del Melo	176	18	—	Pascolo cespugliato	I	1	06	70	64,02
Id.	176	19	—	Seminativo	III	6	00	10	1.320,22
Piano Cerrone	176	26	—	Pascolo cespugliato	II	2	06	10	43,28
Id.	176	27	—	Seminativo	I	4	39	20	1.712,88
Id.	176	28	—	Id.	III	2	42	80	534,16
Fornacina	177	4	—	Id.	I	7	68	20	2.995,98
Serratina	177	5	—	Id.	III	4	31	00	948,20
Fonte Bottai	177	6	—	Pascolo cespugliato	II	0	25	50	5,35
Id.	177	7	—	Seminativo	I	3	34	20	1.363,38
Id.	177	8	—	Id.	II	3	98	30	1.234,73
Id.	177	9	—	Id.	I	7	41	80	2.893,02
Id.	177	10	—	Pascolo cespugliato	I	3	09	30	185,58
Serrata	184	11	—	Seminativo	III	1	86	00	409,20
Id.	184	14	—	Id.	III	2	79	00	613,80
Id.	184	15	—	Id.	IV	0	29	90	40,86
Id.	184	16	—	Id.	III	0	79	70	175,34
Id.	184	17	—	Pascolo cespugliato	I	16	10	30	966,18
Id.	184	18	—	Id.	I	0	23	60	14,16
Id.	184	19	—	Id.	I	0	75	50	45,30
Id.	184	21	—	Seminativo	II	0	74	30	230,33
Id.	184	22	—	Bosco ceduo	I	25	19	10	3.022,92
Marrucheti	184	23	—	Seminativo	II	0	72	10	223,51

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINIALE
						ettari	are	centiare	Lire
Segue Partita catastale n. 685 (N.C.)									
Marrucheti	184	24	—	Seminativo	IV	3	83	70	518 —
Id.	184	25	—	Fabbricato rurale	—	0	01	40	—
Id.	184	26	—	Seminativo	IV	3	11	80	420,93
Id.	184	27	—	Id.	IV	0	46	70	63,04
Id.	184	28	—	Seminativo arborato	II	1	39	70	447,04
Id.	184	29	—	Seminativo	IV	2	03	40	274,59
Id.	184	30	—	Fabbricato rurale (corte unita al n. 31)	—	0	51	20	—
Id.	184	31	—	Fabbricato rurale (corte n. 30)	—	0	15	60	—
Id.	184	32	—	Pascolo cespugliato	II	0	12	30	2,58
Serrata	184	33	—	Id.	I	0	27	30	16,38
Casetta	200	1	—	Seminativo	II	2	43	30	754,23
Id.	200	2	—	Bosco ceduo	III	1	01	30	34,44
Piani della Cortilla	200	3	—	Pascolo cespugliato	I	1	51	50	90,90
Casetta	200	4	—	Id.	II	0	19	50	4,10
Piana del Gobbo	200	5	—	Seminativo	I	3	55	80	1.387,62
Pian di Casetta	200	6	—	Id.	II	2	35	00	728,50
Id.	200	7	—	Pascolo cespugliato	I	0	49	30	29,58
Id.	200	8	—	Seminativo	III	4	35	60	958,32
Casetta Corti	200	9	—	Id.	III	0	81	90	180,18
Id.	200	10	—	Pascolo	I	0	10	30	5,15
Id.	200	11	—	Seminativo	III	0	09	10	20,02
Id.	200	12	—	Fabbricato rurale (corte n. 14)	—	0	22	00	—
Id.	200	13	—	Seminativo	IV	0	41	00	55,35
Id.	200	14	—	Fabbricato rurale (corte unita al n. 12)	—	1	06	70	—
Pian delle Grotte	200	15	—	Pascolo cespugliato	II	2	10	40	44,18
Id.	200	16	—	Id.	I	0	16	00	9,60
Pian Taverna	200	17	—	Bosco ceduo	III	7	46	50	253,81
Id.	200	18	—	Seminativo arborato	III	0	69	70	181,22
Id.	200	19	—	Seminativo	II	0	30	50	94,55
Pian delle Grotte	200	20	—	Seminativo arborato	III	0	86	40	224,64
Id.	200	21	—	Pascolo cespugliato	II	0	13	20	2,77
Id.	200	22	—	Seminativo	III	0	18	00	39,60
Id.	200	23	—	Pascolo cespugliato	I	0	22	00	13,20
Pian Taverna	200	24	—	Seminativo	III	0	36	10	79,42
Pian delle Grotte	200	25	—	Id.	III	4	86	30	1.069,86
Pian Taverna	200	26	—	Id.	II	6	03	30	1.870,23
Id.	200	27	—	Id.	II	4	25	60	1.319,36
Id.	200	28	—	Id.	III	2	77	70	610,94
Pian delle Grotte	200	29	—	Id.	II	4	07	10	1.262,01
Pian Taverna	200	30	—	Pascolo cespugliato	II	1	20	70	25,35
Id.	200	31	—	Uliveto	II	2	73	50	1.846,12
Id.	200	32	—	Fabbricato rurale (corte unita al n. 34)	—	0	53	50	—
Id.	200	33	—	Seminativo	III	0	34	70	76,34
Id.	200	34	—	Fabbricato rurale (con corte n. 32)	—	0	15	00	—
Pian delle Grotte	200	35	—	Pascolo cespugliato	I	0	55	10	33,06
Id.	200	36	—	Id.	II	5	85	30	122,91
Id.	200	37	—	Id.	I	0	14	40	8,64
Le Piaggette	201	1	—	Bosco ceduo	III	18	89	50	642,43
Le Sassaie	201	2	—	Id.	III	7	79	50	265,03
Colle Ranieri	201	3	—	Seminativo	IV	2	73	40	369,09
Id.	201	4	—	Id.	IV	5	43	50	733,72
Id.	201	5	—	Id.	IV	5	27	30	711,85
Casetta Cortilla	201	6	—	Id.	III	4	70	90	1.035,98
Id.	201	7	—	Id.	III	0	54	80	120,56
Id.	201	8	—	Pascolo cespugliato	I	0	22	50	13,50
Sassaie	201	9	—	Seminativo	IV	5	45	10	735,88
Id.	201	10	—	Id.	IV	14	94	50	2.017,58
Id.	201	11	—	Id.	IV	9	91	70	1.338,80
Id.	201	12	—	Id.	III	0	87	00	191,40
Id.	201	13	—	Pascolo cespugliato	II	0	62	90	13,21
Casetta Cortilla	201	14	—	Seminativo	II	1	25	00	387,50
Id.	201	15	—	Id.	II	1	02	70	318,37
Id.	201	16	—	Seminativo arborato	I	4	30	60	1.851,58
Campo di Pontelungo	201	17	—	Seminativo	III	11	36	70	2.500,74
Valle di Zebrino	201	18	—	Id.	III	2	76	60	608,52
Id.	201	19	—	Pascolo cespugliato	I	0	31	80	19,08

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Segue Partita catastale n. 685 (N.C.)									
Campo Giardino	201	20	—	Seminativo	III	1	01	60	223,52
Id.	201	21	—	Id.	IV	1	02	00	137,70
Id.	201	22	—	Id.	III	0	59	30	130,46
Id.	201	23	—	Id.	III	0	21	40	47,03
Id.	201	24	—	Pascolo cespugliato	II	0	87	90	18,46
Casetta Cortilla	201	25	—	Seminativo	III	0	38	70	85,14
Piani di Casa	201	26	—	Id.	II	3	67	00	1.137,70
Casetta Cortilla	201	27	—	Pascolo cespugliato	II	0	38	50	8,08
Valle dello Zebrino	201	28	—	Id.	I	0	06	10	3,66
Id.	201	29	—	Seminativo	III	3	94	50	867,90
Id.	201	30	—	Pascolo cespugliato	II	2	33	90	49,12
Id.	201	31	—	Seminativo	III	0	36	00	79,20
Id.	201	32	—	Pascolo cespugliato	II	1	16	00	24,36
Campo Giardino	201	33	—	Seminativo	III	4	61	10	1.014,42
Id.	201	34	—	Id.	III	4	98	70	1.097,14
Id.	201	35	—	Pascolo cespugliato	I	0	65	00	39 —
Id.	201	36	—	Id.	I	0	25	10	15,06
Poggio dei Piaggini	202	1	—	Seminativo	II	0	45	10	139,81
Colle Ranieri	202	2	—	Id.	III	0	10	20	22,44
Piano della Michela	202	3	—	Id.	III	1	98	70	437,14
Poggio dei Piaggini	202	4	—	Id.	III	0	49	90	109,78
Id.	202	5	—	Bosco misto	unica	24	62	00	2.708,20
Id.	202	6	—	Seminativo	III	1	67	90	369,38
Marrucheti	202	7	—	Pascolo cespugliato	I	1	30	20	78,12
Id.	202	8	—	Seminativo	III	6	73	60	1.481,92
Id.	202	9	—	Seminativo	III	0	37	80	83,16
Colle Ranieri	202	10	—	Id.	IV	1	60	00	216 —
Id.	202	11	—	Pascolo cespugliato	I	0	14	10	8,46
Id.	202	12	—	Bosco ceduo	II	26	55	50	1.726,08
Cetinone	202	13	—	Id.	II	2	77	40	180,31
Poggio dei Piaggini	202	14	—	Seminativo	III	5	18	40	1.140,48
Marrucheti	202	15	—	Seminativo arborato	IV	5	82	70	874,05
Id.	202	16	—	Pascolo cespugliato	I	2	50	20	150,12
Poggio Podere Nuovo	202	17	—	Seminativo	IV	3	95	10	533,39
Marrucheti	202	18	—	Pascolo cespugliato	I	0	20	70	12,42
Poggio Podere Nuovo	202	19	—	Id.	I	0	25	10	15,06
Id.	202	20	—	Seminativo	IV	5	78	70	781,25
Colle Ranieri	202	25	—	Id.	IV	0	45	30	61,15
Id.	202	26	—	Id.	IV	1	44	50	195,07
Id.	202	27	—	Seminativo arborato	IV	0	74	30	111,45
Poggio Termine	202	28	—	Bosco ceduo	II	4	53	00	294,45
Cetinone	202	29	—	Seminativo	III	5	79	70	1.275,34
Id.	202	30	—	Bosco ceduo	II	1	56	60	101,79
Poggio Podere Nuovo	202	31	—	Pascolo cespugliato	I	0	26	90	16,14
Id.	202	32	—	Seminativo	III	0	70	00	154 —
Colle Ranieri	202	33	—	Uliveto	III	5	18	00	2.072 —
Grazietini	202	34	—	Id.	III	1	22	80	491,20
Id.	202	35	—	Id.	III	2	26	30	905,20
Poggio Termine	202	36	—	Seminativo arborato	IV	1	05	70	158,55
Marrucheti	202	37	—	Pascolo cespugliato	I	4	66	10	279,66
Cetinone	202	38	—	Bosco ceduo	II	0	13	90	9,03
Pian Taverna	203	1	—	Fabbricato rurale	—	0	05	00	—
Id.	203	2	—	Seminativo	III	1	29	50	284,90
Id.	203	3	—	Id.	II	0	70	10	217,31
Presone	203	4	—	Id.	II	8	74	00	2.709,40
Anteata	203	5	—	Pascolo cespugliato	I	0	02	00	1,20
Id.	203	6	—	Bosco ceduo	II	0	76	00	49,40
Valle Zerbino	203	7	—	Id.	II	1	15	10	74,81
Id.	203	8	—	Seminativo arborato	III	4	45	60	1.158,56
Pian Taverna	203	9	—	Pascolo cespugliato	II	0	41	70	8,76
Id.	203	10	—	Seminativo	III	1	05	80	232,76
Pian delle Cavalle	203	11	—	Id.	III	10	83	20	2.383,04
La Frata	203	12	—	Id.	III	7	02	10	1.544,62
Id.	203	13	—	Seminativo arborato	III	3	79	50	986,70
Anteata	203	14	—	Pascolo cespugliato	II	0	14	60	3,07
Id.	203	15	—	Seminativo arborato	III	5	71	60	1.486,16
Pian Taverna	203	16	—	Pascolo cespugliato	II	12	45	40	261,53
La Frata	203	17	—	Seminativo	III	0	48	70	107,14
Id.	203	18	—	Id.	III	1	43	50	315,70
Poggio Lucherino	203	19	—	Pascolo cespugliato	II	2	52	20	52,96
Anteata	203	20	—	Seminativo arborato	IV	3	79	60	569,40

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Segue Partita catastale n. 685 (N.C.)									
Poggio Lucherino	203	21	—	Seminativo arborato	III	1	56	50	406,90
Id.	203	22	—	Seminativo	IV	0	39	20	52,92
Pian di Braca	203	23	—	Pascolo cespugliato	II	2	20	10	46,22
Poggio Lucherino	203	24	—	Id.	II	4	93	20	103,57
Id.	203	25	—	Seminativo arborato	IV	2	67	90	401,85
Id.	203	26	—	Id.	IV	3	73	30	559,95
Id.	203	27	—	Pascolo cespugliato	II	0	86	50	18,17
La Serrata	204	1	—	Seminativo arborato	IV	5	94	20	891,30
Id.	204	2	—	Bosco misto	unica	3	67	50	404,25
Anteata	204	3	—	Seminativo arborato	III	0	67	90	176,54
La Serrata	204	4	—	Bosco misto	unica	0	71	90	79,09
Id.	204	5	—	Id.	unica	13	10	30	1.441,33
Anteata	204	6	—	Seminativo	IV	0	21	80	29,43
Aiola	204	7	—	Seminativo arborato	III	8	86	80	2.305,68
Anteata	204	8	—	Id.	III	4	15	00	1.079 —
Id.	204	9	—	Id.	IV	9	06	00	1.359 —
Id.	204	10	—	Pascolo cespugliato	I	0	04	40	2,64
Id.	204	11	—	Seminativo	IV	1	34	10	181,03
Id.	204	12	—	Pascolo cespugliato	II	4	04	70	84,99
Campo della Pescina	204	13	—	Seminativo	IV	2	19	00	295,65
Id.	204	14	—	Id.	IV	9	64	40	1.301,94
Anteata	204	15	—	Uliveto	II	1	38	50	934,88
Id.	204	16	—	Id.	III	2	82	40	1.129,60
Id.	204	17	—	Fabbricato rurale	—	0	73	00	—
Id.	204	18	—	Pascolo arborato	unica	0	16	20	11,34
Prati Vecchi	204	19	—	Seminativo	IV	2	27	00	306,45
Id.	204	20	—	Pascolo cespugliato	II	1	53	90	32,32
Campo della Pescina	204	21	—	Id.	I	1	48	60	89,16
Id.	204	22	—	Id.	II	2	86	10	60,08
La Fornace	204	23	—	Seminativo	III	3	48	80	767,36
Id.	204	24	—	Pascolo cespugliato	I	0	23	00	13,80
Id.	204	25	—	Seminativo arborato	IV	7	86	50	1.179,75
Id.	204	31	—	Pascolo cespugliato	II	5	99	00	125,79
Anteata	204	32	—	Seminativo	III	0	26	30	57,86
Id.	205	54	—	Pascolo cespugliato	I	0	09	20	5,52
Id.	205	55	—	Seminativo	III	6	59	40	1.450,68
Id.	205	69	—	Pascolo arborato	unica	0	26	90	18,83
Poggio della Castellina	205	70	—	Seminativo	III	2	64	00	580,80
Id.	205	80	—	Id.	IV	1	17	20	158,22
Id.	205	81	—	Id.	IV	5	60	30	756,41
Id.	205	82	—	Pascolo cespugliato	I	3	43	40	206,04
Id.	205	90	—	Seminativo	IV	4	34	40	586,44
Id.	205	91	—	Pascolo arborato	unica	1	02	80	71,96
Id.	205	92	—	Seminativo arborato	III	5	41	10	1.406,86
Id.	205	95	—	Id.	III	0	98	00	254,80
Strade delle Melacce	205	96	—	Pascolo cespugliato	II	3	82	60	80,35
Id.	205	97	—	Seminativo	IV	0	27	60	37,26
Le Strette	205	102	—	Id.	II	0	10	40	32,24
Vicarello	141	1	—	Bosco ceduo	III	0	70	10	23,83
Id.	141	2	—	Seminativo	V	1	20	20	78,13
L'aia Vecchia	141	3	—	Seminativo arborato	III	0	90	20	234,52
Poggio Colonna	141	4	—	Bosco ceduo	III	4	75	70	161,74
Vicarello	141	5	—	Seminativo	III	0	04	50	9,90
L'aia	141	6	—	Uliveto	III	0	91	70	366,80
Poggio Colonna	141	7	—	Seminativo	V	8	65	70	562,71
Campo di Vicarello	141	8	—	Seminativo arborato	V	11	30	90	961,27
Id.	141	9	—	Seminativo	IV	2	89	60	390,96
Id.	141	10	—	Id.	IV	3	52	30	475,60
Id.	141	11	—	Id.	IV	12	12	30	1.636,61
Id.	141	12	—	Bosco ceduo	III	0	18	10	6,15
Id.	141	13	—	Id.	II	11	87	30	771,74
Vicarello	122	9	—	Fabbricato rurale	—	0	19	60	—
Id.	122	10	—	Seminativo	IV	0	15	80	21,33
Id.	142	1	—	Uliveto	IV	2	05	70	452,54
Id.	142	2	—	Fabbricato rurale	—	0	02	30	—
Id.	142	3	—	Uliveto	IV	1	43	00	314,60
Id.	142	4	—	Id.	III	1	48	00	592 —
Id.	142	5	—	Id.	III	1	63	20	652,80
Id.	142	6	—	Seminativo	V	4	47	20	290,68
Id.	142	10 (P)	—	Bosco ceduo	II	1	60	20	104,13
Totali						1.142	33	10	183.299,91

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti, siti in località « Tenuta Montecucco »:

1° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso del Bagnolo;

Est: con il limite di proprietà coincidente in tratti con il fosso Rigoieto, con parte del limite ovest della particella 9 (foglio 142);

Sud: con parte della strada vicinale Montecucco-Vicarello, con parte del limite nord della particella 13 (foglio 142), con il limite nord della particella 7 (foglio 142), con la linea del frazionamento operato sulla particella 10 (foglio 142) la cui parte sud rimane alla ditta e con il limite ovest della particella 10 stesso foglio;

Ovest: con il fiume Ombrone.

2° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Cortilla;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Cortilla, con il fosso delle Caprarecce, con la strada vicinale della Dogana, con la strada vicinale Grosseto-Cinigiano, con il fosso dei Gretoni, con il fosso Zerbino e con il fosso Scudellano;

Sud: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il torrente Melacce ed in breve tratto con il fosso di Pian di Braca;

Ovest: con il fiume Ombrone coincidente in parte con il limite di proprietà, con parte del fosso dei Canaletti, con il limite ovest della particella 20 (foglio 176), con la strada vicinale del Piano, con parte del torrente Cortilla, con la linea del frazionamento operato sulla particella 15 (foglio 180) la cui parte sud-ovest ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite est della particella 14 (foglio 180), con il limite est della particella 10 stesso foglio, con parte della strada vicinale Anteata-Montecucco, con il limite sud della particella 1 (foglio 180), con il limite sud delle particelle 7 e 6 (foglio 181), con un brevissimo tratto del fosso Rugginoso, con i limiti sud ed est della particella 15 (foglio 182), coincidente in parte con la strada vicinale Marrucheti-Montecucco, con parte della strada vicinale Montecucco-Cinigiano, con il limite est e con il limite nord della particella 7 (foglio 161), con parte della strada vicinale dei Poggioni e con la strada vicinale Montecucco-Poggi del Sasso coincidente in parte con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 29.493.421,42 (ventinovemilioni quattrocentonovantatremilaquattrocentoventuno e cent. 42) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2804.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Piccolomini Clementini Pierina fu Pietro, in comune di Castiglione d'Orcia (Siena).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Piccolomini Clementini Pierina fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto in accoglimento di detta istanza si è riservato di determinare il terzo residuo di cui al

citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione compilato nei confronti della medesima;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Piccolomini Clementini Pierina fu Pietro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena), per una superficie di ettari 733.04.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 110. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Piccolomini Clementini Pierina fu Pietro, maritata Aluffi, in comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Num. ro di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Partita catastale n. 834 (N.C).

Cerretello	1	8	—	Bosco misto . . .	I	0	88	10	92,51
Id.	1	9	—	Seminativo . . .	II	3	59	20	7,8 40
Id.	1	10	—	Bosco misto . . .	I	14	06	90	1.477 25
I Cretini	1	12	—	Pascolo . . .	II	4	53	70	136,11
Id.	1	13	—	Pascolo cespugliato	II	2	35	00	58 75
Id.	1	14	—	Bosco misto . . .	II	0	06	30	4 09
Id.	1	15	—	Seminativo . . .	IV	4	22	00	295,40
Id.	1	16	—	Bosco misto . . .	II	0	67	00	43,55
Cerretello	1	18	—	Seminativo	III	5	68	70	796,18
I Cretini .	1	19	—	Pascolo arborato	II	0	89	30	31,25
Id.	1	20	—	Bosco misto . . .	I	0	76	70	80,53
Capannacce	4	1	—	Seminativo . . .	III	1	85	50	259,70
Id.	4	2	—	Bosco misto . . .	II	1	22	90	79,89
Id.	4	3	—	Id.	II	0	44	50	28,92
Id.	4	4	—	Id.	I	0	10	00	10,50
Id.	4	5	—	Seminativo	IV	11	10	80	777,66
Id.	4	6	—	Corte unita al n. 16	—	0	15	90	—
Id.	4	7	—	Seminativo	III	0	13	60	19,04
Id.	4	8	—	Pascolo cespugliato	I	2	53	30	88,66
Id.	4	9	—	Seminativo	II	9	26	20	1.852,40
Capannacce	4	10	—	Pascolo	I	0	16	40	7,38
Id.	4	11	—	Pascolo cespugliato	II	0	04	20	1,05
Vallone	4	12	—	Bosco misto	I	1	01	20	106,26
Id.	4	13	—	Pascolo cespugliato	I	2	95	70	163 49
Capannacce	4	14	—	Bosco misto	I	5	69	10	597,55
Id.	4	15	—	Seminativo	III	3	69	70	517,68
Id.	4	16	—	Fabbricato rurale (con la cor- te n. 6)	—	0	10	90	—
Id.	4	17	—	Pascolo cespugliato	I	0	26	20	9,17
Id.	4	19	—	Bosco ceduo	I	0	64	20	57,78
Id.	4	20	—	Pascolo	II	0	78	20	23,46
Vallone	4	21	—	Pascolo cespugliato	I	0	99	90	34 97
Id.	4	22	—	Bosco misto	II	21	22	40	1.379,56
Id.	4	23	—	Pascolo arborato	I	0	94	60	56 76
Id.	4	24	—	Seminativo . . .	III	2	09	00	292,60
Id.	4	25	—	Id.	III	0	78	80	110,32
Id.	4	26	—	Id.	II	3	51	00	702 —
Capannacce	4	27	—	Pascolo . . .	II	8	66	20	259,88
Id.	4	28	—	Seminativo . . .	III	7	78	40	1.089,76
Id.	5	3	—	Uliveto	III	0	39	60	95,04
Id.	5	4	—	Pascolo cespugliato	II	0	02	90	0,73
Id.	5	5	—	Uliveto vigneto	II	0	89	70	376,74
Id.	5	6	—	Seminativo	III	0	32	10	44,94
Id.	5	7	—	Uliveto	IV	0	55	00	88 —

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE Lire
						ettari	are	centiare	

Segue Partita catastale n. 834 (N.C.)

Vallone	7	1	—	Pascolo	I	0	65	80	29,61
Tigliolo	7	2	—	Seminativo	III	23	32	20	3.265,08
Id.	7	3	—	Seminativo arborato	II	3	54	00	1.062, —
Id.	7	4	—	Pascolo cespugliato	II	0	34	80	8,70
Id.	7	5	—	Seminativo arborato	IV	0	92	90	144, —
Id.	7	6	—	Fabbricato rurale	—	0	46	40	—
Fornace	7	7	—	Bosco misto	III	9	28	30	417,74
Id.	7	8	—	Pascolo cespugliato	II	0	30	90	7,72
Tigliolo	7	9	—	Uliveto vigneto	II	1	54	80	650,16
Id.	7	10	—	Pascolo cespugliato	II	0	04	70	1,18
Id.	7	11	—	Incolto produttivo	unica	3	77	60	11,33
Id.	7	12	—	Seminativo	III	2	91	10	407,54
Fornace	7	14	—	Pascolo cespugliato	II	9	75	80	243,95
Caggiolo	7	15	—	Seminativo	IV	4	08	20	285,74
Id.	7	16	—	Uliveto vigneto	III	2	76	40	884,48
Fornace	7	17	—	Incolto produttivo	unica	0	89	70	2,69
Id.	7	18	—	Incolto sterile	—	0	11	60	—
Caggiolo	7	19	—	Fabbricato rurale	—	0	03	20	—
Tigliolo	7	20	—	Seminativo	II	5	07	30	1.014,60
Capannacce	8	1	—	Pascolo cespugliato	II	0	63	90	15,98
Tigliolo	8	2	—	Uliveto	III	1	55	10	372,24
Id.	8	3	—	Seminativo	III	0	18	10	25,34
Id.	8	5	—	Pascolo cespugliato	II	0	33	50	8,38
Caggiolo	11	2	—	Bosco misto	I	0	35	30	37,06
Id.	11	3	—	Seminativo	III	0	72	10	100,94
Id.	11	4	—	Pascolo cespugliato	II	0	26	80	6,70
Id.	11	5	—	Id.	II	0	95	50	23,88
Id.	11	6	—	Seminativo	IV	0	79	40	55,58
Id.	11	7	—	Pascolo cespugliato	II	0	17	40	4,35
Id.	11	8	—	Incolto produttivo	unica	1	48	80	4,46
Id.	11	9	—	Pascolo	II	0	25	10	7,53
Id.	11	10	—	Pascolo arborato	II	0	46	40	16,24
Id.	11	13	—	Seminativo	II	1	74	50	349, —
Id.	11	14	—	Pascolo cespugliato	I	0	85	40	29,89
Id.	11	15	—	Bosco misto	II	42	49	40	2.762,11
Id.	11	16	—	Seminativo	II	0	66	70	133,40
Id.	12	1	—	Uliveto	III	1	56	10	374,64
Id.	12	2	—	Id.	IV	0	25	10	40,16
Id.	12	3	—	Seminativo	IV	2	25	90	158,13
Id.	12	4	—	Fabbricato rurale	—	0	34	20	—
Id.	12	5	—	Seminativo	II	0	80	30	160,60
Id.	12	6	—	Uliveto	III	2	34	60	563,04
Id.	12	7	—	Seminativo	III	0	25	70	35,98
Id.	12	8	—	Pascolo cespugliato	II	0	24	40	6,10
Id.	12	9	—	Seminativo arborato	III	1	25	10	300,24
Id.	12	10	—	Seminativo	III	0	57	00	79,80
Id.	12	11	—	Pascolo	II	0	55	30	16,59
Id.	12	12	—	Id.	II	0	30	30	9,09
Id.	12	14	—	Pascolo cespugliato	II	0	31	30	7,82
Id.	12	15	—	Id.	II	0	29	10	7,28
Iolino	26	2	—	Fabbricato rurale	—	0	13	50	—
Finocchiaia	26	8	—	Pascolo	II	0	18	60	5,58
Id.	26	9	—	Id.	I	0	31	70	14,28
Id.	26	10	—	Pascolo arborato	II	0	93	60	32,76
Id.	26	11	—	Seminativo	III	0	23	10	32,34
Id.	26	12	—	Id.	II	0	12	20	24,40
Id.	26	13	—	Fabbricato rurale	—	0	21	70	—
Id.	26	14	—	Pascolo arborato	II	0	04	40	1,54
Id.	26	15	—	Uliveto vigneto	II	0	42	40	178,08
Id.	26	16	—	Uliveto	II	0	69	80	265,24
Id.	26	17	—	Seminativo arborato	III	0	24	10	57,84
Id.	26	18	—	Id.	II	1	27	80	383,40
Id.	26	19	—	Seminativo	IV	0	99	10	69,37
Id.	26	21	—	Uliveto vigneto	II	0	21	60	90,72
Id.	26	22	—	Pascolo cespugliato	II	0	04	90	1,23
Id.	26	23	—	Uliveto vigneto	II	0	44	80	188,16
Molino	26	25	—	Seminativo	II	0	05	50	11, —
Finocchiaia	26	26	—	Uliveto	II	0	47	00	178,60
Id.	26	27	—	Id.	III	1	01	90	244,56
Id.	26	31	—	Pascolo arborato	II	0	25	10	8,79

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Num- ro di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 834 (N.C.)

Finocchiaia	26	34	—	Bosco ceduo	I	0	03	80	3,42
Id.	26	32	—	Seminativo	IV	3	37	20	236,04
Id.	26	35	—	Bosco misto	II	0	03	50	2,28
Molino	27	1	—	Pascolo cespugliato	II	0	09	20	2,30
Id.	27	2	—	Orto irriguo	unica	0	10	90	59,95
Id.	27	3	—	Pascolo cespugliato	II	0	09	50	2,38
Le Molina	27	5	—	Bosco ceduo	III	0	37	80	13,23
Id.	27	6	—	Seminativo arborato	II	0	17	50	52,50
Id.	27	7	—	Seminativo	II	1	18	20	236,40
Id.	27	8	—	Seminativo arborato	III	1	14	20	274,98
Id.	27	9	—	Fabbricato rurale con la corte n. 16)	—	0	15	40	—
Id.	27	10	—	Seminativo	II	1	12	30	224,60
Id.	27	11	—	Id.	II	3	41	30	682,60
Id.	27	12	—	Bosco ceduo	III	0	24	10	8,44
Id.	27	13	—	Seminativo	III	0	88	10	123,34
Id.	27	14	—	Id.	II	0	17	40	34,80
Id.	27	15	—	Seminativo arborato	II	1	84	60	553,80
Id.	27	16	—	Corte unita al n. 9	—	0	11	30	—
Id.	27	18	—	Pascolo arborato	I	0	22	40	13,44
Id.	27	19	—	Seminativo arborato	IV	3	25	20	504,06
Id.	27	20	—	Id.	IV	2	03	70	315,73
Id.	27	21	—	Pascolo cespugliato	II	0	11	10	2,78
Casella	27	22	—	Seminativo	II	0	70	30	140,60
Finocchiaia	27	31	—	Pascolo	II	0	06	80	2,04
Id.	27	32	—	Pascolo arborato	II	0	85	20	29,82
Le Molina	27	33	—	Bosco misto	I	0	09	50	9,98
Finocchiaia	27	34	—	Seminativo	II	1	82	60	365,20
Id.	27	36	—	Pascolo arborato	I	0	31	70	19,02
Id.	27	41	—	Id.	II	0	01	80	2,03
Id.	27	42	—	Fabbricato rurale	—	0	07	90	—
Id.	27	43	—	Pascolo arborato	II	0	02	20	0,77
Id.	27	44	—	Seminativo	III	1	47	20	206,08
Id.	27	45	—	Bosco misto	I	0	12	70	13,34
Id.	27	50	—	Seminativo arborato	IV	9	11	80	1.413,29
Podere Nuovo	57	1	—	Seminativo	IV	0	17	60	12,52
Id.	57	2	—	Uliveto	IV	0	44	60	71,36
Id.	57	3	—	Seminativo	IV	0	35	80	25,06
Id.	57	4	—	Pascolo	I	0	14	60	6,57
Id.	57	6	—	Seminativo	III	0	20	50	23,70
Id.	57	7	—	Uliveto vigneto	III	1	05	80	338,56
Id.	57	8	—	Fabbricato rurale	—	0	26	50	—
Id.	57	9	—	Uliveto	III	0	02	80	6,72
Id.	57	10	—	Seminativo	IV	1	73	90	121,73
Id.	57	11	—	Pascolo cespugliato	II	0	52	80	13,20
Id.	57	12	—	Id.	II	0	55	90	13,98
Id.	57	13	—	Seminativo	IV	1	35	40	94,78
Id.	57	14	—	Id.	IV	2	88	80	202,16
Id.	57	15	—	Uliveto	III	1	34	80	323,52
Id.	57	16	—	Pascolo cespugliato	II	9	21	60	230,40
Id.	57	17	—	Id.	II	0	08	70	2,18
Id.	57	18	—	Seminativo	III	0	13	60	19,04
Id.	57	19	—	Pascolo cespugliato	II	20	77	30	519,32
Piansasso	58	17	—	Incolto produttivo	unica	0	40	30	1,71
Id.	58	71	—	Pascolo arborato	II	0	13	60	4,76
Id.	58	72	—	Seminativo	IV	1	27	40	89,18
Id.	58	74	—	Pascolo cespugliato	II	0	42	70	10,68
Id.	58	75	—	Bosco misto	III	0	26	70	12,02
Id.	58	59	—	Id.	III	1	29	60	53,32
Poggio dei Borri	75	2	—	Seminativo	IV	9	91	50	694,05
Id.	75	3	—	Pascolo cespugliato	II	41	10	30	1.027,58
Id.	75	4	—	Seminativo	IV	1	84	90	129,43
Capannacce	4	18	—	Uliveto vigneto	III	3	23	50	1.035,20
Id.	5	8	—	Id.	III	1	99	80	639,36
Caggiolo	12	13	—	Seminativo	III	9	50	70	1.330,98
Id.	12	18	—	Uliveto vigneto	III	1	42	60	456,32
Finocchiaia	26	20	—	Seminativo	III	0	27	40	38,36
Id.	26	65	—	Uliveto vigneto	III	0	59	20	189,44
Id.	26	66	—	Id.	III	0	15	10	48,32
Id.	26	24	—	Id.	III	0	22	50	72 —

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Num.ro di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 834 (N.C.)

Finocchiaia	26	29	—	Uliveto	III	0	25	50	61,20
Id.	26	30	—	Seminativo	IV	0	17	70	12,39
Id.	26	33	—	Id.	IV	0	80	20	56,14
Id.	26	67	—	Uliveto	III	0	44	60	107,01
Cerretello	1	4	—	Bosco misto	I	0	25	30	26,56
Id.	1	5	—	Seminativo	I	6	62	40	1.788,48
Le Molina	27	17	—	Seminativo arborato	III	2	67	70	642,48
Finocchiaia	27	35	—	Bosco misto	III	0	34	20	15,39
Id.	27	120	—	Seminativo	III	0	38	90	54,43
Id.	27	121	—	Pascolo	II	0	07	80	2,34
Piansasso	58	37	—	Id.	II	0	13	40	4,02
Id.	58	38	—	Seminativo	IV	0	32	20	22,54
Id.	58	83	—	Seminativo arborato	III	2	68	10	643,44
Id.	58	52	—	Pascolo arborato . .	II	0	20	80	7,28
Id.	58	25	—	Bosco ceduo	III	0	03	20	1,12
Id.	58	84	—	Id.	III	0	00	80	0,28
Cerretello	1	1	—	Bosco misto	I	1	09	70	115,18
Id.	1	2	—	Id.	I	1	41	60	148,68
Id.	1	3	—	Seminativo arborato	I	3	64	10	1.410,99
Id.	1	6	—	Corte unita al n. 3 del foglio 2	—	0	03	70	—
Id.	1	7	—	Corte unita al n. 3 del foglio 2	—	0	08	40	—
Id.	1	11	—	Seminativo	II	2	72	50	545 —
Id.	1	17	—	Id.	II	7	02	10	1.444,20
Id.	2	1	—	Bosco misto	I	2	94	40	309,12
Id.	2	2	—	Seminativo	III	3	85	70	539,98
Id.	2	3	—	Fabbricato rurale con la corte n. 6-7 del foglio 1 e 5 .	—	0	39	70	—
Id.	2	9	—	Uliveto	III	1	90	00	456 —
Id.	2	13	—	Seminativo	III	0	21	70	30,38
Id.	2	20	—	Id.	II	1	53	20	306,40
Id.	2	4	—	Id.	III	4	50	30	630,42
Id.	2	5	—	Corte unita al n. 3	—	0	03	20	—
Id.	2	6	—	Uliveto	II	2	92	00	1.109,60
Id.	2	7	—	Id.	II	0	90	90	345,42
Id.	2	8	—	Seminativo	III	2	75	20	383,28
Id.	2	10	—	Id.	III	13	79	00	1.930,60
Id.	2	11	—	Pascolo	II	0	12	90	3,87
Id.	2	12	—	Bosco misto	I	9	51	20	998,76
Id.	2	18(p)	—	Id.	II	6	13	00	398,45
Id.	2	19	—	Uliveto	III	0	64	50	154,80
La Moiana	3	3	—	Seminativo	II	0	22	00	44 —
Id.	3	4	—	Seminativo arborato	II	0	92	40	277,20
Id.	3	5	—	Corte unita al n. 14 del fo- glia 2	—	0	07	50	—
Poggio Grande	3	7	—	Pascolo arborato . .	I	0	28	70	17,22
Id.	3	8	—	Bosco misto	I	8	70	90	914,44
Id.	3	9	—	Seminativo	III	2	58	80	362,32
Id.	3	10	—	Pascolo arborato . .	I	0	08	90	5,34
Id.	3	11	—	Uliveto	III	1	19	30	286,32
La Moiana	3	14	—	Seminativo arborato	II	0	98	80	296,40
Id.	3	15	—	Bosco misto	II	4	03	70	262,40
Santarelli	3	16	—	Seminativo	III	1	78	90	250,46
Id.	3	18	—	Uliveto vigneto . . .	III	0	77	20	247,04
Id.	3	19	—	Seminativo	III	2	45	70	343,98
La Moiana	3	22	—	Bosco ceduo	II	1	11	90	67,14
Id.	3	23	—	Seminativo	III	2	75	80	386,12
Id.	3	24(p)	—	Bosco misto	I	1	90	00	199,50
Santarelli	3	25	—	Seminativo	III	10	75	50	1.505,70
Id.	3	26	—	Corte unita al n. 27	—	0	12	70	—
Id.	3	29	—	Uliveto	III	0	86	30	207,12
Id.	3	30	—	Seminativo	IV	4	88	30	341,81
Id.	3	31	—	Pascolo cespugliato	II	0	14	80	3,70
Id.	3	34	—	Id.	II	0	09	10	2,28
San Savino	3	36	—	Uliveto vigneto . . .	III	1	99	50	638,40
Id.	3	37	—	Seminativo	III	2	61	40	355,96
La Moiana	3	39	—	Uliveto vigneto . . .	II	0	48	60	204,12
Id.	3	40	—	Pascolo	II	0	43	90	13,17
Poggio Grande	3	41	—	Seminativo	III	11	70	70	1.638,98
Id.	3	42	—	Id.	III	3	45	10	483,14
Id.	3	44	—	Uliveto vigneto . . .	II	1	23	90	520,38

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 834 (N.C.)

Capannacce	5	2(p)	—	Bosco misto	I	0	70	00	73,50
Poggio al Vento	5	10	—	Id.	I	0	81	60	85,68
Id.	5	12	—	Seminativo	III	12	40	20	1.736,28
San Savino	5	13	—	Id.	III	0	93	80	131,32
Poggio al Vento	5	14	—	Bosco misto	II	0	29	90	19,44
Id.	5	15	—	Fabbricato rurale . .	—	0	07	90	—
Id.	5	16	—	Pascolo arborato . .	I	1	16	40	69,84
Id.	5	17	—	Seminativo	IV	3	93	00	275,10
Poggio Grande	6	1	—	Id.	III	0	23	20	32,48
San Savino	6	4	—	Pascolo cespugliato .	II	0	45	00	11,25
Id.	6	5	—	Uliveto vigneto . . .	III	0	90	10	288,32
Id.	6	7	—	Fabbricato rurale . .	—	0	28	50	—
Id.	6	9	—	Seminativo	III	5	15	30	721,42
Poggio al Vento	8	7	—	Seminativo arborato .	III	1	47	20	353,28
Id.	8	8	—	Fabbricato rurale . .	—	0	17	00	—
Santarello	3	28	—	Uliveto vigneto . . .	III	0	55	40	177,28
Id.	3	32	—	Pascolo cespugliato .	II	0	15	30	3,83
Poggio al Vento	8	9	—	Uliveto vigneto . . .	II	1	36	70	574,14
Id.	8	10	—	Seminativo	III	3	29	10	460,74
Id.	8	12	—	Pascolo cespugliato .	II	0	09	80	2,45
Scarabotti	8	14	—	Seminativo	IV	0	47	90	33,53
Id.	8	15	—	Pascolo cespugliato .	II	0	78	10	19,52
Id.	8	16	—	Seminativo	III	2	35	30	329,42
Id.	8	17	—	Id.	IV	1	16	60	81,62
Id.	8	18	—	Id.	III	3	52	00	492,80
Id.	8	19	—	Pascolo cespugliato .	II	0	05	30	1,32
Id.	8	20	—	Id.	I	0	07	50	2,63
Id.	8	21	—	Uliveto	IV	0	16	00	25,60
Id.	8	22	—	Uliveto vigneto . . .	II	1	13	60	477,12
Id.	8	23	—	Fabbricato rurale . .	—	0	08	00	—
Id.	8	24	—	Uliveto	III	0	59	30	142,32
Id.	8	25	—	Pascolo arborato . .	II	0	18	30	6,40
Id.	8	26	—	Pascolo	II	0	35	30	10,59
San Savino	9	1	—	Pascolo cespugliato .	II	0	04	10	1,02
Id.	9	2	—	Uliveto	IV	3	04	10	486,56
Id.	9	4	—	Seminativo	IV	2	19	50	153,65
San Pietro	9	6	—	Id.	III	5	08	90	712,46
Poderuccio	9	7	—	Uliveto	IV	2	58	00	412,80
Id.	9	8	—	Uliveto vigneto . . .	I	5	46	10	3.276,60
Id.	9	11	—	Pascolo arborato . .	I	0	13	20	7,92
Id.	9	12	—	Seminativo arborato .	II	0	55	90	167,70
Scarabotti	9	13	—	Uliveto	III	0	92	80	222,72
Id.	9	14	—	Pascolo cespugliato .	II	0	10	40	2,60
Id.	9	15	—	Fabbricato rurale . .	—	0	24	40	—
Id.	9	16	—	Uliveto	II	0	51	50	195,70
Poderuccio	9	17	—	Seminativo	III	0	15	40	21,56
Id.	9	18	—	Uliveto vigneto . . .	II	0	71	50	300,30
Id.	9	19	—	Id.	II	1	34	50	564,90
San Pietro	9	22	—	Seminativo	IV	5	80	70	406,49
Poderuccio	9	23	—	Id.	III	4	06	10	568,54
Id.	9	24	—	Uliveto vigneto . . .	II	1	01	60	426,72
Id.	10	1	—	Bosco ceduo	III	0	11	90	4,17
Id.	10	2	—	Seminativo	III	4	46	70	625,38
Id.	10	3	—	Id.	II	0	08	30	16,60
Id.	10	4	—	Pascolo arborato . .	II	3	82	70	133,94
Id.	10	5	—	Fabbricato rurale . .	—	0	30	90	—
Id.	10	6	—	Seminativo	III	0	04	30	6,02
Id.	10	7	—	Uliveto	I	0	42	10	210,50
Id.	10	8	—	Uliveto vigneto . . .	I	1	96	50	1.179 —
Id.	10	35	—	Pascolo	I	1	92	60	86,67
Rondinaie	12	16	—	Pascolo cespugliato .	II	0	26	00	6,50
Scarabotti	13	1	—	Seminativo	III	0	10	40	14,56
Id.	13	2	—	Uliveto	II	1	42	40	541,12
Id.	13	3	—	Pascolo cespugliato .	II	0	09	50	2,38
Id.	13	4	—	Uliveto	II	1	16	20	441,56
Id.	13	5	—	Seminativo	IV	0	63	40	44,38
San Pietro	13	6	—	Fabbricato rurale . .	—	0	30	70	—
La Moiana	3	1	—	Bosco misto	I	3	42	50	359,63
Id.	3	45	—	Uliveto vigneto . . .	III	1	24	50	398,40
Id.	3	46	—	Seminativo	III	0	14	50	20,30

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 834 (N.C.)

La Moiana	3	2	—	Seminativo	III	1	12	40	157,36
Id.	3	47	—	Uliveto vigneto	III	0	47	60	152,32
Id.	3	6	—	Seminativo	III	5	29	90	741,86
Id.	3	49	—	Id.	III	0	69	50	97,30
Santarello	3	17	—	Uliveto vigneto	III	3	29	10	1.053,10
Poggio Grande	3	20	—	Id.	III	1	84	10	589,12
Santarello	3	33	—	Id.	III	1	56	50	500,80
San Savino	3	35	—	Id.	III	1	53	60	491,52
Poggio Grande	6	2	—	Seminativo	III	0	64	00	89,60
Id.	6	10	—	Uliveto vigneto	III	4	05	10	1.296,32
Id.	6	3	—	Bosco misto	II	0	16	20	10,53
San Savino	6	8	—	Seminativo	IV	0	93	50	65,45
Id.	6	11	—	Uliveto vigneto	III	1	13	30	362,56
Id.	9	3	—	Id.	III	2	91	10	931,52
Scarabotti	9	5	—	Seminativo	IV	0	13	70	9,59
Id.	9	10	—	Id.	IV	3	38	40	236,88
Id.	9	27	—	Uliveto vigneto	III	2	56	00	819,20
Id.	9	26	—	Seminativo	IV	1	53	90	107,73
Poggio al Vento	9	21	—	Id.	IV	0	25	40	17,78
Poggio Grande	3	21	—	Fabbricato rurale	—	0	38	00	—
Santarello	3	27	—	Fabbricato rurale (con diritto alla corte n. 26)	—	0	12	00	—
Poggio Grande	3	43	—	Uliveto vigneto	III	1	21	00	387,20
Santarello	3	48	—	Id.	III	2	77	90	889,28
La Moiana	2	14	—	Fabbricato rurale (con la cor- te n. 5 del foglio 3)	—	0	26	70	—
Id.	2	15	—	Uliveto	II	0	83	50	317,30
Id.	2	16	—	Seminativo	III	1	67	30	234,22
Id.	2	17	—	Uliveto	II	1	02	90	391,02
Poggio al Vento	5	9	—	Bosco misto	I	9	52	20	999,81
Id.	5	18	—	Seminativo	IV	3	93	00	275,10
Scarabotti	9	9	—	Id.	IV	0	04	50	3,15
Poderuccio	10	9	—	Uliveto vigneto	III	2	18	50	699,25
Totali						733	04	80	97.305,10

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti siti in località « Tenuta Ripa »:

1° Accorpamento, confinante:

Nord: con il fiume d'Orcia;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale del Molino;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite est della particella 7 (foglio 26), con il limite est della particella 35 (foglio 27), con parte della strada della Casella, con parte della strada vicinale da Scarceta al Molino dell'Orcia, con il limite sud della particella 30 (foglio 27), ancora con parte della strada vicinale da Scarceta al Molino dell'Orcia, con il limite est della particella 3 (foglio 26), con il limite nord della particella 2 stesso foglio.

2° Accorpamento, confinante:

Nord-ovest: con il limite della proprietà; con parte del limite sud della particella 5 (foglio 57), con parte della strada vicinale da Scarceta al Molino dell'Orcia, con il limite sud della particella 8 (foglio 58), con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il torrente Reciola;

Ovest: con il fiume d'Orcia.

3° Accorpamento, confinante:

Nord: con il torrente Asso, col fosso del Cerretello e con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente con un breve tratto della strada comunale di Ripa d'Orcia, col limite ovest delle particelle 6 (foglio 6) e 10 e 18 (foglio 10);

Sud: con parte della strada comunale del Leccetone, con un brevissimo tratto della strada comunale di Ripa d'Orcia, con il limite nord-ovest della particella 20 (foglio 9), con parte della strada vicinale del Caddio, con il limite nord della particella 7 (foglio 13), ancora con la strada vicinale del Caddio, con parte del fosso delle Streghe, con il limite nord della particella 31 (foglio 13), con parte del fosso della Porcareccia, con parte del limite nord della particella 17 (foglio 12), coincidente in parte con la strada vicinale del Caddio, con il limite est delle particelle 13, 6, 11, e nuovamente 6 (foglio 8), con un tratto della strada vicinale

delle Capannacce, con il limite est delle particelle 14 e 11 (foglio 5), con parte del limite est della particella 2 (foglio 5), con la linea del frazionamento operata sulle particelle 2 (foglio 5) e 24 (foglio 3) le cui parti ovest rimangono alla ditta, con parte del limite est e con il limite nord della particella 24 (foglio 3) in parte coincidente con la strada vicinale della Santarella, con un breve tratto del limite nord della particella 18 (foglio 2), con la linea del frazionamento operato sulla particella 18 (foglio 2) la cui parte sud rimane alla ditta, con parte del limite nord e con il limite ovest di detta particella, con il limite ovest delle particelle 1, 2 e 11 (foglio 5) coincidente in parte con la strada vicinale del Cerretello, con i limiti ovest delle particelle 4 (foglio 8) 13 (foglio 7 e 17 (foglio 12) e con il limite di proprietà coincidente con il fiume Orcia;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in massima parte con il torrente Asso.

Inoltre si espropriano le particelle 2, 3, 4, 10, 13 e 14 (foglio 11) comprese fra il torrente Asso e la ferrovia Asclano-Montepescali.

L'indennità di espropriazione è di L. 38.983.767,75 (treptottomilioninovecentottantatre milasettecento sessantasette e cent. 75) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il *Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2805.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Piccolomini Clementini Pierina fu Pietro, in comune di Campagnatico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Piccolomini Clementini Pierina fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, si è riservato di determinare il terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione compilato nei confronti della medesima;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei

confronti di Piccolomini Clementini Pierina fu Pietro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 1050.10.46, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 112. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Piccolomini Clementini Pierina fu Pietro, maritata Aluffi, in comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 262 (N.C.)									
Lupinaio	85	2	—	Bosco ceduo	II	58	29	70	5.829,70
Id.	85	3	—	Seminativo	III	2	88	30	691,92
Id.	85	4	—	Id.	III	3	76	40	903,36
Marrucheto	85	5	—	Id.	II	4	01	70	1.245,27
Id.	85	6	—	Pascolo cespugliato	I	0	17	60	10,56
Id.	85	7	—	Id.	I	0	14	70	8,82
Id.	85	8	—	Seminativo	II	3	87	30	1.200,63
Id.	85	9	—	Pascolo cespugliato	I	0	04	70	2,82
Id.	85	10	—	Id.	I	0	05	70	3,42
Id.	85	11	—	Seminativo	II	1	42	10	440,51
Id.	85	12	—	Pascolo cespugliato	I	0	26	00	15,60
Id.	85	13	—	Seminativo	II	0	91	50	283,65
Id.	85	14	—	Id.	II	1	68	40	522,04
Lupinaio	86	3	—	Id.	III	19	72	70	4.734,48
Id.	86	4	—	Fabbricato rurale	—	0	18	20	—
Id.	86	6	—	Seminativo	III	0	48	60	116,64
Id.	86	7	—	Uliveto	III	5	24	90	2.099,60
Id.	86	8	—	Seminativo	III	0	81	80	196,32
Id.	87	1	—	Pascolo cespugliato	I	0	99	50	59,70
Id.	87	2	—	Seminativo	III	83	59	10	20.061,84
Id.	87	3	—	Pascolo arborato	unica	8	16	80	775,96
Id.	87	4	—	Seminativo	II	5	12	30	1.588,13
Id.	87	5	—	Pascolo cespugliato	I	1	35	40	81,24
Poggio Marruca	93	1	—	Seminativo	III	1	55	40	372,96
Id.	93	2	—	Id.	III	13	63	10	3.271,44
Id.	93	3	—	Pascolo cespugliato	I	0	65	90	39,54
Id.	93	4	—	Pascolo arborato	unica	1	17	80	111,91
Marrucheto	93	11	—	Pascolo cespugliato	I	0	04	90	2,96
Granaione	94	2	—	Seminativo	II	24	21	80	7.507,58
Id.	94	3	—	Id.	II	8	00	70	2.482,17
Id.	94	4	—	Id.	II	17	02	00	5.276,20
Id.	95	1	—	Pascolo cespugliato	I	1	13	70	68,22
Id.	95	8	—	Seminativo	II	0	93	20	288,92
Id.	95	9	—	Id.	II	3	91	30	1.213,03
Id.	95	10	—	Id.	II	51	62	90	16.004,99
Id.	95	11	—	Fabbricato rurale	—	0	04	10	—
Poggio Rotigli	96	2	—	Uliveto	III	1	39	60	558,40
Id.	96	3	—	Fabbricato rurale	—	0	26	90	—
Id.	96	4	—	Pascolo arborato	unica	0	39	90	37,91
Id.	96	6	—	Seminativo	III	1	11	50	267,60
Id.	96	7	—	Id.	III	7	35	20	1.764,48
Id.	96	8	—	Bosco ceduo	II	7	53	20	753,20
Id.	96	11	—	Seminativo	III	4	96	90	1.192,56
Id.	96	13	—	Id.	III	4	29	30	1.030,32
Id.	96	14	—	Pascolo arborato	unica	1	92	40	182,77
Id.	96	15	—	Seminativo	II	0	11	40	35,34
Id.	96	16	—	Id.	II	0	12	40	38,44
Id.	96	17	—	Seminativo	II	0	29	10	90,21
Id.	96	18	—	Pascolo arborato	unica	0	44	10	41,90
Poggio Rotiglio	101	1	—	Seminativo	III	27	99	20	6.718,08
Id.	101	2	—	Seminativo arborato	II	1	57	20	290,82
Id.	101	3	—	Fabbricato rurale	—	0	13	90	—
Id.	101	4	—	Seminativo arborato	II	4	26	30	788,66
Id.	101	5	—	Seminativo	III	0	41	60	99,84
Id.	101	6	—	Id.	III	4	40	40	1.056,96
Id.	101	7	—	Id.	III	2	44	10	585,84
Id.	101	8	—	Id.	II	21	81	70	6.763,27
Id.	101	9	—	Id.	III	22	38	10	5.371,44
Id.	101	10	—	Id.	III	0	46	90	112,56
Id.	101	11	—	Id.	III	1	84	20	442,08
Id.	101	12	—	Id.	III	0	67	00	160,80

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 262 (N.C.)

Podere Rotiglio . . .	101	13	—	Seminativo . . .	III	5	17	60	1.242,24
Id. . .	101	14	—	Pascolo cespugliato	I	0	96	50	57,90
Id. . .	101	15	—	Seminativo . . .	III	8	87	10	2.129,04
Id. . .	101	16	—	Id. . .	II	10	98	90	3.406,59
Id. . .	101	17	—	Fabbricato rurale . . .	—	0	25	80	—
Rigonzano . . .	110	1	—	Seminativo arborato	I	17	52	30	4.906,44
Id. . .	110	2	—	Seminativo . . .	II	3	27	80	1.016,18
Id. . .	110	3	—	Id. . .	II	2	46	60	704,46
Id. . .	110	4	—	Id. . .	II	1	25	90	390,29
Id. . .	110	5	—	Id. . .	II	1	74	20	540,02
Id. . .	110	6	—	Id. . .	III	16	04	90	3.851,76
Poggio al Moro . . .	110	8	—	Seminativo arborato	I	3	47	80	973,84
Id. . .	110	9	—	Seminativo . . .	III	0	66	50	159,60
Id. . .	110	10	—	Pascolo cespugliato	I	6	90	60	414,36
Id. . .	110	11	—	Id. . .	I	0	09	60	5,76
Id. . .	110	12	—	Seminativo arborato	I	1	55	90	436,52
Id. . .	110	13	—	Bosco ceduo . . .	II	0	24	60	24,60
Id. . .	110	14	—	Id. . .	II	1	08	10	108,10
Id. . .	110	15	—	Seminativo . . .	III	8	21	30	1.971,12
Id. . .	110	16	—	Id. . .	III	7	27	70	1.743,48
Id. . .	110	17	—	Bosco ceduo . . .	II	8	98	60	898,60
Id. . .	110	18	—	Pascolo arborato . . .	unica	0	17	90	17,01
Id. . .	110	21	—	Pascolo cespugliato	I	0	13	70	8,22
Id. . .	110	22	—	Bosco ceduo . . .	II	0	72	20	72,20
Id. . .	111	2	—	Seminativo . . .	II	1	95	80	606,98
Id. . .	111	3	—	Pascolo cespugliato	I	3	02	10	181,26
Id. . .	111	4	—	Seminativo arborato	II	11	94	00	2.208,90
Id. . .	111	5	—	Seminativo . . .	III	0	14	60	35,04
Id. . .	111	6	—	Seminativo arborato	II	1	45	70	269,54
Id. . .	111	7	—	Fabbricato rurale . . .	—	0	23	20	—
Id. . .	111	8	—	Seminativo . . .	III	0	09	50	22,80
Id. . .	111	10	—	Pascolo arborato . . .	unica	4	05	00	334,75
Id. . .	111	12	—	Bosco ceduo . . .	II	8	45	00	845 —
Id. . .	111	13	—	Seminativo arborato . . .	II	13	44	60	2.487,51
Fronsina . . .	111	15	—	Seminativo . . .	II	0	19	40	60,14
Id. . .	111	16	—	Id. . .	II	1	43	30	444,23
Id. . .	111	17	—	Pascolo cespugliato	I	0	33	10	19,86
Id. . .	111	18	—	Seminativo . . .	II	1	70	50	528,55
Id. . .	111	19	—	Pascolo arborato . . .	unica	0	31	60	30,02
Id. . .	111	20	—	Seminativo . . .	II	3	15	80	978,98
Poggio al Moro . . .	111	21	—	Bosco ceduo . . .	II	0	27	10	27,10
Id. . .	111	22	—	Id. . .	II	1	08	20	108,20
Id. . .	111	23	—	Id. . .	II	0	09	00	9 —
Id. . .	111	24	—	Id. . .	II	0	02	00	2 —
Sansola . . .	112	1	—	Seminativo . . .	II	1	89	10	586,21
Id. . .	112	2	—	Id. . .	III	21	09	70	5.003,28
Id. . .	112	3	—	Id. . .	III	0	26	80	64,32
Id. . .	112	4	—	Id. . .	III	0	31	60	75,84
Id. . .	112	5	—	Id. . .	III	0	50	90	122,16
Id. . .	112	7	—	Seminativo arborato	II	3	61	30	608,40
Poggio Abeti . . .	112	8	—	Pascolo arborato . . .	unica	7	44	10	706,90
Id. . .	112	11	—	Seminativo . . .	III	0	21	20	50,88
Id. . .	112	12	—	Fabbricato rurale . . .	—	0	35	50	—
Fronsina . . .	112	14	—	Seminativo . . .	II	3	95	30	1.225,43
Poggio Abeti . . .	112	15	—	Bosco ceduo . . .	II	0	57	00	57 —
Id. . .	112	16	—	Id. . .	II	0	27	00	27 —
Id. . .	112	17	—	Id. . .	II	0	10	30	10,30
Poggio Bechi . . .	113	1	—	Pascolo cespugliato . . .	I	1	24	10	74,46
Id. . .	113	2	—	Seminativo . . .	III	3	53	40	848,16
Id. . .	113	3	—	Id. . .	III	4	32	90	1.038,96
Id. . .	113	4	—	Id. . .	III	7	78	70	1.868,88
Id. . .	113	6	—	Id. . .	III	8	91	10	2.133,64
Id. . .	113	8	—	Id. . .	III	0	58	50	140,40
Id. . .	113	11	—	Pascolo cespugliato . . .	I	1	06	50	63,90
Id. . .	113	15	—	Seminativo . . .	II	0	87	00	269,70
Id. . .	113	16	—	Id. . .	III	0	86	10	206,64
Poggio Marruca . . .	93	5	—	Id. . .	III	32	09	60	7.703,04
Id. . .	93	12	—	Pascolo cespugliato . . .	I	0	08	40	5,04
Id. . .	93	13	—	Id. . .	I	0	05	90	3,54
Id. . .	93	14	—	Seminativo . . .	III	0	12	00	28,80

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 262 (N.C.)

Poggio Marruca	93	6	—	Seminativo	III	29	95	50	7.189,20
Id.	93	15	—	Pascolo cespugliato	I	0	09	90	5,94
Id.	93	16	—	Id.	I	0	00	50	0,30
Id.	93	7	—	Seminativo arborato	I	5	64	70	1.581,16
Id.	93	17	—	Pascolo cespugliato . .	I	0	03	50	2,10
Id.	93	18	—	Seminativo arborato	I	0	13	00	36,40
Marrucheto	93	8	—	Seminativo	II	11	22	20	3.633,82
Id.	93	19	—	Id.	II	2	92	80	907,68
Id.	93	20	—	Pascolo cespugliato	I	0	25	10	15,06
Id.	93	21	—	Id.	I	0	35	50	21,36
Id.	93	9	—	Seminativo	II	2	22	50	689,75
Id.	93	10	—	Id.	II	2	09	76	650,25
Id.	93	22	—	Pascolo cespugliato	I	0	00	96	0,58
Id.	93	23	—	Id.	I	0	00	24	0,14
Granajone	94	1	—	Seminativo	II	35	55	20	11.021,12
Id.	94	6	—	Id.	II	1	04	40	323,64
Id.	94	7	—	Pascolo cespugliato	I	0	18	30	10,98
Id.	94	8	—	Id.	I	0	19	80	11,88
Id.	95	2	—	Seminativo	II	17	02	50	5.277,75
Id.	95	13	—	Pascolo cespugliato	I	0	20	50	12,30
Id.	95	14	—	Seminativo	II	0	13	70	42,47
Id.	95	3	—	Id.	II	3	25	10	1.007,81
Id.	95	15	1	Porz. fabbricato rurale .	—	—	—	—	—
Poggio Artigli	96	1	—	Seminativo	III	0	75	20	180,48
Id.	96	20	—	Id.	III	0	10	90	26,16
Id.	96	21	—	Pascolo cespugliato	I	0	01	70	1,02
Id.	96	22	—	Id.	I	0	02	80	1,68
Id.	96	5	—	Seminativo	III	2	91	60	699,84
Id.	96	23	—	Uliveto	II	1	33	50	867,75
Id.	96	9	—	Id.	II	1	63	80	1.064,70
Id.	96	10	—	Seminativo	II	0	49	50	153,45
Lupinaio	85	1	—	Id.	IV	11	01	60	1.707,48
Id.	86	1	—	Id.	III	8	32	30	1.997,52
Id.	86	5	—	Id.	IV	5	72	80	887,84
Granione	95	4	—	Fabbricato rurale	—	2	74	80	—
Id.	95	5	—	Seminativo	II	2	74	60	851,26
Id.	95	6	—	Id.	II	1	09	20	338,52
Id.	95	7	—	Id.	II	0	93	90	291,09
Poggio Rotigli	96	12	—	Seminativo arborato .	II	19	25	60	3.562,36
Poggio al Moro	110	7	—	Seminativo	III	8	85	00	2.124 —
Granaione	95	12	—	Pascolo cespugliato	I	—	54	10	32,46
Poggio al Moro	110	19	—	Seminativo	IV	29	65	00	4.595,75
Id.	110	20	—	Id.	III	12	04	90	2.891,76
Id.	111	1	—	Seminativo arborato .	II	8	40	20	1.554,37
Id.	111	9	—	Seminativo	IV	10	08	10	1.562,55
Id.	111	11	—	Id.	IV	13	02	10	2.018,25
Sansola	112	6	—	Id.	IV	9	41	80	1.459,79
Poggio al Moro	112	9	—	Id.	IV	12	56	40	1.947,42
Poggio Abeti	112	10	—	Seminativo arborato	II	16	53	40	3.058,79
Poggio al Moro	112	13	—	Seminativo	IV	16	51	40	2.559,67
Poggio Bechi	113	9	—	Id.	IV	6	95	30	1.077,71
Poggio Rotigli	96	19	—	Seminativo arborato .	I	1	57	70	441,56
Lupinaio . .	86	2	—	Bosco ceduo	II	22	27	30	2.227,30
Totali . . .						1.050	10	46	235.958,88

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento, sito in località « Tenuta Granaione », confina:

Nord-est: con il torrente Melacce, con il fosso della Sansola e con la strada vicinale di Polveraia;

Sud-est: con il fosso della Fronsina;

Sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di Rigonsano;

Nord-ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada Antica della Dogana.

L'indennità di espropriazione è di L. 82.558.936,85 (ottantadue milioni e cinquecentocinquantomilaneventacentotrentasei e cent. 85) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2806.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pinelli Alessandro, Pinelli Lodovico e Pinelli Ferdinando fu Tullio, in comune di Manciano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pinelli Alessandro, Pinelli Lodovico, e Pinelli Ferdinando fu Tullio, per i terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata, a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino,

nei confronti di Pinelli Alessandro, Pinelli Lodovico e Pinelli Ferdinando fu Tullio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manciano (Provincia di Grosseto), per una superficie di braccia quadre 6461160 pari ad ettari 220.07.93, specificatamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionati, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: **ZOLI**

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 114. — **PALLA**

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pinelli Alessandro, Pinelli Lodovico e Pinelli Ferdinando fu Tullio, in comune di Manciano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	Q U A L I T À	Superficie braccia quadre	REDDITO DOMINICALE	
						Lire	
Partita catastale n. 11116 (V.C.)							
K		63	—	Pastura macchiosa	—	396356	911,52
K		67	—	Id.	—	346812	797,76
K		66	—	Id.	—	271910	436,56
K		63	—	Lavorativo nudo	—	46904	147,12
K		60	—	Pastura	—	9020	12,58
K		61	—	Lavorativo nudo	4440	206282	645,60
K		62	—	Id.	201842	—	—
K		86	—	Id.	306178	372832	598,32
K		87	—	Id.	66654	—	—
K		88	—	Id.	14292	493062	1.598,40
K		89	—	Id.	576,6	—	—
K		90	—	Id.	15088	—	—
K		91	—	Id.	406026	—	—
K		85	—	Pastura boschiva	—	87404	133,92
K		81	—	Id.	—	154374	247,68
K		82	—	Id.	—	78658	211,20
K		83	—	Id.	—	457,8	122,64
K		84	—	Id.	—	193486	519,36
K		77	—	Lavorativo nudo	209610	332270	1.077,12
K		79	—	Id.	56144	—	—
K		80	—	Id.	66516	—	—
K		76	—	Pastura e bosco	—	528152	1.419,52
K		78	—	Id.	—	440830	675,60
K		72	—	Lavorativo nudo	61674	436842	1.627,88
K		73	—	Id.	375168	—	—
K		74	—	Pastura e bosco	237874	367058	943,44
K		75	—	Id.	129184	—	—
K		71	—	Pastura macchiosa	—	105284	168,96
K		70	—	Id.	—	291712	447,36
K		49	—	Pastura boschiva	—	285070	655,68
K		53	—	Lavorativo nudo	—	124260	370,08
K		54	—	Pastura boschiva	—	212806	489,60
K		69	—	Pastura macchiosa	—	22244	34,08
K		48	—	Pastura e bosco	77556	156048	418,56
K		55	—	Id.	78492	—	—
K		56	—	Pastura	—	43004	59,16
K		57	—	Id.	—	47722	65,88
K		58	—	Id.	360834	365010	755,56
K		59	—	Id.	4176	—	—
Totali . . .					—	6461160	15.590,64
Pari ad Ha. 220.07.93							

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località fosso «Catarciano», confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Chiavaio;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Catarciano;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Bianco;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la Calanca del Punton di Mezzo.

L'indennità di espropriazione è di L. 8.107.132,80 (ottomilionicentosettemilacentotrentadue e cent. 80) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2807.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pinelli Alessandro, Pinelli Lodovico e Pinelli Ferdinando fu Tullio, in comune di Pitigliano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pinelli Alessandro, Pinelli Lodovico e Pinelli Ferdinando fu Tullio, per i terreni ricadenti nel comune di Pitigliano (provincia di Grosseto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata, a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pinelli Alessandro, Pinelli Lodovico e Pinelli Ferdinando fu Tullio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pitigliano (provincia di Grosseto), per una superficie di braccia quadre 2300798 pari ad ettari 78.36.95, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionati, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 113. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pinelli Alessandro, Pinelli Lodovico e Pinelli Ferdinando fu Tullio, in comune di Pitigliano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno articolo di stima	Q U A L I T À	Superficie braccia quadre	REDDITO DOMINICALE
						Lire

Partita catastale n. 11550 (V. C.)

E	212	—	Pastura	—	25176	73,44
E	65	—	Pastura con querci	—	140220	490,08
E	64	—	Bosco	—	324766	1.430,08
E	277	—	Pastura con querci	—	1800	34,76
E	279	—	Pastura	—	13080	27,80
E	7	—	Pastura con quercie	—	2184	8,84
E	8	—	Id.	—	320784	1.260,86
E	9	—	Id.	—	5358	20,72
E	10	—	Id.	—	29524	117,72

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	Q U A L I T À	Superficie braccia quadre	REDDITO DOMINICALE	
						Lire	
Segue Partita catastale n. 11550 (V. C.)							
E	19 (p)	—	Bosco	—	171331	917,28	
E	18 (p)	—	Pastura con quercie	—	60393	236,33	
E	15 (p)	—	Lavorativo nudo	—	126240	4.9,80	
E	11	—	Lavorativo	—	80012	383,28	
E	12	—	Pastura con quercie	—	32780	124,84	
E	13	—	Id.	—	79310	339,32	
E	14	—	Pastura	—	55800	203,04	
E	45	—	Lavorativo nudo	—	66014	438,96	
E	46	—	Bosco	—	40148	150,96	
E	47	—	Lavorativo con quercie	—	20004	133,20	
E	269	—	Bosco	—	37660	191,92	
E	196	—	Id.	—	33176	168,64	
E	271	—	Id.	—	360	1,88	
E	281	—	Id.	—	16600	69,16	
E	49	—	Lavorativo nudo	—	196996	1.031,76	
E	197	—	Lavorativo con quercie	—	133010	862,56	
E	199	—	Lavorativo nudo	—	266	12,96	
E	200	—	Bosco	—	27348	140,40	
E	201	—	Lavorativo nudo	—	9720	47,04	
E	202	—	Bosco	—	86750	445,56	
E	63	—	Id.	—	161598	858 —	
Totali					—	2300793	10.650,74
Pari ad Ha. 78.36.95							

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Migliacchia », confina:

Nord-est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di Monte Nero;

Sud-est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fiume Fiora;

Sud-ovest: con la strada Maremmana; con il limite est delle particelle 37, 36 e 267 (Sezione E);

Nord-ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 15, 18 e 19 (Sezione E), le cui parti nor-ovest rimangono alla ditta, con parte del limite est della particella 19 (Sezione E), con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Monte Nero.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.968.832,10 (tremilioninovecentosessantottomilaottocentotrentadue e cent. 10) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2808.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toso-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ponticelli Alfredo fu Stefano, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toso-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ponticelli Alfredo fu Stefano, per i terreni

ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ponticelli Alfredo fu Stefano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 261.16.84, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 115. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ponticelli Alfredo fu Stefano, in comune di Grosseto (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 1326 (N.C.)									
Fosso Millanta . .	106	17	—	Pascolo . . .	I	0	08	80	11,44
Podere Asiago	106	12	—	Fabbricato rurale	—	0	37	70	—
Id.	106	11	—	Seminativo	II	21	58	00	8.200,40
Fosso Millanta	106	19	—	Id.	II	48	32	00	18.361,60
Principina	107	5(p)	—	Id.	II	15	24	59	5.793,42
Poggialetto	107	9	—	Id.	II	27	53	00	10.461,40
Id.	107	10	—	Fabbricato rurale	—	1	16	00	—
Podere Lucinico	107	11(p)	—	Seminativo	II	83	08	30	31.571,54
Pozzino	107	12(p)	—	Id.	I	3	05	60	1.375,20
Id.	107	14(p)	—	Id.	II	7	05	60	2.681,28
Sant'Isidoro	130	4	—	Fabbricato rurale	—	0	41	45	—
Ser. Lunga	130	18(p)	—	Seminativo	II	16	25	00	6.175 —
Id.	130	19(p)	—	Id. . . .	I	37	00	80	16.653,60
Totali . . .						261	16	84	101.284,88

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Tenuta Principina », confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con un tratto della strada provinciale di San Rocco, con la linea del frazionamento operato sulla particella 5 (foglio 107), la cui parte est rimane alla ditta e con parte del limite sud delle particelle 5 e 8 (foglio 107), limite che segue in parte il tracciato del fosso Collettore;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 11 (foglio 107), la cui parte est rimane alla ditta;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 12 e 14 (foglio 107), la cui parte sud rimane alla ditta, con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 19 (foglio 130), la cui parte sud-est rimane esclusa dall'esproprio, con la linea del frazionamento operato sulla particella 18 (foglio 130), la cui parte est rimane alla ditta, ed infine con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 33.243.608 (trentatremilioniduecentoquarantatremilaseicentootto) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2809.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ricci Emanuele Filiberto fu Lincoln, in comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ricci Emanuele Filiberto fu Lincoln, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ricci Emanuele Filiberto fu Lincoln, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 137.07.62 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 116. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ricci Emanuele Filiberto fu Lincoln, in comune di Pomarance (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Partita catastale n. 801 (N.C.)

Ginepraia	24	1	—	Incolto produttivo . . .	I	1	18	30	29,58
Id.	24	2	—	Pascolo cespugliato . . .	unica	0	76	50	9,95
Id.	24	3	—	Pascolo . . .	I	0	17	70	7,43
Id.	24	4	—	Incolto produttivo . . .	I	19	87	40	496,85
Id.	24	5	—	Seminativo . . .	IV	0	73	80	66,42
Id.	24	6	—	Pascolo cespugliato . . .	unica	0	41	00	5,33
Id.	24	7	—	Pascolo arborato . . .	unica	0	44	40	11,10
Id.	24	8	—	Pascolo . . .	I	0	35	20	14,78
Id.	24	9	—	Seminativo . . .	III	0	81	40	162,80
Id.	24	10	—	Pascolo cespugliato . . .	unica	2	92	30	38 —
Id.	24	11	—	Seminativo . . .	III	4	48	20	896,40
Id.	24	12	—	Pascolo cespugliato . . .	unica	0	09	40	1,22
Id.	24	13	—	Pascolo . . .	I	0	61	70	25,91

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 801 (N.C.)

La Ginepraia	24	14	—	Bosco ceduo	IV	0	70	40	17,60
Id.	24	15	—	Seminativo arborato	IV	5	07	30	887,78
Id.	24	16	—	Seminativo	IV	1	43	60	129,24
Puretta	36	26(p)	—	Id.	III	1	64	45	328,90
Id.	36	2	—	Pascolo arborato	unica	0	21	40	5,35
Id.	36	3	—	Bosco alto fusto	unica	0	04	20	3,36
Id.	36	4	—	Seminativo	IV	6	31	40	568,26
Id.	36	5	—	Incolto produttivo	II	0	02	20	0,06
Id.	36	7	—	Pascolo cespugliato	unica	0	06	40	0,83
Id.	36	8	—	Incolto produttivo	I	3	32	70	83,18
Id.	36	10	—	Pascolo cespugliato	unica	3	25	30	42,29
Id.	36	11	—	Bosco ceduo	IV	3	57	30	89,33
Id.	36	12	—	Seminativo	IV	4	93	60	444,24
Id.	36	16	—	Pascolo cespugliato	unica	3	07	90	40,03
Id.	36	17	—	Seminativo	IV	2	34	30	210,87
Id.	36	18	—	Fabbricato rurale	—	0	32	60	—
Id.	36	19	—	Pascolo cespugliato	unica	1	90	60	24,78
Id.	36	20	—	Pascolo	II	0	23	70	4,98
Id.	36	21	—	Seminativo	IV	2	77	80	250,02
Id.	36	22	—	Fabbricato rurale	—	0	07	00	—
Id.	36	24	—	Seminativo arborato	III	4	74	00	1.469,40
Id.	36	30(p)	—	Seminativo	IV	1	41	57	127,42
Le Valli	65	1	—	Id.	IV	16	98	90	1.529,01
Id.	65	2	—	Pascolo arborato	unica	0	13	40	3,35
Poggio ai Renicci	65	21	—	Bosco ceduo	IV	3	93	60	98,40
Id.	65	22	—	Uliveto	III	1	00	20	300,60
San Carlo	65	23	—	Vigneto	II	0	34	40	189,20
Id.	65	24	—	Pascolo cespugliato	unica	0	27	90	3,63
Id.	65	25	—	Id.	unica	0	57	00	7,41
Id.	65	26	—	Pascolo	II	0	78	90	16,57
Le Valli	65	27	—	Id.	II	1	57	10	32,99
Id.	65	28	—	Pascolo cespugliato	unica	0	69	70	9,06
Id.	65	29	—	Seminativo	IV	9	05	30	814,77
Id.	65	30	—	Id.	III	1	09	50	219, —
Id.	65	31	—	Pascolo	I	0	33	20	13,94
Id.	65	32	—	Seminativo	III	1	81	60	363,20
San Carlo	65	33	—	Fabbricato rurale	—	0	41	20	—
Id.	65	34	—	Seminativo	IV	4	27	50	384,75
Le Valli	65	39	—	Id.	IV	6	22	60	569,34
Id.	65	55	—	Id.	III	0	68	20	136,40
Poggio ai Renicci	65	56	—	Id.	IV	2	22	10	199,89
Id.	65	57	—	Pascolo cespugliato	unica	0	59	10	7,68
San Carlo	65	62	—	Seminativo arborato	IV	1	22	70	214,73
Le Valli	65	67	—	Id.	IV	1	14	20	199,85
Puretta	36	28	—	Pascolo cespugliato	unica	1	32	30	17,20
Totali . . .						137	07	62	11.815,66

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Ginepraia », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Cecina;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Cecina, con parte del limite ovest della particella 15 (foglio 36), con i limiti nord ed ovest delle particelle 13 e 27 (foglio 36);

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 26 (foglio 36) la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite nord-est della particella 33 (foglio 36), con la strada vicinale di Lanciaia; con la linea del frazionamento operato sulla particella 30 (foglio 36) la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite nord della particella 29 (foglio 36);

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Possera; con il limite sud della particella 1 (foglio 36), con le strade vicinali di Lanciaia e della Ginepraia, con parte del limite ovest della particella 1 (foglio 36), con il limite di proprietà coincidente con il torrente Possera.

2° Accorpamento in località « Le Valli », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il torrente Possera;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale del Molino;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.914.740,05 (duemilioninovecentoquattordicimilasettecentoquaranta e cent. 5) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2810.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ricci Tito Vezio fu Ulderigo, in comune di Manciano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ricci Tito Vezio fu Ulderigo, per i terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto);

Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2488, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il su nominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei

confronti di Ricci Tito Vezio fu Ulderigo, per i terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto), della superficie, secondo il vecchio Catasto vigente, di braccia quadre 1.229.596 pari ad ettari 41.88.24 corrispondenti, per effetto della decisione della Commissione censuaria centrale menzionata nelle premesse, ad ettari 38.51.83.

Art. 2.

I terreni indicati nel precente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino,

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 117. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ricci Tito-Vezio fu Ulderigo, in comune di Manciano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	Q U A L I T À	Superficie braccia quadre	REDDITO DOMINICALE
						Lire
<i>Partita catastale n. 11185 (V.C.)</i>						
	M	160 (p)	—	Pastura macchiosa . . .	—	39721 98,95
	M	159 (p)	—	Pastura . . .	—	740840 1.739,19
	M	153 (p)	—	Pastura macchiosa . . .	—	30826 49,52
	M	152 (p)	—	Pastura	—	418209 1.057,28
Totali . . .					—	1229596 2.944,94
Pari ad Ha. 41.83.24						

I dati complessivi di superficie e di reddito dominicale relativi ai terreni sopradescritti, corrispondono, per effetto della delibera n. 2488 del 16 maggio 1952 della Commissione censuaria centrale, ad una superficie di Ha. 38.51.83 e ad un reddito dominicale di L. 4.426.84 (quattromilaquattrocentoventisei e cent. 84).

Le particelle di cui sopra corrispondono ai mappali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (p) del foglio 195 e 10 (p) del foglio 196 nuovo catasto terreni.

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento distinto a vecchio catasto, alla Sezione M, confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 152, la cui parte est rimane alla ditta, con la via dei Molini, con la linea del frazionamento operato sulla particella 159, la cui parte sud rimane alla ditta;

Sud-ovest: con breve tratto della via di Sbiado, con il fosso del Piano e con la linea del frazionamento operato sulla particella 160, la cui parte sud ricade nei terreni costituenti il terzo residuo;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.530.368.80 (unmilione cinquecentotrentamila trecentosessantotto e cent. 80), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2811.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Rosi Marianna fu Tommaso in Marini, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rosi Marianna fu Tommaso in Marini, per i

terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rosi Marianna fu Tommaso in Marini, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (pro-

vincia di Roma), per una superficie di ettari 116.99.00 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decre-

to, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 118. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rost Marianna fu Tommaso in Marini, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	Q U A L I T À	Superficie tavole	REDDITO DOMINICALE	
						Lire	
Partita catastale n. 49229 (V.C.)							
Campitelli	146	45	1	Seminativo	258	25	6.182,49
Riccìa	146	54	—	Pascolo	26	95	368,67
Id.	146	55	—	Id.	13	11	179,36
Id.	146	56	—	Id.	14	36	196,46
Id.	146	57	—	Bosco ceduo	0	37	4,79
Id.	146	260	—	Id.	162	02	2.093,30
Fontana Campitelli	146	58	—	Pascolo	19	17	262,20
Id.	146	59	—	Id.	3	01	41,19
Id.	146	60	—	Seminativo	7	96	190,57
Campitelli	146	61	—	Pascolo	91	81	1.256,98
Riccìa	146	62	—	Bosco ceduo	0	34	4,41
Campitelli	146	63	—	Pascolo	7	62	104,23
Id.	146	64	—	Id.	84	76	1.159,53
Id.	146	65	—	Id.	10	89	148,96
Fontana Campitelli	146	66	—	Id.	9	18	219,75
Id.	146	199	—	Id.	11	20	268,13
Riccìa Campitelli	146	200	—	Bosco ceduo	12	69	163,97
Id.	146	212	—	Id.	14	11	182,29
Campitelli	146	213	—	Pascolo	4	55	62,24
Id.	146	223	—	Seminativo	120	98	2.896,28
Id.	146	224 (p)	—	Id.	296	57	7.100,10
Totali . . .					1169	90	23.084,90
Pari ad Ha. 116.99.00							

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Riccìa Campitelli », distinto a vecchio catasto alla Sezione 146, confina:

Nord: con il limite sud della particella 53 e con la linea del frazionamento operato sulla particella 224, la cui parte nord rimane alla ditta;

Est: con il limite di proprietà coincidente, in un breve tratto, con il fosso dei Pontoni;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Cascata;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con i fossi della Cascata e del Lupo.

L'indennità di espropriazione è di L. 9.065.132,90 (novemilionesessantacinquemilacentotrentadue e cent. 90) e vale salvo sua determinazione definitiva, ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2812.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Rosi Matteo fu Tommaso, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rosi Matteo fu Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rosi Matteo fu Tommaso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di

Roma), per una superficie di ettari 110.35.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 119. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rosi Matteo fu Tommaso, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	Q U A L I T À	Superficie tavole	REDDITO DOMINICALE
						Lire

Partita catastale n. 49234 (V. C.)

Riccia e Campitelli	146	258 (p)	—	Seminativo	46	43	1.111,45
Fontana Murata e Campitelli	146	203	—	Pascolo	23	52	321,75
Id.	146	239	—	Seminativo	202	13	4.838,92
Id.	146	238	—	Pascolo	3	67	50,16
Id.	146	245	—	Seminativo	68	20	1.632,71
Id.	146	259	—	Id.	174	33	4.173,46
Id.	146	261	—	Bosco ceduo	104	26	1.346,99
Id.	146	83	—	Pascolo	4	73	64,71
Id.	146	84	—	Id.	1	66	39,71
Id.	146	85	—	Id.	33	87	810,84
Id.	146	92	—	Id.	28	15	673,89
Id.	146	93	—	Bosco ceduo	2	03	26,22
Id.	146	94	—	Pascolo	86	86	1.079,36
Id.	146	96	—	Bosco ceduo	56	77	733,48
Id.	146	236	—	Pascolo	12	21	510,38

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	Q U A L I T À	Superficie tavole	REDDITO DOMINICALE
						Lire

Segue Partita catastale n. 49234 (V. C.)

Fontana Murata e Campitelli	146	237	—	Pascolo	31	80	761, 29
Id.	146	243	—	Bosco ceduo	18	76	242, 36
Campitelli	146	262	—	Id.	0	67	8, 63
Id.	146	264	—	Pascolo	13	94	190, 68
Id.	146	265	—	Seminativo	33	44	800, 55
Riccia	146	263	—	Pascolo	0	25	3, 42
Id.	146	266 (p)	—	Seminativo	45	00	1.077, 30
Id.	146	67	—	Pascolo	35	25	843, 87
Campitelli	146	82	—	Id.	16	41	392, 84
Id.	146	95	—	Seminativo	12	21	292, 30
Totali					1056	55	23.027, 27
Pari ad Ha. 105.65.50							

L'indennità di espropriazione è di L. 9.044.257,60 (novemilioniquarantaquattromiladuecentocinquantasette e cent. 60) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	Q U A L I T À	Superficie tavole	REDDITO DOMINICALE
						Lire

Partita catastale n. 65007 (V. C.)

Riccia Campitelli	146	221	—	Pascolo	47	00	1.125, 18
Pari ad Ha. 4.70.00							

L'indennità di espropriazione è di L. 472.575,60 (quattrocentosettantadue milacinquecentosettantacinque e cent. 60) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Riccia Campitelli » e « Fontana Murata », distinto a vecchio catasto alla mappa 146, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 266 e 258, le cui parti nord rimangono alla ditta, con il limite ovest-sud e parte del limite est della particella 214, con il limite sud delle particelle 215, 216, 217, ancora 216, 218, 220 e 219;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte, con il fosso Pietroso;

Sud ed ovest: con il limite di proprietà.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.	Indennità L.
Partita n. 49234 (V. C.)	105.65.50	23.027.27	9.044.257, 60
Partita n. 65007 (V. C.)	4.70.00	1.125.18	472.575, 60
In complesso	110.35.50	24.152.45	9.516.833, 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2813.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Scaramucci Ado fu Celso e Norcini Eda fu Angelo, in comune di Scansano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Scaramucci Ado fu Celso e Norcini Eda fu Angelo, per i terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Scaramucci Ado fu Celso e Norcini Eda fu Angelo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 444.55.52, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 120. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Scaramucci Ado fu Celso e Norcini Eda fu Angelo, in comune di Scansano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	arc	centiare	Lire

Partita catastale n. 1620 (N. C.)

Scortaiaola	142	21	—	Bosco ceduo	III	0	21	20	18,02
Id.	142	15	—	Seminativo	IV	0	26	30	40,76
Id.	142	14	—	Bosco ceduo	IV	0	05	50	3,30
Id.	142	13	—	Id.	IV	1	66	60	99,96
Id.	142	4	—	Seminativo	IV	4	13	90	641,55
Id.	142	3	—	Id.	V	1	59	20	135,32
Id.	142	2	—	Bosco ceduo	IV	7	87	10	472,26
Diacciaischeco	124	15	—	Id.	V	0	43	70	11,80
Id.	124	14	—	Id.	IV	1	32	50	79,50
Id.	124	13	—	Seminativo	V	5	11	30	434,00

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 1620 (N. C.)

Diacciaischecco . . .	124	12	—	Pascolo cespugliato	III	0	59	00	16,52
Id.	124	11	—	Seminativo	V	5	28	90	449,57
Id.	124	10	—	Bosco ceduo	IV	3	91	50	234,90
Id.	124	9	—	Id.	IV	6	64	20	398,52
Id.	124	8	—	Id.	V	8	73	40	235,82
Id.	124	7	—	Seminativo	V	6	30	80	536,18
Id.	124	6	—	Bosco ceduo	V	0	96	50	26,05
Id.	124	5	—	Fabbricato rurale	—	0	27	20	—
Id.	124	4	—	Seminativo	IV	0	79	20	122,76
Id.	124	3	—	Id.	V	0	92	30	78,45
Id.	124	16	—	Uliveto	III	5	24	40	2.202,48
Id.	124	2	—	Seminativo	V	11	52	40	979,55
Id.	124	1	—	Bosco ceduo	V	0	38	50	10,40
Id.	125	58	—	Seminativo	IV	3	78	50	586,68
Id.	125	57	—	Id.	IV	1	15	20	178,56
Id.	125	56	—	Fabbricato rurale	—	0	12	00	—
Id.	125	48	—	Seminativo	V	10	22	30	868,94
Id.	125	49(p)	—	Bosco ceduo	IV	15	90	00	954 —
Id.	122	19	—	Seminativo	V	3	01	20	256,02
Fossalombarda . . .	122	16	—	Seminativo arborato	IV	2	73	00	300,30
Id.	122	14	—	Seminativo	III	1	27	70	306,48
Id.	122	8	—	Id.	III	0	57	00	136,80
Id.	122	7	—	Fabbricato rurale	—	0	17	80	—
Campo della Fornace	122	15	—	Seminativo arborato	III	1	25	20	231,62
Fossa Lombarda . . .	122	13	—	Seminativo	III	1	23	60	296,64
Campo della Fornace	122	12	—	Seminativo arborato	IV	7	66	00	842,60
Fossa Lombarda . . .	122	6	—	Fabbricato rurale	—	0	40	50	—
Id.	122	5	—	Seminativo	III	0	69	90	167,76
Id.	122	4	—	Seminativo arborato	I	0	14	20	52,54
Fornello	122	10	—	Bosco ceduo	V	1	17	30	31,67
Id.	122	11	—	Seminativo	V	6	06	50	515,53
Campo del Sorbo . . .	122	1	—	Seminativo arborato	IV	4	43	50	487,85
Morticino	122	2	—	Seminativo	IV	1	65	20	256,06
Fornello	122	3	—	Seminativo arborato	IV	2	03	30	223,63
Fossa Lombarda . . .	122	28	—	Bosco ceduo	V	4	50	40	121,61
Id.	122	18	—	Pascolo cespugliato	III	0	08	80	2,46
Id.	122	17	—	Bosco ceduo	IV	22	98	80	1.379,28
Diacciaischecco . . .	122	20	—	Seminativo	III	1	32	60	318,24
Id.	122	21	—	Seminativo arborato	II	1	84	80	517,44
Id.	122	22	—	Id.	IV	0	97	30	107,03
Id.	122	23	—	Bosco ceduo	V	1	03	00	27,81
Id.	122	24	—	Seminativo	V	5	57	00	473,44
Id.	122	25	—	Bosco ceduo	V	12	62	80	340,96
Id.	122	26	—	Pascolo cespugliato	II	0	19	30	11,58
Id.	122	27	—	Seminativo	IV	0	96	60	149,73
Fossa Lombarda . . .	99	29	—	Seminativo arborato	III	2	58	30	477,85
Id.	99	24	—	Seminativo	IV	2	11	70	328,13
Campo del Sorbo . . .	99	14	—	Id.	IV	2	90	10	449,66
Manzine	99	21	—	Id.	IV	1	53	00	237,15
Fossa Lombarda . . .	99	22	—	Bosco ceduo	V	0	80	00	21,60
Id.	99	23	—	Seminativo arborato	III	0	23	90	44,22
Id.	99	28	—	Id.	IV	2	96	20	325,82
Id.	99	27	—	Id.	III	1	72	20	318,57
Id.	99	26	—	Bosco ceduo	IV	5	69	20	341,52
Id.	99	25	—	Id.	IV	0	62	70	37,62
Id.	99	30	—	Seminativo arborato	IV	4	72	40	519,64
Id.	99	31	—	Pascolo cespugliato	III	1	14	00	31,92
Id.	99	32	—	Seminativo	III	3	59	90	863,76
Dicioceate	99	20	—	Id.	IV	1	97	00	305,35
Campo la Punte . . .	99	19	—	Id.	V	6	69	00	568,65
Le Punte	99	18	—	Bosco ceduo	IV	1	07	20	64,32
La Piana	99	17	—	Seminativo	IV	1	18	60	183,83
Id.	99	16	—	Pascolo cespugliato	II	0	11	10	6,66
Manzine	99	15	—	Bosco ceduo	IV	1	16	80	70,08
Id.	99	13	—	Seminativo	V	2	34	70	199,49
Id.	99	12	—	Id.	IV	2	13	80	331,39
Id.	99	11	—	Id.	V	8	78	10	746,39
Id.	99	10	—	Id.	III	0	62	00	148,80
Aquilone	99	4	—	Bosco ceduo	IV	1	80	50	108,30
Id.	99	5	—	Id.	IV	1	05	20	63,12

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Liro

Segue Partita catastale n. 1620 (N. C.)

Aquilone .	99	6	—	Seminativo	V	6	11	30	519,61
Id. .	99	3	—	Bosco ceduo	IV	0	61	50	36,90
Id. .	99	2	—	Seminativo	IV	1	92	20	297,91
Id. .	99	1	—	Id. .	IV	3	15	00	488,25
La Piana .	97	39	—	Pascolo cespugliato	IV	0	11	10	1,44
Id. .	97	37	—	Seminativo	III	0	65	70	157,68
Id. .	97	38	—	Pascolo cespugliato	IV	0	02	40	0,32
Id. .	97	36	—	Bosco ceduo . . .	IV	0	30	80	18,48
Id. .	97	35	—	Seminativo . . .	III	1	88	20	451,68
Id. .	97	34	—	Id.	III	1	17	00	280,80
Montarsicci	97	33	—	Id. .	III	0	35	40	84,96
Id. .	97	31	—	Seminativo arborato	IV	3	60	10	396,11
La Piana	97	30	—	Id. .	IV	0	62	80	69,08
Id. .	97	29	—	Bosco ceduo . . .	IV	0	36	40	21,84
Id. .	97	28	—	Seminativo . . .	III	0	63	80	153,12
Montarsicci	97	27	—	Id.	IV	0	67	50	104,63
Id. .	97	26	—	Id. .	III	0	48	00	115,20
Id. .	07	25	—	Fabbricato rurale	—	0	38	00	—
Id. .	97	24	—	Seminativo arborato	III	2	62	80	486,18
Id. .	97	23	—	Id. .	IV	1	39	10	153,01
Id. .	97	22	—	Bosco ceduo .	V	1	29	60	34,99
La Piana	97	21	—	Seminativo .	III	1	08	80	261,12
Il Poggio	97	19	—	Seminativo arborato	IV	0	52	40	57,64
Id. .	97	18	—	Pascolo cespugliato	III	0	75	40	21,11
Id. .	97	17	—	Id.	III	0	51	50	14,42
Id. .	97	16	—	Id.	III	1	21	10	33,91
Id. .	97	15	—	Seminativo . . .	V	5	90	70	502,09
Id. .	97	14	—	Id. .	IV	2	02	70	3'4 18
Le Piane	97	13	—	Seminativo arborato	IV	9	08	10	998,91
Id. .	97	12	—	Seminativo .	IV	0	35	20	54,56
Il Poggio	97	11	—	Seminativo arborato	IV	12	36	40	1.360,04
Id. .	97	10	—	Id. .	IV	5	53	90	609,29
Le Piane .	97	9	—	Seminativo .	III	0	79	00	1'9 60
Il Poggio	97	8	—	Seminativo arborato	IV	6	92	20	7'1 42
Id. .	97	7	—	Seminativo .	V	2	93	60	2'9 56
Le Piane	97	6	—	Id. .	IV	1	59	40	247 08
Id. .	97	5	—	Pascolo cespugliato	II	0	20	10	12,06
Id. .	97	4	—	Bosco ceduo .	V	1	08	00	29,16
Id. .	97	3	—	Id. .	V	0	89	00	24,03
Id. .	97	2	—	Seminativo arborato	IV	2	14	00	235,40
Id. .	97	1	—	Seminativo .	IV	0	35	70	55,33
Montarsicci	97	42	—	Bosco ceduo .	V	0	45	20	12,20
Id. .	97	41	—	Uliveto . .	III	4	10	60	1.7'4 52
Id. .	97	32	—	Bosco ceduo .	V	1	93	90	52,35
Id. .	97	40	—	Uliveto . .	III	3	11	80	1.309,56
Id. .	97	20	—	Seminativo .	IV	1	59	20	246,76
Campo del Roncone	98	23	—	Id. . .	V	5	76	70	490,19
Id. .	98	16	—	Id. . .	V	2	17	60	184,96
Campino del Checchi	98	17	—	Id. .	IV	1	39	80	216,69
La Pecora	98	14	—	Pascolo cespugliato	III	0	30	40	8,51
Id. .	98	9	—	Seminativo .	V	3	75	20	318,92
Id. .	98	10	—	Id. . . .	V	4	84	90	412,16
Id. .	98	11	—	Id. .	V	2	21	00	187,85
Id. .	98	8	—	Bosco ceduo	V	0	22	60	6,10
Id. .	98	7	—	Seminativo	V	5	40	50	459,42
La Piana	98	2	—	Bosco ceduo	IV	5	28	20	316,92
La Pecora	98	15	—	Id. .	V	0	27	30	7,37
Id. .	98	1	—	Id. .	IV	6	18	70	371,22
Id. .	98	3	—	Seminativo	V	11	91	00	1.012,35
Id. .	98	4	—	Bosco ceduo	IV	2	41	70	145,02
Poggio Piano	98	5	—	Id. .	IV	2	57	60	154,56
Id. .	98	12	—	Seminativo	IV	3	33	60	517,08
Id. .	98	18	—	Bosco ceduo	V	0	76	90	20,76
Id. .	98	6	—	Seminativo	V	6	01	10	510,93
Id. .	98	30	—	Uliveto .	III	4	47	90	1.881,18
Id. .	66	9	a	Seminativo	V	2	81	10	238,94
Id. .	64	25	—	Uliveto . .	III	2	55	10	1.071,12
Id. .	64	20 (p)	—	Seminativo .	V	1	79	50	152,57
Id. .	64	19	—	Bosco ceduo	V	1	92	50	51,98
Id.	64	18	—	Seminativo	V	8	65	70	735,84

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalorni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 1620 (N. C.)									
Poggio Piano . . .	64	14 (p)	—	Seminativo	V	1	35	52	115,19
Id.	64	17	—	Bosco ceduo	IV	0	99	00	59,40
Id.	64	10	a	Id.	V	2	74	20	74,03
Id.	64	13	—	Seminativo	IV	4	41	50	684,33
Id.	64	12	—	Pascolo cespugliato	III	0	47	60	13,33
Totali						444	55	52	47.833,08

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento sito in località « Preselle », confina:

Nord: con il fosso Rigangoli, con la linea del frazionamento operato sulla particella 14 (foglio 64), la cui parte ovest ricade nei terreni costituenti il terzo residuo; con parte del limite sud delle particelle 14 e 15 (foglio 64); con la linea del frazionamento operato sulla particella 20 (foglio 64), la cui parte nord ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite sud delle particelle 23 e 24 (foglio 64); con il limite sud-est della particella 16 (foglio 64);

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Terra Nera e con la strada vicinale di Montarsicci, con il limite nord ed ovest della particella 24-a (foglio 98); con il limite ovest della particella 7 (foglio 99); con il limite ovest della particella 9 (foglio 122); con il limite sud-est della particella 49 (foglio 125), con la linea del frazionamento operato sulla detta particella 49 (foglio 125) la cui parte nord rimane alla ditta; con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Roncone;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Marrucheto e con il fosso Barancola;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Maiano.

L'indennità di espropriazione è di L. 18.669.631,90 (diciottomilioniseicentosessantanovemilaseicentotrentuno e cent. 90) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2814.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà degli aventi causa del defunto Sili Enrico fu Giulio, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti degli aventi causa del defunto Sili Enrico fu Giulio, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione del 27 marzo 1952, n. 2459, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 9 della legge 18 maggio, n. 333;

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nei piani particolareggiati di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei

confronti degli aventi causa del defunto Sili Enrico fu Giulio, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie, secondo il vecchio catasto vigente, di tavole 649.41 pari ad ettari 64.94.10.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 121. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta aventi causa del defunto Sili Enrico fu Giulio, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	Q U A L I T À	Superficie tavole	REDDITO DOMINICALE	
						Lire	
Partita catastale n. 263 (V.C.)							
Melazzo	unica	924	1	Seminativo	13	00	444,60
Id.	unica	924	2	Id.	22	33	534,58
Strada di Campagnano	unica	933	—	Id.	104	00	2.480,76
Melazzo	unica	934	—	Id.	0	37	2,51
Id.	unica	941	—	Id.	19	20	459,65
Id.	unica	944	—	Seminativo (art. 106)	62	00	424,08
Id.	unica	945	—	Seminativo	40	60	1.388,52
Id.	unica	946	—	Bosco ceduo	7	07	45,68
Id.	unica	947	—	Id.	3	83	24,74
Id.	unica	948	—	Id.	2	97	19,19
Id.	unica	949	—	Id.	1	71	11,06
Id.	unica	950	—	Id.	1	20	7,73
Id.	unica	951	—	Seminativo (art. 106)	32	68	223,52
Id.	unica	952	—	Seminativo	52	50	359,10
Id.	unica	926	—	Id.	50	70	1.213,76
Id.	unica	927	—	Seminativo (art. 106)	17	47	119,47
Id.	unica	928	—	Bosco ceduo	1	39	8,97
Id.	unica	929	—	Id.	4	14	26,75
Id.	unica	930	—	Id.	7	86	50,77
Id.	unica	931	—	Seminativo	13	00	444,60
Id.	unica	932	—	Id.	34	29	820,88
Id.	unica	942	1	Id.	11	62	397,40
Id.	unica	942	2	Id.	18	00	615,60
Strada di Campagnano	unica	943	2 (p)	Id.	81	17	1.110,40
Melazzo	unica	1035	—	Id.	9	60	131,33
Id.	unica	925	—	Id.	36	71	878,83
Totali . .					649	41	12.253,50
Pari ad Ha. 64.94.10							

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2459 in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 64.94.10 e ad un reddito dominicale di L. 16.098,49 (sedecimilanovantotto e cent. 49).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Strada Rosciolo » e « Valle M.te S. Sebastiano », distinto al vecchio catasto alla Sezione unica, confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 948/2, la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il « terzo residuo » e con parte del limite sud di detta particella, con il limite ovest della particella 943/1, con il fosso Valle Ghedi e con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 5.125.989,65 (cinquemilioncentoventicinquemilanovecentottantane e cent. 65) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2815.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società anonima agricola immobiliare « Sorano », con sede in Roma, in comune di Pitigliano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima Agricola Immobiliare « Sorano », con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Pitigliano (provincia di Grosseto);

Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2487, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nei piani particolareggiati di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima Agricola Immobiliare « Sorano », con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Pitigliano (provincia di Grosseto), della superficie, secondo il vecchio catasto vigente, di braccia quadre 2.201.572 pari ad ettari 74.98.97, corrispondenti per effetto della decisione della Commissione censuaria centrale menzionata nelle premesse, ad ettari 80.10.30,

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardastigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 123, — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società anonima agricola immobiliare « Sorano », con sede in Roma, in comune di Pitigliano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	Q U A L I T À	Superficie braccia quadre	REDDITO DOMINICALE	
						Lire	
Partita catastale n. 13427 (V. C.)							
	I	358	354	Bosco	—	305092	1.062,20
	I	359	355	Lavorativo	—	52920	354 —
	I	361	357	Id.	—	247568	1.917,12
	I	404	401	Pastura	—	74048	178,60
	I	409	406	Id.	—	96800	233,92
	I	521	519	Bosco	—	104680	370,52
	I	535	533	Lavorativo	—	15184	94,56
	I	364	360	Id.	—	58300	385,20
	I	410	407	Bosco	—	150896	508,32
	I	1096	1119	Id.	—	944	3,16
	I	520	518	Lavorativo	—	181880	1.344,48
	I	1097	1120	Id.	—	31336	231,60
	I	534	532	Pastura	—	466442	1.161,20
	I	1098	1121	Id.	—	240	0,64
	I	533	531	Ginestrete	—	15444	10,80
	I	530	528	Bosco	—	7370	25,92
	I	531	529	Lavorativo	—	56956	405,60
	I	532	530	Pastura	—	93450	178,80
	I	360	356	Lavorativo	—	43200	288 —
	I	362	358	Id.	—	29660	202,32
	I	363	359	Ginestrete	—	14760	11,16
	I	365	361	Lavorativo	—	81728	557,04
	I	366	362	Bosco	—	72684	157,68
Totali					—	2201572	9.682,84
Pari ad Ha. 74.98.97							

I dati complessivi di superficie e reddito dominicale relativi ai terreni sopra descritti, corrispondono, per effetto della delibera n. 2487 del 16 maggio 1952, della Commissione censuaria centrale, ad una superficie di Ha. 80.10.30 e ad un reddito dominicale di L. 12.775,76 (dodicimilasettecentosettantacinque e centesimi 76).

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito da un unico accorpamento, distinto a vecchio catasto alla Sezione I, confinante:

Nord-est: con il confine amministrativo del comune di Sorano;

Sud-est: con il limite di proprietà, coincidente in gran parte con il fosso detto di Santa Maria;

Ovest nord-ovest: con il limite di proprietà, coincidente per un breve tratto con il torrente Lente.

L'indennità di espropriazione è di L. 4.431.308,80 (quattromilioniquattrocentotrentunomilatrecentotto e cent. 80) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2816.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società anonima agricola immobiliare « Sorano », con sede in Roma, in comune di Sorano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima Agricola Immobiliare « Sorano », con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Sorano (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951,

n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima Agricola Immobiliare « Sorano », con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Sorano (provincia di Grosseto), della superficie, secondo il vecchio catasto vigente di braccia quadre 53.119.990 pari ad ettari 1809.36.78, corrispondenti, per effetto della decisione della Commissione censuaria centrale menzionata nelle premesse, ad ettari 1800.27.87.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 122. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società anonima agricola immobiliare « Sorano », con sede in Roma, in comune di Sorano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadre	REDDITO DOMINICALE	
							Lire
Partita catastale n. 23855 (V.C.)							
	C	99	a	Pasciona	—	339721	589,68
	C	374	351	Id.	—	14688	23,32
	C	376	355	Pastura	—	176	0,40
	C	109	83	Lavorativo nudo	—	77752	254,40
	C	69	47	Pastura	—	66824	47,72
	C	98	73	Pasciona	—	187922	130,44
	C	89	g	Pastura	—	26406	71,92
	C	90	65	Lavorativo nudo	—	393604	1.271,28
	C	92	67	Pasciona	—	19544	32,16
	C	95	70	Pastura	—	578	0,20
	C	93	68	Lavorativo nudo	—	17202	60 —
	C	94	69	Id.	—	17648	62,40
	C	97	71	Id.	—	16192	54 —
	C	74	51	Pasciona	—	312852	554,24
	C	73	50	Pastura	—	131172	110,56
	C	71	49	Id.	228654	268680	680,16
	C	72	—	Id.	40026	—	—
	C	70	48	Id.	—	29822	26,77
	C	96	314	Casa e annessi	—	96	—
	C	75	52	Pasciona	—	44716	79,24
	C	66 (p)	—	Pastura	—	179085	304,32
	C	379 (p)	—	Id.	—	980	2,16
	C	60 (p)	—	Id.	—	173214	278,64

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadre	REDDITO DOMINICALE	
						Lire	

Segue Partita catastale n. 23855 (V. C.)

C	63 (p)	—	—	Pastura	—	23486	39,48
C	61 (p)	—	—	Id.	—	12720	8,92
C	79 (p)	—	—	Pasciona	—	82203	147,08
C	91 (p)	—	—	Pastura	—	21328	15,16
C	89	a (p)	—	Id.	—	123304	235,92
C	51	30	—	Lavorativo nudo	—	17680	113,28
C	52	31	—	Id.	—	21134	141,60
C	53	32	—	Pastura	—	10608	65 —
C	40	23	—	Id.	21412	23552	23,76
C	42	—	—	—	2140	—	—
C	362	338	—	Lavorativo nudo	—	168	0,48
C	39	339	—	Id.	—	91158	280,08
C	35	20	—	Id.	—	5601	17,28
C	363	340	—	Id.	—	2400	7,44
C	364	341	—	Id.	—	12528	38,40
C	37	21	—	Prato	—	9416	78,72
C	36	310	—	Casa esente	—	832	—
C	33	19	—	Lavorativo nudo	58560	143268	870,72
C	34	—	—	Id.	84708	—	—
C	382	361	—	Pastura	—	13176	28,08
C	32	337	—	Lavorativo nudo	—	29952	97,44
C	38	22	—	Pastura	—	4792	3,88
C	384	363	—	Id.	—	600	0,40
C	359	333	—	Lavorativo	—	12256	64,32
C	365	342	—	Lavorativo nudo	—	6180	18,06
C	366	343	—	Pastura	—	1200	1,08
C	108	82	—	Pasciona	—	332382	588,80
C	107	a	—	Pastura	—	90753	59,08
C	106	e	—	Lavorativo nudo	—	138988	425,88
C	102	a	—	Id.	—	337586	1.173,52
C	101	e	—	Pasciona	—	2255	4,04
D	669	a	—	Pastura	—	34531	41,76
C	64	42	—	Lavorativo nudo	—	257358	838,32
C	370	347	—	Pasciona	—	3630	6,24
C	68	46	—	Pastura	—	43832	39,72
C	372	349	—	Id.	—	36000	25,68
C	373	350	—	Pasciona	—	10212	18,12
C	375	352	—	Id.	—	56	0,20
C	114	315	—	Casa e annessi	896	5504	—
C	115	—	—	Aia e prato	4608	—	—
C	122	92	—	Pasciona	—	305758	486,40
C	377	356	—	Pastura	—	7120	15,32
C	111	85	—	Pastura con querci	8584	37960	39,08
C	112	—	—	—	29376	—	—
C	67	45	—	Lavorativo nudo	—	25544	56,64
C	110	84	—	Id.	—	7780	25,44
C	113	86	—	Id.	—	33440	136,08
C	116	87	—	Id.	—	19320	70,32
C	117	88	—	Pastura	—	180752	191,80
C	118	89	—	Id.	—	1204	0,40
C	120	91	—	Lavorativo nudo	4340	119860	711,84
C	121	—	—	—	115520	—	—
D	400	e	—	Lavorativo nudo	—	55497	265,24
D	401	a	—	Pastura	—	199624	240,84
D	668	a	—	Lavorativo nudo	—	9744	46,52
D	401	d	—	Pastura	—	1828	2,20
C	123	93	—	Pasciona	—	34528	46,84
C	124	353	—	Id.	—	31152	42,32
C	125	a	—	Pastura	—	78649	106,52
H	14	14	—	Lavorativo nudo	—	34712	246 —
H	15	15	—	Bosco	783754	1017536	1.547,20
H	16	—	—	Id.	54080	—	—
H	17	—	—	Id.	72802	—	—
H	18	—	—	Id.	65908	—	—
H	19	—	—	Id.	13908	—	—
H	24	—	—	Id.	9420	—	—
H	27	—	—	Id.	17664	—	—
H	20	17	—	Lavorativo nudo	1050	361076	1.687,68
H	21	—	—	Id.	360026	—	—
H	25	20	—	Id.	29696	187972	1.288,32

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stinca	Q U A L I T À	Superficie braccia quadre	REDDITO DOMINICALE	
							Lire
segue Partita catastale n. 23855 (V. C.)							
	H	26	—	Lavorativo nudo	158276	—	—
	H	28	21	Id.	—	378184	1.713,38
	H	40	27	Vigna	—	10584	10,56
	H	44	31	Pastura	—	72108	71,04
	H	59	44	Bosco	—	141188	272,56
	H	61	46	Pastura palina	17360	163924	207,76
	H	62	—	Id.	146564	—	—
	H	393	336	Pastura	—	8850	4,08
	H	397	340	Bosco	—	29868	66,08
	H	405	347	Id.	—	20206	42,76
	H	36	670	Casa esente	—	1344	—
	H	459	673	Id.	—	276	—
	H	462	674	Id.	—	312	—
	H	315	261	Bosco	—	16007	32,80
	H	367	310	Id.	—	14270	28,92
	H	29	22	Lavorativo nudo	—	438184	2.364,72
	H	791	714	Id.	—	128520	693,60
	H	30	23	Pastura	—	31448	31,08
	H	792	715	Id.	—	144	0,20
	H	31	24	Lavorativo nudo	—	85584	400,08
	H	32	716	Id.	—	400476	1.872 —
	H	33	717	Id.	—	511104	2.389,44
	H	34	718	Id.	—	190848	892,08
	H	37	26	Id.	—	28052	166,08
	H	38	719	Id.	—	414596	2.454 —
	H	793	720	Id.	—	23288	137,76
	H	39	721	Id.	—	53596	317,28
	H	60	45	Id.	—	346148	1.619,44
	H	794	722	Id.	—	256	1,20
	H	798	729	Pastura	—	17592	38 —
	H	799	730	Id.	—	1320	2,80
	H	460	392	Lavorativo vitato olivato	—	1241	10,44
	H	461	732	Id.	—	93817	786,52
	H	465	393	Pastura	—	68053	116,20
	H	23	19	Lavorativo nudo	—	44656	209,04
	H	11	11	Id.	—	13984	66,72
	H	15 II	16	Bosco	—	45254	103,24
	H	6	6	Lavorativo nudo	—	9776	47,04
	H	12	12	Id.	—	15600	106,08
	H	10	10	Id.	—	6688	39,36
	H	8	8	Id.	—	3784	33,60
	H	13	13	Id.	—	8064	53,28
	H	64	48	Bosco	—	102510	214,48
	H	63	47	Id.	—	3854	9,28
	H	65	49	Id.	—	3596	7,96
	H	3	3	Lavorativo nudo	—	6400	30,72
	H	2	2	Id.	—	15492	37,92
	H	416	356	Bosco	—	6477	14,68
	H	22	18	Lavorativo nudo	—	125976	738,72
	H	954	907	Orto	—	120	3,48
	H	964	918	Pasciona	—	55224	100,84
	H	463	675	Casa esente	—	440	—
	H	464	733	Orto	—	1706	49,20
	H	857	795	Bosco	—	20320	45,76
	H	344	289	Id.	—	68570	203,88
	K	132	132	Lavorativo	—	31642	170,64
	K	133	133	Pasciona	—	29728	50,52
	F	92	75	Lavorativo nudo	—	1330	5,76
	F	97	79	Bosco	—	21824	54,40
	F	180	161	Lavorativo nudo	—	3078	21,12
	F	181	162	Id.	—	3000	3,84
	F	182	163	Id.	—	45332	353,52
	F	183	164	Id.	—	98812	3.846,96
	F	184	165	Prato	15938	19342	168,80
	F	185	—	Id.	3404	—	—
	F	187	167	Pastura	—	4058	3,44
	F	192	172	Lavorativo olivato	55164	70764	188,24
	F	193	—	Id.	15600	—	—
	F	195	174	Lavorativo nudo	—	51516	495,36
	F	197	175	Id.	288	24864	207,84

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	Q U A L I T À	Superficie braccia quadre	REDDITO DOMINICALE	
							Lire
Segue Partita catastale n. 23855 (V. C.)							
F		198	—	Lavorativo nudo	4992	—	—
F		199	—	Id.	19584	—	—
F		253	220	Bosco ceduo	—	860'32	395,48
F		297	262	Vigna	—	3100	38,12
F		299	264	Id.	—	11028	182,84
F		439	373	Lavorativo nudo	—	133090	705,12
F		441	375	Id.	—	23712	185,73
F		452	386	Id.	—	10756	53,52
F		453	387	Vigna	4368	11312	160,24
F	454 II	—	—	Id.	6944	—	—
F		454	388	Lavorativo nudo	—	3348	21,12
F		455	389	Id.	—	35'4	17,04
F		459	392	Id.	—	18316	92,4
F		465	397	Id.	—	24074	118,56
F		466	398	Vigna	—	4140	6,88
F		470	402	Castagneto	—	10780	18,08
F		567	483	Lavorativo costagni	—	78776	286,08
F		196	668	Casa esente	—	816	—
F		254	671	Casa	200	1840	—
F		255	—	Casa esente	1640	—	—
F		95	95	Lavorativo vitato	—	11750	148,88
F		96	96	Lavorativo nudo	—	937'8	365,52
F		252	219	Macchia cedua	—	154318	379,08
F	323 II	433	282 II	Bosco ceduo	—	57294	203,04
F		434	370	Lavorativo nudo	80278	80600	426,96
F		467	399	Id.	322	—	—
F		468	400	Vigna	—	47'6	11,88
F		558	475	Prato	—	3102	26,40
F		557	474	Lavorativo nudo	—	13430	73,68
F		457	718	Id.	—	6808	32,64
F	433 II	436	370 II	Id.	63800	64730	344,16
F		435	681	Id.	960	—	—
F		93	76	Casa esente	—	1224	—
F		94	77	Bosco	—	18616	42,96
F		569	485	Lavorativo nudo	—	13340	59,28
F		440	374	Pastura	—	3240	3,88
F		460	393	Pastura e castagni	—	13524	39,72
F		469	401	Vigna	—	2700	24,28
F		256	221	Id.	—	4606	7 —
F		830	766	Vigna olivata	—	82988	2.441,88
F		257	767	Id.	—	42536	1.251,60
F		322	768	Id.	—	2756	81,08
F		840	769	Id.	—	990	89,16
F		69	56	Id.	—	432	12,72
F		861	193	Macchia	—	168592	453,80
F		862	794	Id.	—	7224	19,44
F		863	795	Id.	—	4896	13,16
F		461	394	Id.	—	480	1,28
F		556	473	Vigna	—	5530	25,48
F		563	479	Lavorativo nudo	—	19520	94,80
F		186	166	Id.	—	3080	14,88
F		456	390	Castagneto	—	63388	93,12
F		458	391	Lavorativo olivato	—	12096	40,96
F		837	763	Lavorativo nudo	—	2870	13,44
F		451	385	Vigna	—	7096	106,24
F		298	263	Lavorativo nudo	—	9324	37,20
F		301	266	Vigna	—	5800	96,64
F		99	82	Id.	—	2472	31,72
F		98	81	Bosco	—	6440	13,60
F		568	484	Id.	—	13984	30,24
F		442	376	Prato	—	11948	118,40
F		259	224	Lavorativo nudo	—	14024	102,24
F		305	269	Pastura	—	3836	115,76
F		306	270	Vigna	—	10450	144,60
F		307	271	Id.	—	13284	288,24
F		846	776	Id.	—	7558	111,24
F		842	771	Lavorativo vitato	—	3024	27,56
F		845	774	Vigna	—	216	1,48
F				Id.	—	2590	28,08

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	Q U A L I T À	Superficie braccia quadro	REDDITO DOMINICALE
						Lire

Segue Partita catastale n. 23855 (V.C.)

F	304	775	Vigna	—	1728	19,32
F	559	476	Lavorativo nudo	—	19352	115,20
F	191	171	Pastura	—	38902	53,32
F	194	173	Lavorativo nudo	—	33012	155,04
F	462	398	Vigna	—	2340	14,44
F	463	396	Id.	—	2160	23 —
F	190	170	Bosco	—	10166	28,08
F	566	482	Prato	—	24576	231,20
F	564	480	Lavorativo nudo	—	6344	13,20
F	560	477	Pastura	2820	10164	45,12
F	561	—	Id.	3740	—	—
F	561-II	—	Id.	3604	—	—
F	258	222	Lavorativo nudo	—	2338	23,04
F	1500	1478	Id.	—	10116	52,20
F	1501	1479	Id.	—	23027	118,88
F	68	1546	Pastura	—	2392	1,76
D	669	c	Id.	—	293	0,36
C	105	79	Lavorativo nudo	—	20890	69,36
C	103	77	Pasciona	—	49364	76,88
C	104	78	Id.	—	90072	161,32
C	107	c	Pastura	—	5558	3,64
C	106	a	Lavorativo nudo	—	365925	1.121,28
C	102	c	Id.	—	156725	544,88
C	101	a	Pasciona	—	152507	273,08
D	231	217	Pastura	—	87280	81,20
D	232	218	Id.	—	55998	102,36
D	233	219	Lavorativo nudo	—	345246	1.509,84
D	444	391	Pastura	89546	238468	257,24
D	445	—	Id.	148922	—	—
D	446	392	Id.	—	295834	346,24
D	451	395	Id.	—	96124	93,08
D	453	396	Id.	—	119602	170,64
D	667	641	Lavorativo nudo	—	306372	1.464 —
D	443	390	Id.	—	539784	2.993,04
D	671	650	Id.	—	2200	8,88
D	454	653	Id.	—	348616	1.761,52
D	674	655	Id.	—	888	4,32
D	400	a	Id.	—	254688	1.217 —
D	508	433	Id.	—	120038	573,60
D	1126	1161	Id.	—	3960	17,16
D	402	364	Pastura	—	134548	154,84
D	668	C	Lavorativo nudo	—	23985	114,64
D	478	412	Pastura	—	133628	144,24
D	479	—	Id.	—	2600	2,80
D	401	e	Id.	—	216851	261,68
C	125	e	Id.	—	12863	17,44
C	126	e	Lavorativo nudo	—	54622	339,84
C	127	c	Pasciona	—	20962	22,20
C	128	c	Lavorativo nudo	—	63204	216,48
D	466	405	Pastura	—	147120	174,96
D	467	646	Id.	—	265024	314,93
D	468	647	Id.	—	18632	22 —
D	469	648	Id.	—	7920	9,48
D	463	649	Lavorativo nudo	—	183534	735,60
D	464	651	Id.	—	10546	42,24
D	455	397	Id.	—	158692	801,60
D	672	652	Id.	—	11232	56,64
D	458	400	Id.	—	107304	493,68
D	675	656	Id.	—	2016	9,36
D	676	657	Id.	—	28704	135,12
D	677	658	Pastura	—	3380	7,32
D	678	659	Id.	—	2980	6,48
D	680	661	Id.	—	3450	7,32
D	474	409	Id.	—	5220	4,52
D	475	410	Id.	—	4200	3,88
D	477	411	Id.	—	6244	6,68
D	500	425	Lavorativo nudo	—	698208	3.234 —
D	501	426	Id.	—	99886	116,84
D	502	427	Pastura	—	153478	174,08
D	503	428	Lavorativo nudo	—	623590	3.016,08

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno articolato di -tima	QUALITÀ	Superficie braccia quadro	REDDITO DOMINICALE
						Liro

Segue Partita catastale n. 23855 (V. C.)

D	504	429	Lavorativo nudo	—	291733	1.334,16
D	505	430	Id.	—	246064	1.089,60
D	506	431	Id.	—	328846	1.415,76
D	507	432	Pastura	—	70708	77,76
D	433	399	Prato	—	116228	1.493,28
D	625	597	Fabbricato agr. esente	—	300	—
D	399	312	Lavorativo nudo	—	1042280	4.980,24
D	670	645	Id.	—	124712	691,44
D	433	386	Id.	—	9270	83,52
D	434	387	Id.	2106	9378	9,60
D	435	—	Id.	7272	—	—
D	436	388	Id.	93504	112782	562,08
D	437	—	Id.	19278	—	—
D	456	398	Pastura	—	62764	73,44
D	457	399	Id.	—	12264	14,68
D	460	402	Id.	320	1932	1,48
D	461	—	Id.	1612	—	—
D	465	404	Id.	81471	190556	209,08
D	472	—	Id.	109082	—	—
D	470	406	Id.	—	7462	7,56
D	471	407	Lavorativo nudo	—	516432	2.572,32
D	473	408	Pastura	14156	20876	20,28
D	476	—	Id.	6720	—	—
C	100	a	Lavorativo nudo	—	75256	267,40
D	230	216	Id.	—	985652	8.280,96
D	229	215	Pasciona	—	137000	299,16
D	228	214	Id.	—	455144	1.119,08
D	499	424	Lavorativo nudo	—	108473	1.531,2
D	429	385	Id.	21582	30002	143,28
D	430	—	Id.	740	—	—
D	431	—	Id.	2280	—	—
D	673	654	Id.	—	456	2,40
D	427	384	Pastura	121084	14433	148,16
D	428	—	Id.	19106	—	—
D	432	—	Id.	4446	—	—
D	433	365	Lavorativo nudo	—	123516	580,56
D	434	366	Pastura	122748	142031	3.664
D	405	—	Id.	19884	—	—
D	408	369	Id.	—	20128	14,04
D	409	370	Lavorativo nudo	—	20174	125,76
D	410	371	Id.	99636	10838	595,44
D	413	—	Id.	8752	—	—
D	411	372	Pastura	—	3000	2,16
D	412	373	Id.	—	29150	66,28
D	414	374	Id.	—	1232	12,08
D	415	375	Lavorativo nudo	—	70698	493,44
D	416	376	Pastura	—	83732	222,8
D	417	377	Lavorativo nudo	—	55073	2.811,44
D	418	378	Pastura	17004	32602	32,80
D	419	—	Id.	12998	—	—
D	420	—	Id.	2600	—	—
D	480	—	Id.	—	11908	12,84
D	481	—	Id.	—	4008	4,32
D	482	—	Id.	—	2573	27,80
D	483	413	Lavorativo nudo	—	51474	498,96
D	477	415	Id.	—	1325042	6.48,20
D	484	414	Pastura	169233	566642	600,88
D	485	—	Id.	145085	—	—
D	486	—	Id.	252320	—	—
D	488	416	Id.	—	382051	752,96
D	489	417	Lavorativo nudo	95340	95548	712,80
D	492	—	Id.	208	—	—
D	490	418	Pastura	2200	2464	1,92
D	491	—	Id.	264	—	—
D	493	419	Lavorativo nudo	—	29496	153,60
D	495	421	Pastura	—	203368	241,36
D	421	379	Id.	—	1242	10,56
D	423	380	Id.	—	59352	70,40
D	424	381	Id.	—	14512	14,68
D	425	382	Lavorativo nudo	—	26708	121,68

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolati di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadre	REDITO DOMINICALE
						Liro

Segue Partita catastale n. 23855 (V. C.)

D	426	383	Pastura	—	5592	4, 96
D	497	423	Id.	35464	431788	663, 12
D	498	—	Id.	76324	—	—
D	422	379II	Lavorativo nudo	—	59128	263, 04
D	496	422	Id.	—	500538	2.088 —
D	626	698	Fabbricato agr. esente	—	728	—
D	406	o	Pastura	—	247819	244, 40
D	407	a	Id.	—	631860	1.884, 24
C	197	156	Lavorativo nudo	—	147904	774, 96
C	201	160	Id.	—	75030	419, 04
C	204	163	Id.	—	11800	74, 04
C	205	164	Pasciona	—	107520	186, 60
C	208	167	Lavorativo nudo	—	168512	595, 92
C	212	170	Id.	—	111640	792, 24
C	218	176	Pasciona	—	572026	1.189, 28
C	220	177	Lavorativo nudo	—	43642	295, 68
C	221	178	Id.	—	3440	202, 32
C	222	179	Id.	—	140078	842, 88
C	223	180	Id.	—	97664	453, 36
C	224	181	Pasciona	—	356434	708, 72
C	225	182	Lavorativo nudo	—	302684	595, 63
C	226	183	Pasciona	—	136752	100, 16
C	227	184	Lavorativo nudo	—	208038	669, 84
C	228	185	Pasciona	—	141756	246 —
C	229	186	Lavorativo nudo	—	153424	1.018, 08
C	229II	187	Id.	—	9016	30, 96
C	230	188	Pasciona	—	198013	519, 04
C	231	189	Id.	—	178260	544, 52
C	232	190	Lavorativo nudo	—	207778	1.407, 36
C	233	191	Id.	—	72564	430, 56
C	234	192	Pastura	—	158680	153, 76
C	235	193	Pasciona	—	583134	1.264, 88
C	236	194	Lavorativo nudo	—	203864	726, 24
C	237	195	Pasciona	—	217882	445, 16
C	238	196	Lavorativo nudo	—	124472	400, 56
C	239	197	Pasciona	—	47364	84, 88
C	240	198	Lavorativo nudo	—	285690	1.604, 16
C	242	200	Id.	—	3480	20, 16
C	244	201	Id.	—	116308	813, 60
C	245	202	Pastura	—	127218	149, 04
C	246	203	Lavorativo nudo	—	66240	312, 48
C	248	205	Id.	4140	33540	146, 88
C	249	—	Id.	29400	—	—
C	264	219	Id.	22700	25196	101, 52
C	265	—	Id.	2496	—	—
C	268	221	Id.	1800	95324	643 —
C	269	—	Id.	4104	—	—
C	270	—	Id.	89420	—	—
C	272	223	Id.	—	36560	129, 36
C	274	224	Id.	—	24308	99, 36
C	275	225	Id.	—	76968	408, 24
C	276	226	Pasciona	—	357774	758, 80
C	277	227	Lavorativo nudo	—	37604	172, 80
C	280	229	Id.	—	170866	991, 92
C	281	230	Pastura	—	307726	695, 28
C	282	231	Id.	—	1792	0, 84
C	283	232	Pasciona	—	134624	241, 04
C	286	236	Lavorativo nudo	—	600890	2.074, 32
C	287	237	Pastura	—	3770	2, 80
C	288	238	Pasciona	—	19552	344, 28
C	289	239	Lavorativo nudo	76368	176184	919, 68
C	290	—	Id.	11400	—	—
C	291	—	Id.	88416	—	—
C	292	240	Pastura	—	236020	379, 72
C	293	241	Lavorativo nudo	—	1856	20, 64
C	295	242	Pasciona	—	110270	171, 48
C	296	243	Lavorativo nudo	—	314324	1.147, 20
C	297	244	Id.	—	182228	444, 72
C	298	245	Pastura	—	11832	12, 08
C	299	246	Lavorativo nudo	—	243866	908, 64

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	Q U A L I T À	Superficie braccia quadre	REDDITO DOMINICALE	
							Lire

Segue Partita catastale n. 23855 (V. C.)							
C		300	247	Pastura	—	53836	91,36
C		301	248	Lavorativo nudo	—	146694	458,64
C		302	249	Id.	—	77056	259,68
C		309	256	Pastura	—	47250	43,40
C		310	257	Id.	—	74780	116,20
C		311	258	Lavorativo nudo	—	13856	56,40
C		312	259	Id.	—	151480	545,04
C		313	260	Id.	—	255144	845,52
C		314	261	Id.	25944	71208	462,72
C		315	—	Id.	45264	—	—
C		316	262	Pastura	—	194880	149,68
C		320	266	Lavorativo nudo	—	456110	1567,44
C		321 II	268	Id.	—	133526	492 —
C		325	273	Id.	—	40696	133,92
C		326	274	Pasciona	—	5394	8,64
C		327	275	Id.	—	5460	5,80
C		328	276	Lavorativo nudo	—	45220	165,36
C		329	277	Pasciona	—	288872	501,32
C		330	278	Lavorativo nudo	—	32120	143,04
C		196	d	Pasciona	—	364	0,80
C		209	a	Id.	—	2160	3,20
C		210	a	Casa e sodo	—	685	—
C		213	a	Lavorativo nudo	—	55463	197,04
C		213	c	Id.	—	15556	55,28
C		207	a	Id.	—	425026	1512,04
C		207	c	Id.	—	341	1,20
C		206	a	Id.	—	31724	111,20
C		206	c	Id.	—	620	2,16
C		285	235	Pasciona	—	67800	107,76
C		282 II	232	Lavorativo nudo	—	79488	74,16
C		278	228	Pastura	14448	121840	135,08
C		279	—	Id.	107392	—	—
C		294	328	Casa esente	—	288	—
C		284	234	Pasciona	—	35200	112,32
C		273	327	Casa esente	—	420	—
C		271 II	326	Casa e sodo esente	—	1008	—
C		247	204	Lavorativo nudo	—	137920	611,28
C		243	324	Casa esente	—	308	—
C		219	323	Casa e sodo esente	—	1150	—
C		266	325	Id.	—	1350	—
C		133(p)	—	Pastura	—	170390	143,28
C		151(p)	—	Pasciona	—	76331	132,52
C		149(p)	—	Lavorativo nudo	—	129176	770,04
C		165(p)	—	Pasciona	—	184957	321 —
C		177(p)	—	Id.	—	26422	47,20
C		178(p)	—	Id.	—	49909	86,64
C		179(p)	—	Id.	—	20560	36,76
C		176(p)	—	Lavorativo nudo	—	76331	250,92
C		175(p)	—	Pasciona	—	108625	225,80
C		179(p)	—	Lavorativo nudo	—	203075	1.384,08
C		171(p)	—	Pasciona	—	148238	257,16
C		172(p)	—	Id.	—	253335	403,12
C		200(p)	—	Id.	—	85203	178,64
C		303(p)	—	Lavorativo nudo	—	20550	84,36
C		305(p)	—	Pasciona	—	46973	108,68
C		306(p)	—	Lavorativo nudo	—	82203	203,12
C		308(p)	—	Id.	—	73395	315,28
C		318(p)	—	Pasciona	—	361106	789,92
C		321(p)	—	Id.	—	261289	467,64
C		322 II(p)	—	Lavorativo nudo	—	41101	125,92
C		320(p)	—	Id.	—	32294	163,12
C		259(p)	—	Id.	—	500	0,36
C		271(p)	—	Pasciona	—	302904	783 —
C		260(p)	—	Pastura	—	10130	18,28
C		267(p)	—	Id.	—	45280	46,28
C		263(p)	—	Pasciona	—	88074	173,56
C		252(p)	—	Pastura	—	38165	44,72
C		250(p)	—	Id.	—	161470	249,36
C		251(p)	—	Id.	—	429433	455,32
C		241(p)	—	Pasciona	—	331748	587,72

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stina	Q U A L I T À	Superficie braccia quadre	REDDITO DOMINICALE	
							Lire
Segue Partita catastale n. 23855 (V. C.)							
C		130	98	Pastura	—	19800	13, 88
C		132	99	Lavorativo nudo	—	90070	537, 12
C		134	101	Id.	—	147165	497, 28
C		135	102	Pastura	—	7308	6, 48
C		137	104	Pasciona	—	141376	388, 56
C		138	105	Lavorativo nudo	—	40200	140, 40
C		139	106	Id.	—	42580	143, 04
C		140	107	Pasciona	—	112590	178, 84
C		141	108	Lavorativo nudo	—	88120	695, 28
C		142	109	Vigna	—	8652	43, 40
C		143	110	Pasciona	—	30096	65, 20
C		145	111	Prato	—	29398	190, 40
C		146	112	Id.	—	2112	12, 96
C		147	113	Id.	—	3960	25, 44
C		148	114	Lavorativo nudo	—	284482	1.033, 44
C		164	129	Id.	—	325914	975, 84
C		167	131	Id.	—	79632	228 —
C		168	132	Id.	—	29092	98, 40
C		169	133	Pastura	—	416416	517, 96
C		131	316	Casa esente	—	384	—
C		144	317	Id.	—	880	—
C		166	319	Id.	—	448	—
C		97	—	Mag. esente	—	—	—
C		126	a	Lavorativo nudo	—	93957	584, 48
C		127	a	Pasciona	—	102460	108, 48
C		128	a	Lavorativo nudo	—	379729	1.300, 64
C		136	a	Pastura	—	307511	314, 76
C		173	137	Lavorativo nudo	—	155736	1.063, 68
C		157 (p)	—	Pasciona	—	17614	31, 20
C		203 (p)	—	Lavorativo nudo	—	29358	103, 32
C		199 (p)	—	Pastura	—	23486	22, 04
C		198 (p)	—	Id.	—	135048	111, 04
C		196 a (p)	—	Id.	—	493833	1.062, 28
C		129	97	Prato	—	23280	189, 12
D		407	c	Pastura	—	1174	3, 64
C		156	121	Lavorativo nudo	—	41520	268, 80
C		119	90	Id.	—	87452	539, 04
D		406	a	Pastura	—	171236	169, 16
C		214	172	Lavorativo nudo	—	39752	262, 56
C		215	173	Id.	—	103814	400, 08
C		216	174	Pasciona	—	539448	955, 80
C		136	c	Pastura	—	17456	17, 88
C		217	175	Lavorativo nudo	—	103160	332, 16
C		55 (p)	—	Pastura	—	7046	7, 20
C		50-29 (p)	—	Id.	—	271090	462, 61
C		49-28 (p)	—	Id.	—	179907	660, 57
C		29-16 (p)	—	Lavorativo nudo	—	41102	83, 21
C		31-18 (p)	—	Id.	—	352227	1.144, 84
C		30-17 (p)	—	Pastura e castagni	—	76331	65, 07
C		99	c	Pasciona	—	12426	21, 56
D		679	660	Pastura	—	1300	2, 80
D		509	434	Lavorativo nudo	—	103024	477, 60
D		462	403	Id.	—	29464	118, 08
D		459	401	Id.	—	270992	1.274, 64
Totali					53	119990	188.099, 20
Pari ad Ha. 1809.36.78							

I dati complessivi di superficie e di reddito dominicale relativi ai terreni sopra descritti, corrispondono, per effetto della delibera n. 2487 del 16 maggio 1952 della Commissione censuaria centrale, ad una superficie di Ha. 1800.27.87 e ad un reddito dominicale di L. 309.278,62 (trecentonovemiladuecentosettantotto e cent. 62).

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, distinto a vecchio catasto alle Sezioni C e D, confinante.

Nord: con il limite meridionale della particella 76 (Sezione C), con il fosso di Valle Roccia, con la strada di San Valentino, con la linea del frazionamento operato sulla particella 63 (Sezione C), la cui parte settentrionale rimane alla ditta, con parte del limite sud di detta

particella, con un tratto del limite sud della particella 61 (Sezione C) e con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella medesima, le cui parti sud-ovest e nord rimangono alla ditta, con la linea del frazionamento operato per la seconda volta sulla particella 63, la cui parte nord rimane alla ditta; con un affluente del fosso delle Caravelle e con un breve tratto del medesimo, con la linea del frazionamento operato sulla particella 60 (Sezione C), la cui parte nord rimane alla ditta, con parte del limite sud-ovest della particella 55 (Sezione C), con la linea del frazionamento operato sulla particella 379 (Sezione C), la cui parte nord rimane alla ditta, con il limite sud della particella 369 (Sezione C), con la strada provinciale Pitiglianese, con la parte del limite sud-est della particella 65-bis (Sezione C), con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 66 e 157 (Sezione C), le cui parti, rispettivamente, nord e nord-est, rimangono alla ditta, con parte del limite est della particella 156 (Sezione C), facente parte del presente accorpamento, con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 151, 133, nuovamente 151 e 149 (tutto della Sezione C), le cui parti nord rimangono alla ditta, con il fosso detto del Riaccio, con la linea spezzata del frazionamento operato ancora sulla particella 149 e sulla 165, le cui parti nord rimangono alla ditta, con parte del limite est della già citata particella 165, con la linea spezzata del frazionamento operato per la seconda volta sulla particella medesima, la cui parte nord rimane alla ditta ed ancora con un tratto del limite est della particella suddetta, con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 177 (Sezione C), la cui parte est rimane alla ditta, con un affluente del fosso detto del Riaccio, con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 178, 179, 176 e 175 (Sezione C), le cui parti nord rimangono alla ditta; con un breve tratto della strada che dal podere Rocchetto va al podere Riaccio, con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 170, 171 e 172 (Sezione C), le cui parti nord rimangono alla ditta, con parte del limite est della particella 172 (Sezione C), con il limite sud delle particelle 188 e 192 (Sezione C), con parte del limite ovest delle particelle 195 e 198 (Sezione C), con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 199 e 200 (Sezione C), le cui parti est rimangono alla ditta, con il limite nord della particella 202 (Sezione C), con la linea del frazionamento operato sulla particella 203 (Sezione C), la cui parte est rimane alla ditta, con parte dei limiti ovest e sud della particella 200 (Sezione C), con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui zona settentrionale rimane alla ditta ed ancora con parte del limite sud della medesima, con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 199 e 198 (Sezione C), le cui parti, rispettivamente, nord ed ovest, rimangono alla ditta, con la strada che va al podere Purgatorio, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 198 e 196 (Sezione C), le cui parti nord rimangono alla ditta, con il fosso dell'Acqua Viva, con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 241 (Sezione C) la cui parte nord rimane alla ditta, con parte del limite est di detta particella, con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 251, 250, 252, 263 e 267 (tutte della Sezione C), le cui parti nord rimangono alla ditta, con parte del limite est della particella 261 (Sezione C), con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 260, 271 e 259 (Sezione C) le cui parti nord rimangono alla ditta, con parte del limite ovest della particella 322 (Sezione C), compresa nel presente accorpamento e con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella la cui parte nord rimane alla ditta, con parte del limite est della sunnominata particella, con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 321 e 322-bis (Sezione C), le cui parti nord rimangono alla ditta, con parte del limite est della particella 321 e con il limite est della particella 324 (entrambe della Sezione C), con parte del limite sud della particella 345 e con il limite sud della particella 344 (Sezione C), con un breve tratto del limite sud della particella 346 (Sezione C), con parte del limite ovest della particella 318 (Sezione C), con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella la cui parte nord rimane alla ditta ed ancora con parte del limite ovest della particella suddetta;

Est: con parte del limite ovest della particella 318 (Sezione C) e con la linea spezzata del frazionamento operato sulla medesima particella la cui parte est rimane alla ditta, con parte del limite ovest della particella 308 (Sezione C), quindi con la linea spezzata del frazionamento operato su detta particella e sulle particelle 306, 305 e 303 (tutte della Sezione C) le cui parti nord rimangono alla ditta, con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con il fosso di Capita;

Sud: con il limite di proprietà coincidente per un tratto con il botro dell'Acqua Viola;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in alcuni tratti con il fosso della Ribonda, con la via da San Valentino a San Quirico e con il fosso del Gragnolo, con il limite sud-est della particella 88 (Sezione C), con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 98-a, la cui parte nord rimane alla ditta e con parte del limite est della particella medesima, con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 91 e 79 (Sezione C) le cui parti nord rimangono alla ditta ed infine con un tratto del fosso di Valle Verde.

2° Accorpamento, distinto a vecchio catasto alla Sezione C, confinante:

Nord: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 50 e 49 le cui parti nord rimangono alla ditta, con parte del limite est della particella 48, con parte del limite sud-est della particella 44, con parte del limite ovest e con il limite sud-est della particella 42, con piccola parte del limite ovest della particella 18, con il limite ovest della particella 361 e con la strada provinciale Pitiglianese, e con parte del limite sud-ovest della particella 358;

Est: con la linea spezzata del frazionamento operato per due volte sulle particelle 30 e 31, le cui parti est rimangono alla ditta;

Sud: con parte del limite nord della particella 29 e con la linea spezzata del frazionamento operato sulla stessa particella, la cui parte sud rimane alla ditta, ancora con parte del limite nord di detta particella, con il limite nord-ovest della particella 56, con un brevissimo tratto della strada provinciale Pitiglianese, con la linea del frazionamento operato sulla particella 55, la cui parte sud rimane alla ditta, con parte del limite nord-ovest della suddetta

particella, con il limite nord-ovest della particella 60, con brevissimo tratto del fosso delle Caravelle;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Vaiana.

3° Accorpamento, distinto a vecchio catasto alle Sezioni *K* e *H*, confinante:

Nord: con il limite di proprietà, coincidente in parte con il fiume Lente e con il botro del Caleno;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà, coincidente con il botro di Filetta, quindi con il limite amministrativo del comune di Pitigliano;

Ovest: con il limite amministrativo del comune di Pitigliano e con il limite di proprietà, coincidente per brevissimo tratto con il fiume Lente.

4° Accorpamento, distinto a vecchio catasto alla Sezione *H*, confinante:

Nord ed est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in gran parte con il botro dell'Anteo;

Ovest: con il limite di proprietà.

5° Accorpamento, distinto a vecchio catasto alla Sezione *F*, confinante:

Nord, est e sud: con il limite di proprietà;

Ovest, sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente per un lungo tratto con la strada Sorano-San Quirico. Si espropria inoltre la particella 1501, sita ad ovest del presente accorpamento.

6° Accorpamento, distinto a vecchio catasto alla Sezione *F*, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Belvedere;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di Belvedere;

Sud ed ovest: con il limite di proprietà.

Si espropriano inoltre le particelle 315, 964, 344, 367, 393, 397, 405 e 416 (tutte della Sezione *H*) poste a confine con il torrente Lente e situate ad ovest a sud-ovest del 4° accorpamento.

L'indennità di espropriazione è di L. 96.295.831,11 (novantaseimilioniduecentonovantacinquemilaottocentotrentuno e cent. 11) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2817.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sili Alessandro di Francesco, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica Italiana.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sili Alessandro di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2495, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sili Alessandro di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie di tavole 290.24 pari ad ettari 29.02.10.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 124. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sili Alessandro di Francesco, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterri: articolo di stima	Q U A L I T À	Superficie braccia quadre	REDDITO DOMINICALE	
						Lire	
Partita catastale n. 78049 (V. C.)							
Valchetta	80	284	—	Seminativo	13	14	314,56
Id.	80	247	(p)	Id.	72	83	1.743,62
Id.	80	295	—	Id.	6	40	163,22
Id.	80	315	—	Prato	0	09	8,55
Id.	80	314	—	Id.	0	07	6,55
Totali . . .					92	53	2.226,60
Pari ad Ha 9.25.30							

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2495 in data 16 maggio 1952, della Commissione censuaria centrale ad Ha. 9.25.30 e ad un reddito dominicale di L. 2.208.96 (duemiladuecentotto e cent. 96).

L'indennità di espropriazione è di L. 934.868 (novecentotrentaquattromilaottocentosessantotto) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	Q U A L I T À	Superficie braccia quadre	REDDITO DOMINICALE	
						Lire	
(Partita catastale n. 77602) (V. C.)							
Valchetta	80	356	—	Seminativo	28	58	684,19
Id.	80	357	(p)	Prato	9	90	940,50
Id.	80	379	—	Id.	0	83	7,85
Id.	80	361	(p)	Seminativo	118	40	2.831,50
Id.	80	363	—	Id.	1	35	56,43
Id.	80	364	—	Id.	5	99	250,38
Monte Oliviero	139	26	(p)	Pascolo	32	66	781,78
Totali . . .					197	71	5.626,63
Pari ad Ha. 19.77.10							

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2495 in data 16 maggio 1952, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 19.77.10 e ad un reddito dominicale di L. 5.235,14 (cinquemiladuecentotrentacinque e cent. 14).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Valchetta », confina:

Nord: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 26 (mappa 139), 247, 361 e 357 (mappa 80), e nuovamente sulla 361 e sulla 357, le cui parti nord rimangono alla ditta, con il limite di proprietà, per un breve tratto con il fosso della Valle di Monte Oliviero e di P. Porta;

Est e sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà, con la linea del frazionamento operato sulla particella 26 (mappa 139), la cui parte ovest rimane alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.339.729,50 (duemilionitrecentotrentanovemilasettecentoventinove e cent. 50) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha. —	Reddito dominicale L. —	Reddito dominicale riv. L. —	Indennità L. —
Partita n. 78049 (V. C.)	9.25.30	2.226,60	2.208,96	934.868 —
Partita n. 77602 (V. C.)	19.77.10	5.626,63	5.235,14	2.339.729,50
In complesso . . .	29.02.40	7.853,23	7.444,10	3.274.597,50

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2818.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della « Fondi rustici » Società anonima Agricola Industriale Italiana, con sede in Roma, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica Italiana.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della « Fondi Rustici » Società anonima Agricola Industriale Italiana, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Visto il proprio decreto 3 ottobre 1952, n. 1725, con il quale, in accoglimento dell'istanza all'uopo presentata, è già stato concesso alla Ditta esproprianda il beneficio di poter conservare una parte dei terreni oggetto di espropriazione immediata e costituenti il terzo residuo, nella misura massima di cui agli articoli 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della « Fondi Rustici » Società anonima Agricola Industriale Italiana, con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 571.81.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennita di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 63. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta « Fondi rustici » Società anonima Agricola Industriale Italiana, con sede in Roma, in comune di Grosseto (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 1065 (N.C.)									
Grancia	110	11	—	Fabbricato rurale	—	0	09	60	—
Id.	110	12	—	Bosco alto fusto	IV	0	71	20	35,60
Id.	110	15	—	Id.	IV	1	25	50	62,75
Isolotto	111	1	—	Seminativo	II	185	49	30	70.487,34
Id.	111	2	—	Fabbricato rurale	—	0	02	40	—
Id.	111	3	—	Bosco alto fusto	IV	7	86	10	393,05
Id.	111	4	—	Id.	IV	0	63	00	31,60
Grancia	111	17	—	Fabbricato rurale	—	0	92	60	—
Id.	111	18	—	Id.	—	0	35	00	—
Id.	111	19	—	Seminativo	III	5	45	10	1.471,77
Fontanile	111	20	—	Uliveto	I	8	70	30	7.397,55
Id.	111	21	—	Id.	I	0	72	20	613,70
Id.	111	22	—	Seminativo arborato	IV	6	94	90	1.389,80
Id.	111	23	—	Fabbricato rurale	—	0	72	60	—
Id.	111	24	—	Id.	—	0	04	20	—
Id.	111	25	—	Uliveto	III	23	02	90	9.211,60
Id.	111	26	—	Seminativo arborato	IV	11	37	60	2.275,20
Id.	111	27	—	Seminativo	V	1	60	20	160,20
Id.	111	28	—	Seminativo arborato	V	7	10	90	853,08
Id.	111	54	—	Uliveto	I	0	12	80	108,80
Id.	111	55	—	Id.	I	0	01	30	11,05
Ponticella	135	1	—	Seminativo	III	1	52	20	410,94
Id.	135	2	—	Pascolo cespugliato	II	0	19	30	9,65
Id.	135	7	—	Seminativo	III	8	10	90	2.189,43
Id.	135	8	—	Id.	III	2	49	25	672,98
Id.	135	9	—	Fabbricato rurale	—	0	81	15	—
Id.	135	10	—	Seminativo	IV	2	67	75	468,56
Id.	135	11	—	Id.	III	0	43	60	117,72
Id.	135	12	—	Fabbricato rurale	—	0	88	70	—
Id.	135	14	—	Seminativo	V	2	17	70	217,70
Id.	135	15	—	Seminativo arborato	V	5	05	90	607,08
Id.	135	16	—	Uliveto	III	2	51	40	1.005,60
Id.	135	17	—	Seminativo arborato	V	17	18	40	2.062,08
Id.	135	18	—	Seminativo	V	28	47	60	2.847,60
Id.	135	19	—	Seminativo arborato	V	5	84	70	791,64
Ponte Cavolo	135	20	—	Id.	V	1	55	40	186,48
Id.	135	21	—	Bosco ceduo	II	2	19	50	153,65
Id.	135	22	—	Seminativo	V	3	36	10	336,10
Id.	135	23	—	Id.	V	2	49	30	249,30
Id.	135	24	—	Id.	IV	7	89	90	1.382,33
Grillese	135	36	—	Id.	III	1	37	60	871,52
Ponte Cavolo	135	38	—	Id.	IV	8	63	90	1.511,83
Id.	135	40	—	Id.	IV	24	53	10	4.292,92
Mandrioli	135	53	—	Fabbricato rurale	—	0	57	80	—
Id.	135	51	—	Seminativo	V	12	56	20	1.256,20

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	aro	centiare	Lire
Segue Partita catastale n. 1065 (N.C.)									
Mandrioli	135	54	—	Seminativo	IV	6	96	50	1.218,88
Id.	135	54	—	Id.	IV	24	81	70	4.342,97
Melosella	135	70	—	Id.	IV	2	16	00	378 —
Id.	135	72	—	Id.	IV	26	24	10	4.592,17
Id.	135	71	—	Id.	IV	3	56	60	624,05
Ponticella	135	73	—	Pascolo cespugliato . . .	II	0	00	15	0,08
Id.	135	74	—	Seminativo	III	1	25	50	338,85
Id.	135	75	—	Id.	III	0	96	30	260,01
Id.	135	76	—	Id.	IV	0	30	80	53,90
Grancia	110	10	—	Frutteto	unica	6	06	40	13.340,87
Id.	110	26	—	Seminativo arborato . . .	II	1	13	20	594,30
Id.	110	13	—	Seminativo	II	2	05	60	781,28
Id.	110	27	—	Seminativo arborato . . .	II	8	32	00	4.368 —
Id.	110	14	—	Seminativo	II	3	80	10	1.444,38
Id.	110	28	—	Seminativo arborato . . .	II	6	32	30	3.319,58
Id.	110	29	—	Seminativo	II	3	53	80	1.341,44
Id.	110	30	—	Frutteto	unica	0	30	70	675,40
Id.	110	31	—	Seminativo arborato . . .	II	0	7	40	38,85
Fontanile	111	57	—	Seminativo	III	0	49	60	133,92
Id.	111	58	—	Id.	IV	0	19	00	33,25
Ponticella	135	13	—	Uliveto	III	7	43	80	2.975,20
Ponte Cavolo . . .	135	37	—	Id.	V	9	43	10	1.178,88
Id.	135	39	—	Id.	V	5	21	60	652 —
Mandrioli	135	44	—	Id.	IV	29	94	90	7.487,25
Id.	135	52	—	Seminativo	III	5	13	90	1.387,53
Id.	135	83	—	Vigneto	I	0	27	40	205,50
Fontanile	111	56	—	Fabbricato da accertare all'ur- bano	—	0	07	70	—
Podere Peri	136	23	—	Seminativo	III	3	39	15	915,70
Id.	136	24 (p)	—	Id.	IV	5	54	75	970,81
Totale						571	81	10	169.210,28

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento sito in località « Tenuta fondi rustici », confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Ombrone;

Est: con il limite di proprietà che in parte coincide col fiume Ombrone e con la strada vicinale dei Mandrioli;

Sud-est: con il limite nord della particella 25 (foglio 136), con la linea del frazionamento operato sulla particella 24 (foglio 136) la cui parte est ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite nord della particella 26 (foglio 136) e con il fosso della Melosella;

Ovest: con il limite di proprietà che in parte coincide con la strada Antica Dogana e con il fiume Ombrone.

L'indennità di espropriazione è di L. 58.141.082,05 (cinquantottomilioneicentoquarantunomilaottanta-
due e cent. 5) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950,
n. 841.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2819.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Tobler Anna fu Oscar, maritata Tadini Buoninsegni, eredi, in comune di Riparbella (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Tobler Anna fu Oscar maritata Tadini Buoninsegni Eredi, per i terreni ricadenti nel comune di Riparbella (provincia di Pisa);

Considerato che la su nominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto

1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nei piani particolareggiati di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Vista la deliberazione 5 settembre 1951, n. 2316, della Commissione censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Tobler Anna fu Oscar, maritata Tadini Buoninsegni eredi, per i terreni ricadenti nel comune di Riparbella (provincia di Pisa), della superficie di ettari 209.13.85.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

FINAUDI

DE GASPERI — FANTANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 125. — PALLA.

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tobler Anna fu Oscar, maritata Tadini Buoninsegni, eredi, in comune di Riparbella (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			RIPARTO QUANTITATIVE
						ettari	are	centiare	

Partita catastale n. 581 (N.C.)

Le Chiuse	34	104	—	Seminativo arborato . . .	III	0	05	50	20,35
Id.	34	106	—	Bosco ceduo . . .	V	0	20	00	4,20
Id.	34	107	—	Uliveto . . .	II	6	39	80	3.998,75
Id.	34	108	—	Pascolo cespugliato . . .	I	0	09	80	2,45
Id.	34	117	—	Bosco ceduo . . .	IV	0	05	30	2,23
Id.	34	118	—	Uliveto . . .	II	5	69	10	3.556,88
Id.	34	120	—	Id.	III	0	04	50	15,75
Id.	34	121	—	Bosco ceduo . . .	V	1	32	40	27,80
Id.	34	139	—	Pascolo arborato . . .	unica	0	42	10	13,47
Id.	34	140	—	Seminativo . . .	IV	0	05	80	8,99
Id.	34	141	—	Canneto . . .	unica	0	02	50	7,50
Id.	34	142	—	Seminativo . . .	IV	0	01	20	1,86
Id.	34	143	—	Pascolo . . .	I	0	02	20	1,10
Dottorina	14	11	—	Bosco ceduo . . .	III	2	33	90	152,04
Id.	14	12	—	Seminativo . . .	V	0	79	40	47,64
Id.	14	13	—	Seminativo arborato . . .	V	0	67	00	77,05
Id.	14	14	—	Bosco ceduo . . .	IV	0	34	10	14,32
Id.	14	15	—	Pascolo cespugliato . . .	II	0	35	20	2,64
Id.	14	16	—	Fabbricato rurale	—	0	28	40	—

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Num.ro del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	aro	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 581 (N.C.)

Dottorina	14	17	—	Seminativo	IV	0	89	30	138,41
Id.	14	18	—	Pascolo cespugliato	II	0	09	40	0,70
Id.	14	13	—	Id.	II	0	32	40	2,43
Id.	14	24	—	Bosco ceduo	V	0	42	50	8,91
Id.	14	25	—	Pascolo arborato	unica	0	17	00	5,41
Id.	14	26	—	Id.	unica	0	26	50	8,48
Id.	14	27	—	Bosco ceduo	IV	1	07	70	45,23
Id.	14	28	—	Seminativo	V	0	10	00	6,—
II Gabbrone	23	8	—	Bosco ceduo	IV	0	09	50	3,99
Id.	23	9	—	Seminativo	V	0	86	60	51,93
Id.	23	10	—	Bosco ceduo	V	6	24	30	131,10
Id.	23	11	—	Id.	V	0	06	30	1,32
Id.	23	12	—	Seminativo	V	0	22	10	13,26
Id.	23	13	—	Pascolo	I	0	05	30	2,65
Id.	23	14	—	Pascolo cespugliato	II	0	20	50	1,54
Id.	23	15	—	Bosco ceduo	V	3	29	60	69,22
Id.	23	16	—	Seminativo	IV	1	32	80	205,84
Id.	23	17	—	Id.	IV	0	18	50	28,68
Id.	23	18	—	Bosco ceduo	V	0	16	70	3,51
Id.	23	19	—	Seminativo	IV	1	61	30	250,01
Id.	23	20	—	Id.	IV	1	36	10	210,96
Id.	23	21	—	Id.	IV	0	32	00	49,60
Id.	23	22	—	Pascolo arborato	unica	0	82	00	26,24
Id.	23	23	—	Id.	unica	0	12	20	3,90
Id.	23	24	—	Seminativo	V	0	09	10	5,46
Id.	23	2 (p)	—	Bosco ceduo	IV	0	81	37	34,17
Id.	23	25	—	Pascolo cespugliato	I	0	34	20	8,95
Id.	23	27	—	Seminativo	IV	4	05	10	627,91
Id.	23	28	—	Pascolo arborato	unica	3	64	60	116,67
Id.	23	29	—	Pascolo cespugliato	I	5	06	20	126,55
Id.	23	30	—	Seminativo	IV	1	21	10	187,71
Id.	23	31	—	Bosco ceduo	IV	0	33	30	13,99
Id.	23	32	—	Id.	III	0	39	40	25,61
Id.	23	33(p)	—	Id.	III	0	71	42	46,42
Id.	23	34	—	Seminativo	V	0	48	10	28,86
Id.	23	35	—	Id.	V	0	63	50	38,10
Id.	23	36	—	Bosco ceduo	V	4	61	00	96,81
Id.	23	37	—	Seminativo	V	0	16	70	10,02
Id.	23	38	—	Id.	IV	0	47	70	73,93
Id.	23	39	—	Vigneto	III	0	62	20	286,12
Id.	23	40	—	Id.	III	1	61	90	744,74
Id.	23	41	—	Bosco ceduo	IV	0	31	70	13,31
Id.	23	42	—	Vigneto	II	1	29	00	774,—
Id.	23	43	—	Pascolo cespugliato	II	0	00	78	0,06
Id.	23	44	—	Pascolo	I	0	00	40	0,20
Id.	23	45	—	Seminativo	IV	0	14	50	22,48
Id.	23	117	—	Pascolo arborato	unica	1	26	70	40,54
Id.	23	118	—	Pascolo cespugliato	II	0	31	10	2,33
Id.	23	119	—	Id.	I	0	09	30	2,33
Id.	23	120	—	Id.	II	0	35	40	6,40
Id.	23	121	—	Bosco ceduo	V	2	32	10	48,74
Id.	23	122	—	Id.	IV	1	84	80	77,62
Campo al Ceppo	24	98	—	Bosco ceduo	III	1	72	60	112,19
La Malatina	55	176	—	Pascolo arborato	unica	2	81	20	89,98
Id.	55	200	—	Id.	unica	0	16	00	5,12
Id.	55	201	—	Seminativo arborato	II	10	03	10	5.517,05
Id.	55	202	—	Seminativo	II	0	76	30	320,46
Id.	55	203	—	Incolto produttivo	unica	0	14	20	4,26
Debolino	24	106	—	Uliveto	II	2	68	10	1.677,90
Id.	24	107	—	Fabbricato rurale	—	0	08	00	—
Id.	24	112	—	Uliveto	III	0	03	10	325,85
Id.	24	114	—	Seminativo arborato	IV	0	30	10	75,25
Campo al Ceppo	24	122	—	Pascolo	I	0	00	60	4,75
Id.	24	123	—	Fabbricato rurale	—	0	02	20	—
Id.	24	124	—	Pascolo cespugliato	I	0	71	30	17,83
Id.	24	125	—	Pascolo arborato	unica	0	55	00	17,60
Id.	24	126	—	Seminativo	V	0	13	90	8,34
Id.	24	127	—	Vigneto	III	0	17	80	81,88
Id.	24	128	—	Pascolo arborato	unica	0	13	00	4,16
Id.	24	129	—	Seminativo	IV	0	23	30	36,15

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Segue Partita catastale n. 581 (N.C.)									
Campo al Ceppo . .	24	130	—	Bosco ceduo	III	0	43	00	27,95
Id.	24	131	—	Seminativo .	IV	0	32	60	50,35
Id.	24	148	—	Id.	IV	1	38	20	214,21
Id.	24	149	—	Id.	IV	0	36	70	56,83
Id.	24	150	—	Uliveto	III	0	34	90	123,15
Id.	24	151	—	Bosco ceduo	IV	0	10	50	4,41
Id.	24	152	—	Seminativo	IV	1	01	00	252,50
Campiletto	24	153	—	Bosco ceduo	III	0	34	50	22,43
Id.	24	154	—	Vigneto	III	1	29	10	593,86
Id.	24	155	—	Seminativo	III	0	33	00	82,50
San Rocco	24	156	—	Id.	IV	1	18	70	183,98
Campiletto	24	157	—	Id.	IV	0	73	80	114,39
Id.	24	159	—	Bosco ceduo	IV	0	86	80	36,46
San Rocco	24	160	—	Pascolo cespugliato	I	9	53	90	13,48
Id.	24	161	—	Pascolo	I	0	05	60	2,80
Id.	24	162	—	Fabbricato rurale	—	0	19	60	—
Id.	24	163	—	Bosco alto fusto	II	0	07	50	5,25
Id.	24	164	—	Uliveto	III	0	95	20	333,20
Id.	24	165	—	Bosco ceduo	IV	1	48	00	62,16
Boboli	24	184(p)	—	Uliveto	III	0	15	92	55,73
Campo al Ceppo	24	191	—	Pascolo arborato	Unica	0	24	50	7,84
Id.	24	192	—	Bosco ceduo	IV	0	26	60	11,17
Campiletto	24	195	—	Id.	III	0	59	30	38,54
Le Vignacce	33	119	—	Seminativo arborato	III	1	27	70	472,49
Id.	33	120	—	Seminativo	IV	0	40	40	62,62
Id.	33	151	—	Id.	III	0	91	00	227,50
Id.	33	152	—	Fabbricato rurale	—	0	19	70	—
Id.	33	153	—	Seminativo	III	0	05	70	14,25
Id.	33	154	—	Uliveto	I	3	86	20	2.993,05
Id.	33	155	—	Seminativo .	III	0	11	30	28,25
Id.	33	156	—	Canneto .	Unica	0	05	50	16,50
Id.	33	157	—	Vigneto .	II	0	34	90	209,40
Puntata di Lecci	57	5	—	Seminativo .	II	0	04	80	20,16
Le Vignacce	33	159	—	Id.	III	0	20	30	50,75
Foresta	33	194	—	Pascolo arborato	Unica	0	05	00	1,60
Le Vignacce	33	195	—	Seminativo	III	0	14	30	35,75
Id.	33	196	—	Seminativo arborato	III	0	24	70	91,39
Le Vigne	33	197	—	Id.	III	0	68	70	254,19
Id.	33	198	—	Fabbricato rurale	—	0	03	20	—
Id.	33	199	—	Bosco ceduo	IV	0	02	60	1,09
Santa Maria . . .	33	214	—	Seminativo	III	0	38	30	95,75
Id.	33	215	—	Uliveto	III	0	38	40	134,40
Id.	33	216	—	Bosco ceduo	V	0	06	10	1,28
Id.	33	217	—	Uliveto	III	0	66	70	233,45
Id.	33	218	—	Pascolo arborato	Unica	0	68	70	21,98
Id.	33	219	—	Bosco misto	Unica	0	08	00	6 —
Id.	33	220	—	Bosco alto fusto	II	0	07	20	5,04
Id.	33	221	—	Seminativo	III	1	14	90	287,25
Id.	33	222	—	Seminativo arborato	III	0	29	40	108,78
Id.	33	223	—	Fabbricato rurale	—	0	17	20	—
Id.	33	224	—	Vigneto	III	0	03	30	15,18
Id.	33	225	—	Bosco ceduo	III	0	28	20	18,33
Id.	33	226	—	Bosco alto fusto	II	0	04	50	3,15
Id.	33	227	—	Seminativo	IV	0	08	10	12,56
Id.	33	228	—	Pascolo arborato	Unica	0	06	90	2,21
Id.	33	229	—	Seminativo	V	0	05	90	3,54
Id.	33	230	—	Seminativo arborato	V	0	03	20	3,68
Id.	33	231	—	Pascolo cespugliato	II	0	09	70	0,73
Id.	33	232	—	Bosco ceduo	V	0	74	70	15,96
Id.	33	234	—	Uliveto	IV	0	13	90	31,97
Id.	33	235	—	Bosco alto fusto	II	0	02	80	1,96
Id.	33	236	—	Bosco ceduo .	IV	0	05	40	2,27
Id.	33	237	—	Uliveto .	III	0	02	30	8,05
Id.	33	238	—	Seminativo .	III	0	33	50	83,75
Le Vignacce	33	239	—	Canneto	Unica	0	03	30	9,90
Le Vigne	33	308	—	Seminativo arborato	II /	0	02	90	15,95
Le Vignacce	33	309	—	Uliveto	II	1	84	50	1.153,13
Santa Maria . . .	33	310	—	Id.	II	0	40	40	252,50
Id.	33	315	—	Pascolo cespugliato	II	0	02	60	0,19
Le Vignacce	33	316	—	Pascolo	I	0	09	80	4,90

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 581 (N.C.)

Le Chiuse	33	325	—	Uliveto	II	2	52	90	1.580,62
Via Roma	34	180	—	Pascolo cespugliato	II	0	01	00	0,07
Via della Grotta	34	206	1	Porzione rurale di fabbricato	—	—	—	—	—
Le Melatina	55	174	—	Incolto produttivo	unica	0	31	40	9,42
Ponte Bonelli	42	4	—	Seminativo	IV	1	72	20	266,91
Calabрино	42	45	—	Pascolo arborato	unica	0	14	90	4,77
Id.	42	46	—	Seminativo	III	0	28	20	70,50
Id.	42	47	—	Vigneto	III	0	05	60	25,76
Id.	42	48	—	Bosco ceduo	II	0	24	40	20,74
Id.	42	49	—	Uliveto	II	1	37	60	860 —
La Melatina	55	165	—	Pascolo cespugliato	II	0	64	60	4,84
Calabрино	42	50	—	Seminativo arborato	III	3	32	80	1.231,36
Id.	42	51	—	Seminativo	III	0	38	20	95,50
Id.	42	52	—	Pascolo arborato	unica	0	10	80	3,46
Id.	42	53	—	Seminativo	II	0	34	30	144,06
Id.	42	54	—	Bosco alto fusto	II	0	22	20	15,54
Id.	42	75	—	Canneto	unica	0	02	00	6 —
Id.	42	77	—	Seminativo	IV	0	30	80	47,74
Id.	42	78	—	Canneto	unica	0	02	40	7,20
Id.	42	79	—	Pascolo arborato	unica	0	02	20	0,70
Id.	42	80	—	Seminativo	III	2	48	50	621,25
Id.	42	81	—	Seminativo arborato	IV	0	26	00	65 —
Id.	42	82	—	Pascolo arborato	unica	0	96	00	30,72
Id.	42	83	—	Incolto produttivo	unica	0	07	50	2,25
Id.	42	84	—	Seminativo arborato	III	0	13	10	48,47
Id.	42	85	—	Uliveto	III	0	11	40	39,90
Id.	42	86	—	Canneto	unica	0	02	30	6,90
Id.	42	87	—	Pascolo cespugliato	II	0	10	80	0,81
Id.	42	88	—	Uliveto	III	0	09	60	33,60
Id.	42	90	—	Seminativo	III	0	34	70	86,75
Id.	42	91	—	Vigneto	II	0	17	30	103,80
Poggio di Toviannino	42	122	—	Seminativo	III	0	77	80	194,50
Id.	42	123	—	Bosco misto	unica	0	30	10	22,58
Id.	42	124	—	Pascolo cespugliato	II	0	07	80	0,58
Id.	42	125	—	Seminativo arborato	IV	0	03	30	8,25
Id.	42	126	—	Uliveto	III	0	07	50	26,25
Id.	42	127	—	Seminativo	III	0	10	50	26,25
Id.	42	128	—	Canneto	unica	0	06	20	18,60
Id.	42	129	—	Uliveto	II	1	03	30	645,63
Id.	42	130	—	Seminativo	III	0	06	10	15,25
Id.	42	131	—	Canneto	unica	0	00	76	2,28
Id.	42	132	—	Fabbricato rurale	—	0	04	80	—
Id.	42	133	—	Seminativo arborato	III	0	48	80	180,56
Id.	42	134	—	Seminativo	IV	0	06	90	10,70
Id.	42	135	—	Bosco alto fusto	II	1	91	00	133,70
Id.	42	136	—	Seminativo	IV	0	02	50	3,88
Id.	42	137	—	Bosco ceduo	IV	0	58	30	24,49
Id.	42	138	—	Seminativo	III	0	06	60	16,50
Id.	42	139	—	Canneto	unica	0	03	30	9,90
Id.	42	140	—	Id.	unica	0	01	90	5,70
Calabрино	42	227	—	Seminativo arborato	II	1	00	20	551,10
Id.	42	228	—	Pascolo cespugliato	II	0	07	00	0,52
Id.	42	229	—	Pascolo	I	0	27	30	13,65
Id.	42	232	—	Seminativo	III	0	08	70	21,75
Id.	42	233	—	Pascolo	I	0	27	80	13,90
Id.	42	234	—	Incolto produttivo	unica	0	04	80	1,44
Id.	42	235	—	Pascolo cespugliato	I	0	11	70	2,93
Poggio di Toviannino	42	244	—	Seminativo	II	0	36	60	153,72
Id.	42	245	—	Pascolo cespugliato	II	0	05	00	0,37
Chiusini	43	14	—	Seminativo	III	0	06	00	15 —
Id.	43	15	—	Id.	III	0	27	90	69,75
Id.	43	16	—	Bosco ceduo	III	2	56	20	166,53
Id.	43	17	—	Seminativo	III	0	19	60	49 —
Id.	43	18	—	Id.	III	0	64	80	162 —
Le Botra	43	66	—	Pascolo arborato	unica	0	02	00	0,64
Id.	43	67	—	Pascolo cespugliato	I	0	24	40	6,10
Id.	43	68	—	Seminativo	III	0	31	70	79,25
Id.	43	69	—	Incolto produttivo	unica	0	20	20	6,06
Id.	43	70	—	Seminativo arborato	III	0	72	10	266,77
Bellora di Sotto	49	14	—	Bosco ceduo	III	1	28	60	83,59
Id.	49	15	—	Seminativo arborato	IV	0	06	90	17,25

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltemi	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue: Partita catastale n. 581 (V. C.)

Bellora di Sotto	49	16	—	Seminativo	IV	1	26	90	196,70
Id.	49	17	—	Canneto	unica	0	06	30	18,90
Id.	49	18	—	Uliveto	III	2	99	40	1.047,90
Id.	49	19	—	Seminativo arborato	II	0	73	50	404,25
Id.	49	20	—	Fabbricato rurale	—	0	29	30	—
Id.	49	21	—	Seminativo arborato	III	0	44	10	163,17
Id.	49	22	—	Id.	II	1	76	40	970,20
Id.	49	24	—	Seminativo	III	0	12	60	31,50
Id.	49	25	—	Seminativo arborato	II	2	82	50	1.553,75
Id.	49	26	—	Id.	II	1	39	40	766,70
Id.	49	27	—	Seminativo	II	0	06	40	26,88
Id.	49	33	—	Id.	III	0	25	00	62,50
Id.	49	34	—	Seminativo arborato	III	0	24	10	89,17
Id.	49	36	—	Seminativo	IV	0	05	60	8,68
Bellora	50	69	—	Id.	II	0	11	20	47,04
Id.	50	78	—	Uliveto	III	0	03	60	12,60
Id.	50	79	—	Seminativo arborato	IV	0	35	90	89,75
Id.	50	80	—	Bosco ceduo	IV	0	29	10	12,22
Id.	50	83	—	Seminativo	V	2	07	10	124,26
Id.	50	85	—	Id.	II	0	29	30	123,06
Id.	50	84	—	Pascolo	I	0	05	70	2,85
Id.	50	104	—	Bosco ceduo	V	0	03	40	0,71
Id.	50	109	—	Seminativo	III	0	34	60	86,50
Gabbruiccino	55	63	—	Pascolo	I	0	06	60	3,30
Id.	55	64	—	Id.	I	0	03	80	1,90
Id.	55	65	—	Pascolo arborato	unica	0	03	10	0,99
Id.	55	66	—	Bosco ceduo	IV	0	22	00	9,24
Id.	55	67	—	Seminativo	V	0	62	20	37,32
Id.	55	68	—	Seminativo arborato	IV	0	33	60	84 —
Id.	55	69	—	Id.	III	0	92	50	342,25
Id.	55	70	—	Canneto	unica	0	18	60	55,80
Id.	55	71	—	Seminativo	III	0	88	00	220 —
Id.	55	72	—	Canneto	unica	0	04	20	12,10
Id.	55	73	—	Seminativo	III	0	76	70	191,75
Cenerai	55	103	—	Pascolo arborato	unica	0	08	90	2,85
Id.	55	104	—	Canneto	unica	0	11	70	35,10
Id.	55	105	—	Seminativo	III	0	21	00	52,50
Id.	55	106	—	Id.	V	0	12	70	7,62
Id.	55	107	—	Id.	IV	0	76	70	118,88
Id.	55	108	—	Canneto	unica	0	09	20	27,60
Id.	55	109	—	Corte unita al n. 149	—	0	25	40	—
Id.	55	146	—	Seminativo	III	0	86	00	215 —
Id.	55	147	—	Seminativo arborato	II	0	25	60	140,80
Id.	55	148	—	Seminativo	I	0	05	90	32,45
Id.	55	149	—	Fabbricato rurale con corte n. 109	—	0	15	40	—
La Melatina	55	150	—	Seminativo arborato	II	0	39	80	218,90
Id.	55	151	—	Pascolo arborato	unica	0	22	70	7,26
Id.	55	152	—	Pascolo cespugliato	II	0	07	20	0,54
Id.	55	153	—	Seminativo	I	0	72	40	398,20
Id.	55	154	—	Seminativo arborato	I	0	12	90	90,30
Id.	55	155	—	Seminativo	I	0	28	30	155,65
Id.	55	156	—	Fabbricato rurale	—	0	12	70	—
Id.	55	157	—	Vigneto	I	0	09	20	71,30
Id.	55	159	—	Incolto produttivo	unica	0	32	60	9,78
Id.	55	160	—	Canneto	unica	0	02	80	8,40
Id.	55	161	—	Seminativo	I	1	05	40	579,70
Id.	55	162	—	Incolto produttivo	unica	0	40	10	12,03
Id.	55	163	—	Seminativo	III	0	93	60	234 —
Id.	55	164	—	Canneto	unica	0	03	50	10,50
Id.	55	166	—	Seminativo	II	1	19	40	501,48
Id.	55	167	—	Seminativo arborato	I	9	15	30	6.407,10
Id.	55	168	—	Bosco alto fusto	II	0	25	90	18,13
Id.	55	169	—	Incolto produttivo	unica	5	50	30	165,09
Id.	55	170	—	Canneto	unica	0	01	10	3,30
Id.	55	171	—	Seminativo arborato	III	6	47	50	1.319,05
Id.	55	172	—	Seminativo	III	0	47	50	77,50
Id.	55	173	—	Bosco alto fusto	II	1	40	50	98,35
Id.	55	173	—	Incolto sterile	—	0	27	00	—
Id.	55	176	—	Canneto	unica	0	03	60	10,80
Totali						209	13	85	57.227,79

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Il Gabbrone », confinante:

Nord-ovest: con il limite di proprietà; con la strada provinciale del Commercio, con la parte del limite est della particella 21 (foglio 14), con il limite sud della particella 22 (foglio 14), con il botro di rio Pietroso;

Est: con il limite di proprietà; con parte del limite est della particella 33 (foglio 23) e con la linea del frazionamento operato su tale particella, la cui parte sud-ovest rimane alla ditta, con parte del limite nord della suddetta particella, con il limite est e con la maggior parte del limite nord della particella 25 (foglio 23), con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte est rimane alla ditta, con parte del limite ovest della medesima particella 25 (foglio 23) e con la linea del frazionamento operato per la seconda volta sulla particella suddetta, la cui parte est rimane alla ditta, con la strada provinciale del Commercio;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Botra.

2° Accorpamento in località « Campi al Ceppo », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale del Molino, con la strada provinciale del Commercio, con il botro del Campitello, con parte del limite sud-ovest della particella 184 (foglio 24) e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il « terzo residuo »;

Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale di Chianni;

Sud: con la strada che dalla provinciale del Commercio porta al bivio delle strade comunali di Chianni e di Montescudaio, con il limite di proprietà coincidente con il botro della Fonte, con il limite est della particella 158 (foglio 24) coincidente, in parte, con il botro del Campitello, con il limite nord e con parte del limite ovest della particella 158 (foglio 24), con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà.

3° Accorpamento in località « Le Chiuse », confinante:

Nord: con il limite sud della particella 11 (foglio 35), con parte del limite sud-ovest della particella 18 (foglio 35), con il limite sud-ovest della particella 17 (foglio 35) e nuovamente con parte del limite sud-ovest della particella 18 (foglio 35);

Est: con il limite di proprietà e con il botro di Santa Maria;

Sud ed ovest: con il limite di proprietà.

Si espropriano inoltre le particelle 274, 273, 257 e 180 del foglio 34.

4° Accorpamento in località « Le Chiuse », confinante:

Nord ed est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro di Santa Maria;

Ovest: con il limite di proprietà.

5° Accorpamento in località « Le Vignacce », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente, per un breve tratto, con la strada vicinale dei Poggettini;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà, coincidente in parte, con la strada vicinale delle Vignacce.

6° Accorpamento in località « S. Maria », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente, in parte, con la strada provinciale del Commercio;

Est: con il limite di proprietà coincidente, per un breve tratto, con il botro di Santa Maria;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Botra.

7° Accorpamento in località « Calabrino », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale delle Vigne;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Botra;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro dei Valloni della Fornace.

8° Accorpamento in località « Bellora », confinante:

Nord-ovest: con il limite di proprietà coincidente, per un breve tratto, con il botro del Farangone;

Sud-est: con il limite di proprietà coincidente, per la maggior parte, con la strada statale di Val di Cecina e con la ferrovia Pisa-Volterra;

Ovest: con il limite di proprietà.

9° Accorpamento in località « La Melatina », confinante:

Nord: con il limite di proprietà e con la strada nuova Solaiola coincidente in parte con il limite suddetto;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il botro Riardo e con il fiume Cecina;

Sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Cecina;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente, in parte, con la ferrovia Pisa-Volterra, con la strada nuova Solaiola e con il botro Ginepraia.

L'indennità di espropriazione è di L. 9.330.363,67 (novemilioneitrecentotrentamilatrecentosessantatre e cent. 67) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2820.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Torlonia Maria fu Giulio, in Sforza Cesarini, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Torlonia Maria fu Giulio in Sforza Cesarini per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei

confronti di Torlonia Maria fu Giulio in Sforza Cesarini, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 193.02.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 126. — FALIA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Torlonia Maria fu Giulio in Sforza Cesarini, in comune di Roma, (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole	REDDITO DOMINICALE	
						Lire	
Partita catastale n. 26983 (N.C.)							
Chiesuola	87	1	—	Seminativo	0	04	2,43
Id.	87	3	—	Casa rurale	0	32	—
Id.	87	5 (p)	—	Pascolo	103	65	2.481,36
Id.	87	6	—	Id.	162	96	3.901,27
Id.	87	7	—	Seminativo	445	08	18.604,34
Id.	87	7	1	Id.	196	09	4.694,41
Id.	87	7	2	Id.	66	37	2.774,27
Id.	87	8	—	Pascolo	40	25	550,62
Id.	87	8	1/2	Id.	18	99	259,77
Id.	87	9	—	Seminativo	52	32	2.186,98
Id.	87	10	—	Pascolo	13	57	185,63
Muratella	87	98 (p)	—	Seminativo	49	47	2.067,85
Id.	87	99 (p)	—	Id.	256	32	6.136,32
San Cosimato	87	165	—	Id.	12	91	784,93
Chiesuola	87	4 (p)	—	Pascolo	23	55	322,20

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno articolo di stima	Q U A L I T À	Superficie tavole	REDDITO DOMINICALE
						Lire

Segue Partita catastale n. 26933 (N. C.)

Chiesuola . . .	87	2	—	Seminativo	83	29	5.064,03
San Cosimato	87	271	—	Id.	3	20	194,56
Chiesuola	87	273	—	Pascolo	4	64	63,46
Id.	87	274	—	Id.	0	10	1,37
Id.	87	275	—	Id.	0	64	8,74
Id.	87	276	—	Id.	2	12	28,99
Id.	87	280	—	Seminativo	2	04	124,03
Id.	87	281	—	Id.	2	48	150,78
Muratella	87	100 (p)	—	Bosco ceduo	5	70	73,64
Id.	87	101	—	Id.	1	68	21,70
Id.	87	102	—	Id.	12	83	331,51
Id.	87	103 (p)	—	Seminativo	23	75	992,75
Id.	87	104	—	Pascolo	20	04	274,13
Id.	87	105	—	Seminativo	13	85	331,55
Id.	87	106 (p)	—	Id.	30	85	1.289,53
Id.	87	107	—	Bosco ceduo	7	55	195,09
Id.	87	108	—	Seminativo	9	99	239,17
Id.	87	109	—	Prato	29	82	2.832,90
Id.	87	110 (p)	—	Id.	6	41	608,87
Id.	87	113	—	Pascolo	0	25	3,42
Id.	87	114 (p)	—	Id.	20	50	490,77
Id.	87	123 (p)	—	Prato	0	50	32,30
Id.	87	161 (p)	—	Id.	87	57	8.319,15
Id.	87	111	—	Id.	14	39	1.367,05
Id.	87	112 (p)	—	Seminativo	104	20	2.494,55
Totali . . .					1930	28	70.486,42
Parl ad Ha. 193.02.80							

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Chiesuola » confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada provinciale Portuense;

Sud: con la ferrovia Roma-Pisa;

Ovest: con il limite di proprietà, con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 5 (mappa 87), la cui parte ovest rimane alla ditta, nuovamente con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « Muratella » confinante:

Nord-est e sud-est: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 98 (mappa 87), la cui parte est rimane alla ditta;

Sud-ovest e nord-ovest: con il limite di proprietà.

3° Accorpamento in località « Muratella » distinto a vecchio catasto alla mappa 87, confinante:

Nord-est: con il limite di proprietà;

Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 110, 114 e 123 le cui parti est rimangono alla ditta;

Sud: con la ferrovia Roma-Pisa;

Ovest: con il limite di proprietà, con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 112, le cui parti ovest, sud ed est rimangono alla ditta, con il limite di proprietà, con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 99 e 98, le cui parti ovest rimangono alla ditta;

Nord-ovest: con il limite di proprietà, con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 98, 99 e nuovamente sulla 98, le cui parti nord-est, nord-ovest rimangono alla ditta, con il limite di proprietà.

Nell'accorpamento descritto sono esclusi dall'esproprio due appezzamenti di terreno confinanti:

1° Appezzamento:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 99, 100 e 103, le cui parti nord sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio;

Est: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 103, la cui parte est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;

Sud: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 161 e 99, le cui parti sud sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 99, la cui parte ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio.

2° Appezamento:

Nord-ovest: con parte del limite est della particella 104;

Est: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 106, la cui parte est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;

Sud-ovest: con parte del limite est della particella 104;

Ovest: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 106, la cui parte ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio, con parte del limite est della particella 104.

L'indennità di espropriazione è di L. 28.770.080,75 (ventottomilionisettecentosettantamilaottanta e centesimi 75) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2821.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Valentini Maddalena, Teti, Maria e Torquato, fratello e sorelle fu Amilcare, in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Valentini Maddalena, Teti, Maria e Torquato, fratello e sorelle fu Amilcare, per i terreni ricadenti nel comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere in, data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei

confronti di Valentini Maddalena, Teti, Maria e Torquato, fratello e sorelle fu Amilcare, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 391.00.71, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardastigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 127. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Valentini Maddalena, Teti, Maria e Torquato fu Amilcare, in comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Partita catastale n. 1481 (N.C.)

Fattoria Sughero	68	30	—	Seminativo	IV	4	27	80	748,65
Luciana	68	32	—	Uliveto	II	2	34	00	1.462,50
Id.	68	33	—	Pascolo cespugliato	II	1	87	50	93,75
Id.	68	34	—	Bosco ceduo	IV	5	57	60	172,86
Id.	68	35	—	Pascolo cespugliato	II	20	28	90	1.014,45
Id.	68	36	—	Id.	II	0	23	70	11,85
Id.	68	37	—	Id.	II	0	87	90	43,95
Id.	68	38	—	Seminativo	III	5	25	80	1.419,66
Botrone	68	3 (p)	—	Bosco alto fusto .	III	12	40	00	1.364 —
Luciana	68	41	—	Vigneto	II	0	26	50	172,25
Id.	68	42	—	Fabbricato rurale	—	0	27	20	—
Andreina	68	44	—	Seminativo	III	3	35	60	906,12
La Morina	68	45	—	Bosco alto fusto	III	1	45	80	160,38
Id.	68	46	—	Bosco ceduo	IV	3	45	70	107,17
Id.	68	47	—	Pascolo arborato	unica	0	34	50	31,05
Luciana	68	48	—	Seminativo	III	9	47	10	2.557,17
Id.	68	49	—	Id.	IV	2	33	70	408,97
La Morina	68	50	—	Bosco ceduo	IV	0	33	90	10,51
Id.	68	51	—	Seminativo	III	13	58	60	3.668,22
Id.	68	52	—	Bosco ceduo	IV	0	89	10	27,62
Id.	68	53	—	Pascolo arborato	unica	0	12	50	11,25
Andreina	86	1	—	Uliveto	II	2	62	50	1.640,63
Id.	86	2	—	Fabbricato rurale	—	0	36	70	—
Luciana	86	3	—	Seminativo	III	18	53	50	5.004,45
Andreina	86	4	—	Vigneto .	II	1	00	60	653,90
Id.	86	5	—	Seminativo	II	0	45	50	163,80
Luciana	86	6	—	Id.	III	1	71	30	462,51
Andreina	86	10	—	Id.	III	31	13	70	8.406,99
Montato	86	11	—	Id.	II	0	09	90	35,64
Luciana	86	12	—	Id.	II	10	11	00	3.639,60
Poggetti	86	13	—	Id.	I	0	31	90	149,93
Id.	86	14	—	Id.	I	0	56	60	266,02
Id.	86	15	—	Id.	I	10	00	00	4.700 —
Id.	86	16	—	Id.	III	3	75	40	1.013,58
Id.	86	17	—	Fabbricato rurale	—	0	02	50	—
Andreina	86	18	—	Seminativo	II	7	59	70	2.744,92
Id.	86	19	—	Uliveto	II	0	06	70	41,87
Poggetti	86	23	—	Seminativo	I	7	82	30	3.676,81
Id.	86	24	—	Id.	II	0	25	10	10,36
Campone	87	15	—	Id.	I	0	78	20	367,54
Bondele	87	16	—	Id.	I	1	53	50	721,45
Cioccaie	87	38	—	Id.	I	1	31	20	616,64
Id.	87	42	—	Id.	I	1	72	60	811,22
Id.	87	43	—	Id.	I	0	83	80	393,86
Id.	87	47	—	Id.	I	0	08	10	38,07
Id.	87	53	—	Id.	I	0	65	20	306,44
Id.	87	71	—	Id.	I	0	49	10	230,77
Rombala	89	1	—	Id.	I	28	50	60	13.397,82
Id.	89	2	—	Id.	I	0	68	30	321,01
Poggetti	90	8	—	Id.	III	4	14	90	1.120,23
Id.	90	9	—	Seminativo arborato	II	0	91	30	456,50
Id.	90	10	—	Fabbricato rurale	—	0	24	50	—
Id.	90	12	—	Seminativo .	III	40	85	80	11.031,66
Id.	90	13	—	Id.	III	15	39	10	4.155,57
Id.	90	14	—	Id.	I	6	33	00	2.975,10
Cioccaie	91	3	—	Id.	I	9	89	70	4.651,59
Id.	91	11	—	Id.	I	2	83	10	1.330,57
Podere di Badia	91	19	—	Id.	I	3	14	90	1.480,03
Id.	91	24	—	Id.	I	16	08	40	7.579,43
Le Vigne	99	63	—	Uliveto	I	1	59	90	1.359,15
Id.	99	64	—	Seminativo	II	1	98	10	713,16

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 1481 (N.C.)

Le Vigne	99	65	—	Uliveto	II	0	48	20	301,25
Id.	99	68	—	Seminativo	II	0	71	10	255,96
Id.	99	189	—	Uliveto	II	1	31	30	820,63
Andreina	86	8	—	Fabbricato rurale	—	0	07	30	—
Id.	86	9	—	Seminativo	II	5	22	50	1.881 —
Id.	86	20	—	Id.	I	0	22	30	104,81
Maccione	100	5(p)	—	Id.	I	8	53	51	4.011,48
Strada provinciale	100	38	—	Id.	I	2	10	90	991,23
Id.	100	39	—	Id.	I	2	31	50	1.088,05
Morina	85	9	—	Id.	III	17	06	10	4.606,47
Id.	85	10	—	Fabbricato rurale	—	0	42	90	—
Id.	85	11	—	Vigneto	II	0	56	00	364 —
Id.	85	18	—	Seminativo	II	3	12	10	1.123,56
Rombaia	89	6	—	Id.	I	23	33	40	10.966,98
Totali . . .						391	00	71	127.626,67

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti, siti in località « Tenuta di Castiglioni ».

1° Accorpamento confinante:

Nord-est: con il limite di proprietà;

Sud-est: con il limite di proprietà;

Sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale della Baldana;

Nord-ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale Castiglioni Tirli.

2° Accorpamento confinante:

Nord-ovest: con il limite di proprietà, con un breve tratto della linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 5 (foglio 100) la cui parte nord-est ricade nei terreni costituenti il terzo residuo;

Nord-est: nuovamente con la linea del frazionamento operato sulla particella 5 (foglio 100) la cui parte nord-est ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale delle Strette;

Sud-est: con il limite di proprietà;

Sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con la strada comunale delle Strette.

3° Accorpamento confinante:

Nord: col fosso Botro Secco e con i limiti sud e sud-est della particella 24 (foglio 68);

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale delle Strette, in parte col fosso botro Secco, in parte con la strada vicinale delle Capanne, di nuovo con un tratto del fosso botro Secco, con un tratto della strada comunale Tirli-ponte di Badia e con il fosso Ampio;

Sud: con il limite di proprietà coincidente nella quasi totalità con la strada provinciale Castiglione;

Ovest: con il limite est della particella 5 (foglio 89), con i limiti nord-est delle particelle 21, 12, 8 e 6 in parte, tutte del foglio 85, con parte del limite nord-est e con i limiti sud e nord-est rispettivamente delle particelle 5 e 3 del (foglio 85), con il limite sud delle particelle 2 e 1 (foglio 85), con un breve tratto del fosso Botrona, con la linea del frazionamento operato sulla particella 39 (foglio 68) la cui parte ovest rimane alla ditta, con il limite sud-est e parte del limite nord-est della particella 31 (foglio 68), con il limite sud-est e parte del limite nord-est della particella 27 (foglio 68), con parte del limite nord-est della particella 28 (foglio 68), con un tratto del fosso Val dell'Inferno ed infine, con parte del limite nord-est della particella 25 (foglio 68). Sono escluse dall'esproprio di cui al presente accorpamento due appezzamenti di terreno non di proprietà facenti parte del foglio 86. Si espropriano inoltre le particelle 15 e 16 (foglio 87), poste a cavallo della strada comunale Tirli-ponte di Badia e la particella 11 (foglio 91) situata ad ovest del fosso Ampio.

L'indennità di espropriazione è di L. 42.721.091,15 (quarantaduemilionisettecentoventunomilanovantuno e cent. 15) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2822.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vannucchi Silvana fu Odoardo, maritata Calamai, in comune di Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vannucchi Silvana fu Odoardo, maritata Calamai, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere in, data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei

confronti di Vannucchi Silvana fu Odoardo, maritata Calamai, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 476.06.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 128. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vannucchi Silvana fu Odoardo, maritata Calamai, in comune di Volterra (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	aro	centiare	Lire

Partita catastale n. 1017 (N. C.)

Collelungo . .	1	13	—	Seminativo	IV	21	95	50	3.183,48
Id.	1	1(p)	—	Seminativo arborato	II	1	37	95	675,94
Id.	1	10(p)	—	Id.	II	2	45	90	1.204,91
Id.	1	12	—	Seminativo	III	0	43	30	116,91
Id.	1	18	—	Fabbricato rurale	—	1	54	00	—
Strada com. Fiorentina	5	68	—	Seminativo	IV	0	91	00	131,95

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINIALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 1017 (N. C.)

Strada di S. Giuseppe	5	69	—	Seminativo	IV	0	00	56	0,81
Il Poggio . . .	5	76	—	Pascolo cespugliato	II	0	04	70	0,45
Id.	5	77	—	Uliveto	II	1	50	00	825 —
Id.	5	78	—	Fabbricato rurale	—	0	06	70	—
Id.	5	79	—	Seminativo	IV	2	63	30	381,78
Id.	5	80	—	Id.	IV	0	00	79	1,15
Id.	5	99	—	Uliveto	II	0	85	80	471,90
Id.	5	100	—	Bosco alto fusto	III	0	08	50	3,25
Id.	5	101	—	Uliveto	III	0	42	20	164,58
Id.	5	147	—	Fabbricato rurale	—	0	10	50	—
Id.	5	151	—	Id.	—	0	01	60	—
Id.	5	159	—	Seminativo arborato	IV	0	42	00	105 —
Villamagna . . .	5	163	1	Porzione di fabbricato rurale con corte n. 164	—	—	—	—	—
Id.	5	164	—	Corte unita al n. 163 sub 1 . .	—	0	05	00	—
Buca dei Salici . .	5	166	2	Porzione di fabbricato rurale con diritto alla corte 189 e passo n. 190	—	—	—	—	—
Villamagna	5	167	—	Fabbricato rurale con diritto alla corte 189 e al passo n. 190	—	0	00	32	—
Il Poggio	5	176	—	Frutteto	unica	0	06	10	61 —
Villamagna	5	179	—	Fabbricato rurale con diritto ai passi n. 178 e 191	—	0	04	10	—
Id.	5	180	—	Frutteto	unica	0	04	50	45 —
Id.	5	181	—	Seminativo arborato	IV	0	04	00	10 —
Id.	5	182	—	Uliveto	II	0	08	70	47,85
Il Poggio	5	187	—	Seminativo	IV	0	01	20	1,74
Rufilli	6	1	—	Pascolo cespugliato	II	0	14	20	1,35
Id.	6	2	—	Seminativo arborato	III	0	20	70	76,59
Id.	6	3	—	Pascolo cespugliato	II	0	08	70	0,83
Id.	6	4	—	Seminativo arborato	IV	0	76	10	190,25
Id.	6	5	—	Bosco ceduo	II	5	57	10	417,83
Id.	6	6	—	Seminativo	VII	0	30	50	82,35
Id.	6	7	—	Pascolo arborato	unica	0	22	40	7,17
Id.	6	8	—	Seminativo	IV	8	99	70	1.304,56
Id.	6	9	—	Pascolo	II	0	75	50	21,14
L'apparita	6	10	—	Pascolo arborato	unica	0	02	80	0,90
Id.	6	11	—	Seminativo arborato	II	0	40	20	196,93
Id.	6	12	—	Pascolo arborato	unica	0	01	20	0,38
Id.	6	13	—	Id.	unica	0	07	20	2,30
Rufilli	6	14	—	Pascolo cespugliato	II	0	06	10	0,58
Id.	6	15	—	Seminativo	III	0	15	40	41,58
Id.	6	16	—	Pascolo	I	0	06	40	3,52
Id.	6	17	—	Pascolo cespugliato	II	0	11	80	1,13
Id.	6	18	—	Pascolo	III	2	79	70	11,19
Id.	6	19	—	Seminativo arborato	IV	0	36	40	91 —
Id.	6	20	—	Fabbricato rurale	—	0	45	90	—
Id.	6	21	—	Seminativo arborato	IV	0	24	50	61,25
L'Apparita	6	22	—	Seminativo	III	0	20	00	54 —
Id.	6	23	—	Pascolo cespugliato	II	0	03	20	0,30
Rufilli	6	24	—	Seminativo	IV	5	13	00	743,85
Id.	6	25	—	Pascolo cespugliato	I	2	64	70	60,88
Id.	6	26	—	Id.	I	5	21	70	119,99
Id.	6	27	—	Seminativo	IV	1	66	90	242,01
Id.	6	28	—	Pascolo	II	2	46	00	68,88
Id.	6	29	—	Seminativo	V	6	95	00	417 —
Id.	6	30	—	Pascolo cespugliato	II	0	42	40	4,03
Id.	6	31	—	Seminativo arborato	III	2	44	90	906,13
Id.	6	32	—	Pascolo cespugliato	II	0	22	90	2,18
L'Apparita	6	33	—	Id.	II	2	92	40	27,78
Id.	6	34	—	Seminativo	IV	28	81	10	4.177,60
Id.	6	35	—	Pascolo cespugliato	I	1	52	50	35,08
Id.	6	36	—	Id.	II	0	26	10	2,48
Rufilli	6	37	—	Pascolo arborato	unica	0	52	50	16,80
Id.	6	38	—	Seminativo	V	7	32	30	439,38
Id.	6	39	—	Pascolo cespugliato	II	5	98	90	56,90
Il Cimitero	6	40	—	Uliveto	II	1	47	60	811,80
Rufilli	6	41	—	Seminativo	V	8	31	20	498,72
Le Pasture di Sesti .	8	12	—	Seminativo arborato	III	2	36	90	876,53

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterm	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE Lire
						ettari	are	centiare	

Segue Partita catastale n. 1017 (N. C.)

Le Pasture di Sesti . .	8	13	—	Pascolo cespugliato	I	0	03	90	0,90
Buonriposi . .	8	14	—	Seminativo	III	0	48	90	132,03
Id. . .	8	15	—	Bosco ceduo	III	2	29	10	137,46
Id. . .	8	16	—	Seminativo	IV	29	78	20	4.318,39
Id. . .	8	17	a	Seminativo arborato	III	2	88	72	1.068,27
Id. . .	8	18	—	Seminativo	III	0	78	60	212,22
Id. . .	8	19	—	Bosco ceduo	III	1	08	40	65,04
Panieracci . .	8	22	—	Seminativo	III	0	38	40	103,68
Id. . .	8	23	—	Id.	IV	6	46	80	937,86
Id. . .	8	21	—	Seminativo arborato	III	1	94	20	718,54
Id. . .	8	24	—	Pascolo arborato	unica	0	13	60	4,35
Botro del Pianfondo	9	1	—	Seminativo arborato	III	2	06	80	765,16
Sestri . .	9	2	—	Seminativo	V	5	98	60	359,16
Id. . .	9	3	—	Pascolo cespugliato	II	0	07	20	0,68
Podere Buonriposo	9	20	—	Fabbricato rurale	—	0	19	20	—
Sestri . .	9	15	—	Seminativo	IV	4	75	20	689,04
Buonriposo . .	9	36	—	Id.	IV	9	06	20	1.313,99
Podere Buonriposo	9	17	—	Seminativo arborato	IV	0	50	20	125,50
Id. . .	9	18	—	Seminativo	III	0	04	40	11,88
Id. . .	9	21	—	Seminativo arborato	IV	0	14	50	36,25
Id. . .	9	22	—	Seminativo	IV	4	34	30	629,73
Botro di Forno . .	9	45	—	Vigneto	II	0	08	50	46,75
Id. . .	9	46	—	Seminativo arborato	III	0	88	40	327,08
La Casetta . .	11	1	—	Uliveto	III	0	09	00	35,10
Id. . .	11	2	—	Seminativo	IV	1	03	00	149,35
La Vigna . .	12	11	—	Id.	IV	8	15	40	1.182,33
Id. . .	12	12	—	Seminativo arborato	IV	0	35	00	87,50
La Casetta . .	11	3	—	Pascolo	I	0	15	00	8,25
Villamagna . .	11	12	—	Uliveto	II	0	34	40	189,20
Id. . .	11	13	—	Canneto	unica	0	00	78	2,03
Id. . .	11	14	—	Uliveto	I	1	43	80	1.006,60
Id. . .	11	15	—	Canneto	unica	0	01	10	2,86
Il Vallone . .	11	33	—	Bosco ceduo	III	0	01	10	0,66
Id. . .	11	34	—	Uliveto	II	1	24	60	685,30
Il Casino . .	12	1	—	Seminativo	V	1	88	20	112,92
Id. . .	12	2	—	Id.	V	6	35	10	381,06
Id. . .	12	3	—	Id.	III	0	29	50	79,65
Id. . .	12	4	—	Seminativo arborato	III	0	98	30	363,71
Botro del Fregione	12	5	—	Pascolo cespugliato	III	0	12	10	0,48
Podere San Serafino	12	6	—	Pascolo	I	0	01	60	0,88
Id. . .	12	7	—	Fabbricato rurale	—	0	30	20	—
La Vigna . .	12	8	—	Seminativo	V	3	60	70	216,42
Id. . .	12	9	—	Id.	V	1	48	40	89,04
Id. . .	12	10	—	Pascolo arborato	unica	1	06	40	34,05
Il Casino . .	12	13	—	Seminativo	IV	14	66	50	2.126,43
Id. . .	12	14	—	Pascolo	I	0	53	50	29,43
Id. . .	12	15	—	Fabbricato rurale	—	0	43	30	—
Id. . .	12	16	—	Seminativo arborato	III	3	85	60	1.426,72
Botro del Fregione . .	12	17	—	Pascolo cespugliato	II	0	46	30	4,40
Strada vicinale di San Giuseppe . .	12	18	—	Seminativo	IV	0	00	29	0,42
Id. . .	12	19	—	Id.	IV	0	00	27	0,39
Le Ginestrelle . .	12	20	—	Id.	V	2	20	40	132,24
Id. . .	12	23	—	Id.	III	1	27	30	343,71
Botro del Pianfondo	14	14	—	Seminativo arborato	II	2	31	50	1.134,35
Poggio all'Abate . .	14	15	—	Bosco ceduo	III	0	37	90	22,74
Id. . .	14	16	—	Seminativo	III	0	20	00	54 —
Id. . .	14	17	—	Id.	IV	13	99	40	2.029,13
Podere Poggio all'Abate	14	18	—	Fabbricato rurale	—	0	63	50	—
Poggio all'Abate . .	14	19	—	Seminativo	III	0	13	30	35,91
Podere Malarampa . .	14	29	—	Id.	IV	1	13	70	164,86
Poggio alla Lepre . .	14	32	—	Id.	IV	4	71	40	683,53
Id. . .	17	1	a	Id.	IV	2	49	52	361,80
Le Preselle . .	3	30	—	Uliveto	II	0	82	30	452,65
Collelungo . .	1	5	—	Seminativo	III	0	68	40	184,68
Id. . .	1	6	—	Id.	V	10	06	20	603,72
Id. . .	1	7	—	Pascolo	I	1	73	10	95,21
Id. . .	1	8	—	Vigneto	II	0	15	50	85,25
Id. . .	1	9	—	Seminativo	II	3	13	00	1.189,40
Id. . .	1	14	—	Id.	IV	14	87	10	2.156,30

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Segue Partita catastale n. 1017 (N. C.)									
Collelungo	1	15	—	Pascolo cespugliato	I	0	37	50	8,63
Id.	1	16	—	Seminativo	IV	4	90	80	711,66
Id.	1	17	—	Pascolo arborato	unica	0	03	30	1,06
Id.	1	19	—	Pascolo cespugliato	I	0	33	80	7,77
Id.	1	20	—	Id.	I	2	32	30	53,43
Telluccio	7	1	—	Seminativo	III	0	57	90	156,33
Id.	7	2	—	Id.	IV	0	49	20	71,34
Id.	7	3	—	Bosco ceduo	III	1	44	90	86,94
Id.	7	4	—	Pascolo cespugliato	I	6	87	90	158,22
Id.	7	5	—	Pascolo	III	0	92	10	3,68
Id.	7	6	—	Pascolo arborato	unica	0	44	00	14,08
Id.	7	7	—	Seminativo	IV	12	65	80	1.835,41
Id.	7	8	—	Bosco ceduo	III	1	62	90	97,74
Id.	7	9	—	Fabbricato rurale	—	0	74	00	—
Id.	7	10	—	Pascolo	I	10	93	00	601,15
Botro delle Busteccale	7	11	—	Seminativo	V	1	39	80	83,88
Id.	7	12	—	Id.	IV	1	82	00	263,90
Id.	7	13	—	Seminativo arborato	III	1	16	40	430,68
Id.	7	14	—	Pascolo cespugliato	I	0	88	90	20,45
Id.	7	15	—	Seminativo	V	0	84	50	50,70
Id.	7	16	—	Id.	IV	3	25	40	471,83
Busteccale	7	17	—	Bosco ceduo	III	1	89	80	113,88
Telluccio	7	18	—	Seminativo	V	8	53	20	511,92
Botro del Piantando . . .	7	19	—	Pascolo cespugliato	II	0	03	60	0,34
Id.	7	20	—	Seminativo arborato	III	8	02	30	2.970,73
Botro della Fonte	7	21	—	Id.	III	0	65	30	241,61
Telluccio	7	22	—	Pascolo	I	8	14	30	447,86
Busteccale	7	23	—	Seminativo	IV	8	19	30	1.187,98
Botro del Pianfondo . . .	7	24	—	Seminativo arborato	II	4	80	20	2.352,98
Id.	7	25	—	Id.	III	2	04	00	754,80
Id.	7	26	—	Canneto	unica	0	03	90	10,14
Id.	7	27	—	Seminativo arborato	III	0	78	60	290,82
Busteccale	8	1	—	Seminativo	V	9	03	30	541,98
Id.	8	2	—	Id.	III	1	07	60	291,52
Id.	8	3	—	Seminativo arborato	III	0	62	10	229,77
Le Pasture di Sesti	8	4	—	Seminativo	IV	17	19	90	2.493,86
Id.	8	5	—	Id.	V	5	87	20	352,32
Botro delle Busteccole . .	8	6	—	Seminativo arborato	III	1	01	90	377,03
Le Pasture di Sesti	8	7	—	Seminativo	IV	0	38	40	55,68
Id.	8	8	—	Id.	III	0	72	40	267,88
Botro del Pianfondo	8	9	—	Seminativo arborato	III	0	82	10	303,77
Id.	8	10	—	Seminativo	III	0	80	50	217,35
Panieracci	8	27	—	Id.	IV	3	80	10	551,15
Pastura di Sesti	8	28	—	Id.	V	2	15	10	129,06
Botro del Pianfondo	8	11	—	Seminativo arborato	III	0	09	80	36,26
Collelungo	1	11	—	Seminativo	II	1	02	20	388,36
Id.	1	21	—	Id.	IV	6	05	90	878,56
Totali						478	06	20	70.582,01

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Collelungo », « Telluccio », « Buonriposo », confinante:

Nord: con il limite amministrativo del comune di Peccioli, con la linea del frazionamento operato sulla particella 1 (foglio 1), la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo e con parte del limite sud di detta particella, con parte del limite ovest della particella 4 (foglio 1);

Est: con parte del limite ovest delle particelle 4 e 3 (foglio 1), con la strada vicinale Peccioli-Villamagna, con il limite ovest e con parte del limite sud della particella 52 (foglio 9), con parte del limite ovest della particella 5 (foglio 9), con il limite ovest della particella 12 (foglio 9), con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro Paretaio;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale Molino d'Era-Villamagna, con il botro della Vallicella, con la strada vicinale Spedaletto e con il botro del Pianfondo;

Ovest: con il limite amministrativo del comune di Peccioli;

2° Accorpamento in località « Ruffili » e « Villamagna », confinante:

Nord ed est: con il limite amministrativo della provincia di Firenze;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro delle Cinestrelle;

Ovest: con il limite di proprietà e con l'abitato di Vallemagna, con il limite est delle particelle 98, 75 e 66 (foglio 5), con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il botro del Ferraio;

Si espropriano inoltre le particelle 163, 164, 166, 167, 176, 179, 180, 181 e 182 (foglio 5) situate nell'abitato di Villamagna, nonché le particelle 34 e 33 (foglio 11) poste a sud di detto abitato.

L'indennità di espropriazione è di L. 5.642.372,51 (cinquemilioniseicentoquarantaduemilatrecentosettantadue e cent. 51) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2823.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Venanzi Ermanno fu Carlo, in comune di Valentano (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Venanzi Ermanno fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Valentano (provincia di Viterbo);

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Venanzi Ermanno fu Carlo, relativo ai ter-

reni ricadenti nel comune di Valentano (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 0.89.88, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 129. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Venanzi Ermanno fu Carlo, in comune di Valentano (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 2169-3146 (V.C.)									
Mezzano	III	55	1 A rata 1 (p)	Seminativo	—	0	89	88	232.98

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito dalla particella 55 1A rata 1 (p) distinta a vecchio catasto Sez. III e sita in località Mezzano.

L'indennità di espropriazione è di L. 88.532,40 (ottantottomilacinquecentotrentadue e cent. 40) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2824.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ghezzi Gino fu Giuseppe, in comune di Scansano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ghezzi Gino fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950,

n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto in accoglimento di detta istanza, si è riservato di procedere alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione compilato nei confronti del medesimo;

Udito il parere in, data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ghezzi Gino fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 123.36.70, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione onerata, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 130. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ghezzi Gino fu Giuseppe, in comune di Scansano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 826 (N. C.)									
Puntoncino	241	27	—	Seminativo	II	1	32	70	411,37
Le Miniere	241	28	—	Pascolo cespugliato .	II	5	12	10	307,26
Puntoncino	241	29	—	Seminativo arborato	II	12	49	20	3.497,76
Id.	241	30	—	Pascolo cespugliato	II	0	09	90	5,94
Id.	241	31	—	Uliveto	II	2	31	80	1.680,55
Id.	241	32	—	Fabbricato rurale .	—	0	44	30	—
Id.	241	33	—	Seminativo	III	0	76	30	183,12
Id.	243	1	—	Pascolo cespugliato	I	0	44	80	44,80
Id.	243	2	—	Id.	IV	0	18	00	2,34
Id.	243	3	—	Seminativo	III	5	13	60	1.232,64
Id.	243	4	—	Id.	III	6	01	30	1.443,12
Id.	243	10	—	Pascolo cespugliato	II	0	36	80	22,08
Id.	243	11	—	Seminativo	III	14	40	30	3.456,72
Id.	243	12	—	Pascolo cespugliato	I	0	57	80	57,80
Id.	243	24	—	Id.	I	0	80	00	80,—
Id.	243	25	—	Seminativo	III	19	13	00	4.591,20
Id.	243	26	—	Pascolo cespugliato	I	0	40	00	40,—
Id.	243	42	—	Seminativo	III	7	79	40	1.870,56
Id.	243	43	—	Id.	II	0	07	30	22,63
Id.	243	44	—	Id.	III	17	32	60	4.158,24
Id.	243	45	—	Pascolo cespugliato	III	1	10	20	30,86
Id.	243	56	—	Seminativo	III	10	40	00	2.496,—
Id.	243	57	—	Id.	II	3	45	10	1.069,81
Id.	243	53	—	Id.	II	2	15	20	667,12
Id.	243	59	—	Id.	II	1	09	10	338,21
Id.	243	68	—	Pascolo arborato	unica	1	08	70	81,53
Granatelli	243	75	—	Seminativo	III	1	75	30	420,72
Id.	243	77	—	Id.	III	6	47	00	1.552,80
Puntoncino	243	23	—	Bosco alto fusto	unica	0	64	90	64,90
Totall . . .						123	36	70	29.830,08

I territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento, sito in località « Puntoncino », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso del Vivaio e con la strada vicinale Scansano-Mulino di Riparossa;

Sud: con il fosso del Turbone;

Ovest: con il fosso del Turbone coincidente con il limite territoriale del comune di Magliano.

L'indennità di espropriazione è di L. 10.512.754,00 (diecimilioneicinquacentododicimilasettecentocinquantaquattro) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

PREZZO L. 420